LE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

Con Priuilegio del Sommo Pontefice Giulio III. & dello Illustriß. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI E FRATELLI.

M D L.

ALLO ILLVSTRISSIMO PRENCIPE S. DON FERRANDO GONZAGA HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

Ouendo io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitu mia si richiedeua, che io alcuna di quelle specialmente ne appresentassi à uoi Signore mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica à giudicare quale principalmente ui si cõuenisse: anzi la materia della opera, che io ui appresento, da se stessa si dimostra esser debita à uoi, quando io anchora di cosa ueruna non ui fosse debitore. Che essendo uoi per ualore ue-

ro eſempio di caualleria, & per degni
ta Prencipe de'caualieri; le Riſpoſte
mie caualleresche da ſe medeſime ui ſi
uengono ad offerire, con una tale ſpe-
ranza, che alcuna uolta in quelle hore,
che alla uoſtra bella Gonzaga meno ui
trouerete occupato, (che di trouarui
otioſo non è chi poſſa ſperare) uoi
habbiate à far loro gratia della beni-
gnita delle uoſtre orecchie. Et percio
che io ſo in parte l'amore che uoi por-
tate à quel dilettevoliſſimo uoſtro ri-
cetto, ſono ſicuro che dapoi che haue-
rete alzati i tetti, ampliate le habita-
tiõi, diſpoſti i portichi et le loggie, et di
marmi et di colõne adornatigli; et finite
et fornite camere et ſale: Et che cõpar
tite haurete le cãpagne et i prati, em-
piuti i giardini di bella uarieta di albe-
ri fruttiferi, piantati ombroſi boſchi,
formate ampie peſchiere: et con diuer

si ruscel i di acque uiue hauerete tutto
il luogo inacquato, non senza la uagez
za di larghe, & lucidissime fontane.
Et in somma, che la uostra diletta Gõ
zaga sara di tutte quelle doti adorna-
ta, che alla nobilta del suo nome si con-
uengono. Dopo tutte queste cose, di-
co, sono io sicuro, che per cõpimẽto de
gli altri suoi ornamenti sara destinato
un luogo da riporui un numero di li-
bretti, da potere alcuna uolta passare
la noia delle hore fastidiose. Et se tra
quelli in alcun canto meriteranno di es
sere riceuute le mie ciance, questa à me
douera essere di ogni mio studio, & di
ogni mia fatica honoratissima mer-
cede.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO PRIMO.

RISPOSTA PRIMA. AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

VTTE *le querele, che nascono fra caualieri, ordinariamente escono sotto questo titolo, che sono prese per cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine, o esser gouernate di tal maniera, che à niuna cosa meno che all'honore pare che si sia hauuto risguardo. Il che non altronde procede, se non da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uolgare openione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani, che se altri uolesse mettere questa cosa in consideratione, sarebbe sbandito dalla congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione. Taccio an-*

chora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consenti mēto del mondo & dotti, & sauij son stati reputati; dico de' philosophi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io uolessi difendere questa openione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piu piana, & piu aperta uia è la intention mia di dirizzar i passi miei, procedendo con sentenze non philosophiche, nè christiane, ma cauallaresche, & humane; & tali, che coloro, i quali principalmente intendono di andar presso all'honore, et allo essercitio della caualleria, à quelle principalmente doueranno consentire.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori: nelle cose publiche, & nelle priuate; nelle ciuili, & nelle militari: & in somma in tutti i tempi: in tutti i luoghi; & in tutte le sue occorrenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico anchora, che la arte della guerra, & il mestiero delle arme dalla ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della liberta, & della pace. & ci ha insegnato, che le arme muouer non si debbono senza cagion legittima; & che auanti che si muouano la disfida si ha da mandare. Questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruation di quella.

Questa ci ha mostrato à far le tregue; & sotto la aut torita della fede ci ha insegnato à mantenerle: Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate anchora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de'nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggir da uno ad un'altro essercito; che i soldati non tengano pratiche nello essercito nimico; che non si abbandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal cõsentimento incorrono in manifesta infamia: Et quelli che inuiolabilmẽte le osseruano sopra gli altri sono cõmendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare à gli esserciti, maggiormente dee ella hauere auttorita di comandare à priuati caualieri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha regolate le cagioni, per le quali abbattimento si conceda: ha dato gli ordini delle disfide; delle elettioni delle armi, & de' campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, et del perdere piu, et meno honoratamente; & dishonoratamente. Et se nelle publiche, & nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescriue le leggi: Et se il grado della caualleria è un ordine istituito per huomini ualorosi à fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere,

chora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consenti mēto del mondo & dotti, & sauij son stati reputati; dico de' philosophi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io uolessi difendere questa openione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piu piana, & piu aperta uia è la intention mia di dirizzar i passi miei, procedendo con sentenze non philosophiche, ne christiane, ma cauallaresche, & humane; & tali, che coloro, i quali principalmente intendono di andar presso all'honore, et allo esercitio della caualleria, à quelle principalmente doueranno consentire.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori: nelle cose publiche, & nelle priuate; nelle ciuili, & nelle militari: & in somma in tutti i tempi: in tutti i luoghi; & in tutte le sue occorrenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico anchora, che la arte della guerra, & il mestiero delle arme dalla ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della liberta, & della pace. & ci ha insegnato, che le arme muouer non si debbono senza cagion legittima; & che auanti che si muouano la disfida si ha da mandare. Questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruation di quella.

Questa ci ha mostrato à far le tregue; & sotto la autorita della fede ci ha insegnato à mantenerle: Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate anchora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de'nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggir da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abbandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal cōsentimento incorrono in manifesta infamia: Et quelli che inuiolabilmēte le osseruano sopra gli altri sono cōmendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare à gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorita di comandare à priuati caualieri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha regolate le cagioni, per le quali abbattimento si conceda: ha dato gli ordini delle disfide; delle elettioni delle armi, & de' campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, et del perdere piu, et meno honoratamente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, & nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescriue le leggi: Et se il grado della caualleria è un ordine istituito per huomini ualorosi à fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere,

quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honore=uolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramen te, che contra l'officio cauallaresco si trouano operare, et che operano contra la ragione, ne caualieri, ne buomini meritano di esser nominati. Et con tutto che cio cosi sia da tenere, & che cosi la ragione ci ditti, pur ueggiamo noi tutto di, che seguitando (come detto habbiamo) i ca ualieri piu la corruttela della uulgare openione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dihonoreuoli; & degne non solamente di riprensione, ma anchora di acerba pu nitione. Perche intorno à cio io pur mi assicurero di dir liberamente alcune cose, le quali mi occorrono, per dan=nar le corruttele, & per tornare il grado della caualle ria nella pristina sua degnita, & nel suo uero honore.

Due sono quelle cose, le quali principalmente à me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che al=tri fa per cagion di honore. Et queste sono, la cagione, che induce altrui à muouer le armi: Et la uia per la qua le egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, & da caualie ro, & per conseguente honoratamente. Et puo anchora procedere senza ragione, & uillanamente, & cio è disho noratamente. Che quanto al primo capo; Si come per fuggir nome di uilta, & per rileuarsi da ingiuria è leci to altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, cosi ci uiene disdetto il uolere offendere senza ca=gione: che questo è contra ogni diuina, & contra ogni hu

mana legge: & puo chiamarsi un tale atto non di caua liero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fie re sono non da ragione gouernate, ma da impeto traspor tate. Et è *questo atto tale, che quantunque la opera fos se esequita con atti in uista honoreuoli, non si puo dir che sia cosa cauallereſca, ne honoreuole, mancandogli il fon damento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimita, ma temerita.* Et *que sta si hauera da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con precedente, & legittima cagione si muo ue, quello atto non ingiuria, ma risentimento, si ha da nominare.*

La uia ueramente del risentimento puo essere & ho noreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sen tendomi mandero à chiamar colui; o gli faro intendere, che come io lo incontri, gli faro metter mano; o lo richie dero per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, & disfida; questo non si potra dire non proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma *se io saro in tre gua con lui, o gli hauero data parola di non offenderlo, o anchora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo colui assicurato come sotto publica fede, io gli faro offesa, questo sara non solamente risentimen to non honoreuole, ma ingiuriosa uillania, & ne incorre ro in biasimo di mancator di fede, & di traditore.* Risen *timento honoreuole è da pari à pari, cosi di arme come di compagnia, & da uiso à uiso, hauendo l'uno, & l'altro messo mano alle armi dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo cuore.* Ne è *questo atto cosi ho noreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di*

coloro, che o con soperchiaria di arme, & di persone, o con ferir di dietro, o con percuotere, & mettersi à fuggire si inducono à uoler prenderſi alcuna sodisfattione.

Or se (come di sopra ho detto) in ciascuna delle cose proposte puo il caualier uergognosamente operare, quanta dee essere la uergogna di colui, il quale all'uno aggiũge l'altro mancamento: operando in tutte le maniere cõtra quello, che à caualier si richiede? Io non mi dimoro in aggrauar con parole quanto sia quel uituperio, che gliene ha da seguire; Ma bẽ diro, che io non so come persona, che habbia intelletto humano si possa persuadere di esserſi honoratamẽte risentito col fare una opera dishonoreuole. Si come il procedere honoratamente apporta honore, cosi da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer uergogna. Ne diro mai che altri hauendo obligatione di honore, dishonoratamente operando possa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato si risente, al carico che da altrui gli è stato fatto da se stesso si aggiunga una nuoua, & maggior uergogna. Et aggiungero, che se bene alcuna persona particolare par che si troui essere offesa, et ingiuriata, quella tal ingiuria nõ merita piu d'esser uẽdicata dal lo ingiuriato, che da' Prencipi, & dalle publiche leggi, ꝑ essere questa offesa publica contra le leggi diuine, & humane, & cõtra la degnita cauallerescha. Et si come officio di caualieri è il difendere la giustitia, cosi è officio delle leggi ciuili il conseruare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale fa ingiuria ogniuno che con mano armata offende altrui, o à torto, o con uie non conuenienti, o cõ

mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a' caualieri conoscere quello, che si conuenga, a' Prencipi, & à quelli che hãno la uerga della giustitia in mano si appartiene con la auttorita delle leggi di ritornare la ragione cosi alla degnita del luogo suo, come essa ha dato degnita alle leggi. Et à loro si richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti, siano castigati de' loro eccessi; & che gli altri con tale esempio se ne habbiano da guardare. Ne' casi cosi dannabili, come sono quelli, che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui à torto è uno operare à punto contra la proprieta dell'huomo: che à lui principalmente conuenẽdosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è uno operare contra quello, che à caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, & la ragione. Si dee considerare che il mancar dalla parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuersatione: Et si dee anchor far giudicio quãta sia la uilta di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne cõ uno altro huomo si assicura di uenire in pruoua se non con male arti: da che ua à ferirlo di dietro, o con soperchiaria; o non bastandogli l'animo di difender per ben fatto quello, che egli ha fatto, condutto à fine il tristo effetto, piu si fida ne piedi, che nelle mani. Ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare: cio è di malo huomo, et di mal caualiero, di mãcator di fede: & di codardo. Et questo uoglio qui dire per dichiaratione della intention mia, che quando io dico che sono degni di essere notati di questa, di quella, & di quell

altra infamia, intendo dir di coloro, che malamẽte offen dono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcu= na uolta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, cõ tutto che non sia degno di lode, non è percio indegno di scusa. Et *per tornare a' Prencipi, & à coloro, i quali hanno in mano la auttori= ta delle leggi, dico che si come una peruersa uolgare ope nione ha introdutto che i caualieri senza cagione, et per qualunque uia si fanno lecito di offendere altrui.* Cosi *mi par di uedere anche in loro introducersi una tale usan= za; che ne eßi castigano i cosi malamente operanti, ne uogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, cõ co mandamenti, & con prigionie uietando all'uno, & all'al tro il procederpiu auanti.* Et *là doue per giustitia doue rebbono castigar l'uno, & dar ristoro all'altro, à quel che castigar douerebbono porgono fauore aßicurandolo dal nimico, & all'altro fanno oppreßione, legandogli le mani.*

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomi ni alcune leggi uniuersali; & sono si fattamente impre se, che per alcuna legge scritta, o particolare, non possos no esser cancellate. Et *fra le altre leggi, delle quali la na tura ha informati i generosi cuori, questa è una principa le, che eßi per li loro* Prencipi *hanno da esporre lo haue re, & la uita; ma che l'honore lo uogliono seruare per se, ne intendono che quello ad alcuna humana legge deb= bia essere sottoposto;* Hanno *in bocca quel sacro detto.* L'*honor mio non lo daro à niuno: il che anchorche à* Dio *principalmente si conuenga, si conuiene anchora à colo ro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla*

ſimiglianza di Dio. Et *qual ſi puo moſtrare piu uera imagine, & piu certa ſimiglianza di lui, che il confor= marſi alla ſua natura? Queſta legge uniuerſale, che io dico, la oſſeruano i caualieri honorati, che come ſi ſen= tono carico di honore, abbandonano le citta loro, & i loro* Prencipi; *laſciano i loro beni; & ſe ſteſſi condan nano a uoluntario eſilio per ſeguitar la legge dell'ho nore.* La *qual coſa uedendoſi apertamente coſi eſſere, non dee alcun* Prencipe, *non dee alcuna citta, non dee al= cun maeſtrato cercar di uoler fare alle perſone di hono= re offeſa per uia di comandamenti; o altra:* Che *da' co= mandamenti fatti, che altri non ſi riſenta per diſcari= co del ſuo honore, neceſſariamente una di due coſe ne ha da ſeguitare; o che il caualiere obidendo dishonorera ſe; o che diſobidendo, ſara poco honore al* Prencipe. Et *quã do altri penſaſſe con bandi o con confiſcatione de' beni pu nirlo di quella diſobidienza, non ſo quanto ſi haueſſe da cõmendare: che cio ſarebbe un uoler caſtigare perſona per eſſere geloſa del ſuo honore.* Douerebbono *i coſi ec celſi animi eſſere non ſolamente non puniti, ma honora ti, & eſaltati.* Che *come potra penſare alcun* Signore, *che debbiano eſſer geloſi, & gagliardi difenſori dell'ho nor di lui quelli, che non faranno ſtima di conſeruare il loro proprio?* Et *come douera egli credere che debbia= no eſporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla degnita del nome loro?* Hanno *i* Si= *gnori da far giuſtitia, & da uſare in quella ogni ſeueri ta in tali caſi.* Et *la loro giuſtitia ha da eſſer tale, che debbono coſtringere colui, che ha fatta la triſtitia, à da re allo ingiuriato ogni ſodisfattione.* Che *ſe ne' debiti de'*

danari fanno che altri renda quello, che è di altrui; Et se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si potendo far restituir la uita, la compensano con una altra uita; non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto conto facendo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare à chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione del l'honor suo. Ne con tutto questo direi io che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura à colui, che ha quel mancamento commesso, o punendolo con pene corporali, o dishonorandolo: et degradandolo procedendo in si fatti casi come si fa contra i ladri, & cõtra gli assassini, à quali si tolgono le cose altrui mal tolte; & poi nella persona si puniscono. Et qual furto? & quale assassinamento puo esser maggiore di quello, il quale altri cerca di fare nello honore altrui? fermamente niuno ne puo esse maggiore, da che et lo hauere, & la uita all'honore si pospongono. Et pertãto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della openione mia intorno alla materia, che da uoi Signore Eccellentissimo mi è stata proposta; Et in quella tanto

maggior=

maggiormente mi confermero io, quanto io sentiro che ella dalla auttorita uostra uenga ad essere aprouata.

RISPOSTA SECONDA.

AL SIGNOR MARCHESE

DEL VASTO.

O ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illustrißimo; che uedendo uoi i molti abusi, che da' caualieri si seruano come per leggi nelle querele particolari, che tutto di ci occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, à uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti: & che con nuoue costitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che à uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno mestiero, & la maniera medesimamente della riformatione. Il che ho fatto io riducendo in breuita quello che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tanto uolentieri, che se cosi sara buona la mia openione, come pronta è stata la mia uolunta, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia essere approuata. Et gia sono io quasi sicuro, che ella debbia esser riceuuta per buona, dapoi che dal bellißimo

giudicio uostro ella è stata piu uolte commendata. Io ho fatto infino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora quello che da far ci rimane è, che l'opera uostra appresso lo Imperador sia tale; che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: accioche i caualieri, i quali gia stanno con disiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente cauallereschi, per mezo uostro impetrandola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come à riformatore della caualleria.

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

El libro delle leggi de' Longobardi si truoua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore uenuto in Italia riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che gia da' Lõgobardi erano state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimento. Or se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite, & se hanno in altro tẽpo hauuto bisogno di riformatione, le maniere che hora in Italia si tengono intorno à gli abbattimenti ne hanno troppo piu che di bisogno. Che questo costume di combattere, il quale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non puo homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole non possa

costringerlo à uenire à battaglia. Et direi io *che perauuentura sarebbe ben fatto, che la* Maestà V. *douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi.* Di che *anchor* Aliprando Re de' Longobardi *biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le poteua leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso, che à quella si possa uenire.* Ma *ben dico, che cosa conueniente è, che non ci si uenga se non in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua. & che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati, & le cagioni siano espresse, per le quali siano conceduti. & in quelli siano dati gli ordini & le maniere, che si habbiano à douere osseruare.* Il *che far douendosi, è mestiero primieramente dimostrare quali siano quelle cose, le quali habbiano bisogno d'esser regolate, & riformate.* Et *io il farò incontanente quelle proponendo & soggiungendoui i rimedij di mano in mano.*

E' *prima da sapere, che la istitutione de'* Duelli *non è stata fatta per altro, se non à fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, & non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si possa pruouare.* Ne *in tutte le leggi de'* Longobardi, *che furono de gli abbattimenti introduttori in* Italia, *ne in quelle di* Carlo Magno, *ne in quelle, che dette ho di* Othone, *ne nelle costitutioni di* Federigo Imperadore *(che da que'* Re, *& da questi* Imperadori *truouo essere state scritte leggi di* Duelli) *Da alcuni di questi dico nõ*

truouo, che abbattimenti si concedano se non per inquisitione di uerita, & per cagioni che meritino inquisitione. Hor a' nostri di le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati sono non per inquisitione di uerita, ma per uendetta; che come huomo da altrui si sente offeso, cosi allo abbattimento si ricorre. il che per mio auuiso è fuori d'ogni ragione. Che non si conuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'auttorita de' suoi priuilegij, i quali sono conceduti per far giustitia, & diritti giudicij, gli huomini siano con publici spettacoli condutti alla beccaria. Giusta cosa è che nelle cose, delle quali humano giudicio non ne puo uenire in cognitione, per uia di arme se ne cerchi il giudicio di Dio: il quale è uera giustitia, et infallibile giudicio. Ma non si conuien gia, che per la medesima uia si apra la porta alle uendette, hauendo massimamente esso Dio onnipotente riserbato à se cotale officio. Che aprendosi gli steccati à chi cerca di uendicarsi, si uiene à torre à Dio quello, che è suo. Il che in alcun modo non si dee fare, ne comportare. Et pertanto la Maesta uostra in questa parte potrebbe (per mio parere) fare una tale ordinatione.

Che i Prencipi, & i Signori sottoposti alla Maesta uostra & al sacro Romano Imperio non diano campo ad alcuno, che prenda querela per intentione di uendetta.

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, il quale è, che come alcuno è mentito (quantunque minima sia la cagione della mentita) cosi incontanente si ricerca la pruoua delle arme. Il che nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione; conciosiacosa che la natu

ra della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto. Et di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uien data imputatione. Ne la mentita è graue, se non quanto è graue la cagione, per la quale ella uien data. Là onde per mentite altri non dee essere obligato ad ordinario risentimento di arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uengono date, se elle meritino abbattimento, o no.

Le cagioni ueramente, per le quali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & à me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte. Et quando non sia di questa natura, nõ istimo io che abbattimẽto gli si conuenga, che non si dee mettere huomo à pericolo di morte per cagion, che non meriti morte.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimoniare, che per una tal giustificatione si possa prẽder la pruoua dello steccato. Il che mi muouo io à dire con questa ragione. che se a' caualieri è piu caro l'honore, che la uita, non si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi,

che altrui uerrannodate si debbia risguardare, se elle meriteranno cotal proua.

Determinando che nõ si habbiano à cõcedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitiõe di morte, o uero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri p appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerra nell'animo, la Maestà uostra potra ordinare.

Che senza indicij sufficienti alcuno non possa essere à battaglia ricercato.

Et cio dico io non senza euidentissima ragione. che se à tribunali ordinarij, doue la pruoua è piu certa, & piu sicura, alcuno non si puo mettere alla tortura senza indicij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento à questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili à questo, che hora dirò. Io dico à Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore à colui, ho da pruouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, & lo abbattimento nostro ha da essere se egli è traditore, o no. Io uò appresso, & à colui do una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui. & colui ha da richiedermi me. Et io ho da difendere. Et la querela ha

da essere se io ho fatto male, o no à dargli quella tale ba stonata. Questo costume anchor che sia usitatissimo, à me pare cosi dishonesto, come altra cosa ch'io uegga dishone sta nella materia de' Duelli. *Che primieramente con que sto mezo altri si assicura di dare altrui delle imputatio ni, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggire la pruoua.* Poi *hauendo io à colui dato nome di traditore, col percuoterlo fuggo la querela mag giore, & so che colui prende la minore: & fuggo quel= la che merita inquisitione per una che non la merita, che non è necessario à cercar se io habbia fatto bene, o male à ferirlo, ma si bene se egli habbia il tradimento commes so.* Oltra *di questo essendo la prima querela d'inquisi= tione di uerita, & l'altra di uendetta, si lascia quella, del la quale si ha da cercar la sentenza di* Dio, *per prender quella, per la quale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio à* Dio. Si *che per tutte queste ragioni à me pa re, che à questa parte non meno che ad altra si habbia à prouedere.* Et *la prouisione per openion mia douereb= be esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incontanente douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si do= uesse riguardare.* Anzi *che nella quistion dell'attore & del reo si hauesse da procedere nella maniera che si pro= cederebbe trattandosi la causa ciuilmente.* Che *quale per uia ciuile douesse esser l'attore & il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato.* Et *che in caso di diffe= renza i* Signori *de' campi ne douessero dar sentenza.* Et *potrebbesi fare intorno à cio una tale ordinatione.*

Che *si come altri ad altrui haura data imputatione,*

che ricerchi pruoua d'arme, cosi quel tale senza altra ec cettione s'intenda essere attore, non altramēte, che se egli ciuilmente hauesse à trattar quella causa. aggrauan do i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad instanza di qual parte gli concedano, sopra la determinatione del reo & dell'attore secondo questa dichia ratione habbiano da giudicare.

Appresso à queste cose contra ogni legge, & contra ogni buona consuetudine uiene usato fra' caualieri, che di quelle cose, le quali ciuilmente si possono prouare, la sciata la pruoua ciuile, si ricorre à quella delle arme. Et cio non altronde procede, se non che i caualieri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra pruoua, che quella delle ar me loro non si conuenga. Ne sanno che cosi loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come non la adoperar quando il bisogno richiede. Ma percioche non cosi di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, o se pur capaci ne sono, non percio uogliono partirsi dalla uolgare comune openione, par cosa necessaria che la Maestà V. faccia non solamente nuoua costitutione. che per cosa, della qual si possa uenir in pruoua ciuilmente, non s'habbia da combattere, ma che anchora ella dia il carico di cio a' Signori, che dā no i campi, con una tale ordinatione.

Che i Prencipi & Signori sottoposti alla Maestà uo stra & al sacro Romano Imperio non dabbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramen to da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non si possa uenire à quella giu=

stificatione, facendo che di cio ne apparifcano atti publici.

Dopo queste cose, come i caualieri sono al campo condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra le quali cose tanto diro io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se non che per mezo di quel la il diuin giudicio si habbia à ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerita, il giudicio di lui nè cō uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et pertanto ottimamente è statuito, che il richiedito= re sia tenuto à combattere secondo la dispositione del richiesto. che à questo modo altri delle sua forze fidan= dosi non dee sperar di potere sforzare un debole, do= uendo combattere non secondo la propria sua dispositio ne, ma secondo quella di colui, il qual sara sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere inganna to, dandogli armi, le quali dalla dispositiõ del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare. Vno che tut to il tempo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuol sforzar l'aduersario suo à com batter con la mano manca. Questo dico nõ mi par che sia da comportare, percioche sotto questa elettione di ar= me ui è quella fraude, la quale ho detto, che da chi cer= ca il giudicio di Dio dee esser lontana. Io richieggo altrui à battaglia, et debbo cõbatter secondo la sua dispo sitione, & la dispositiõ sua è d'esser destro, & egli mi chiama à combatter con la sinistra. Questo, come egli è

fuor della sua dispositione, cosi è fuori di ragione, & per tanto ragioneuolmẽte io debbo poter rifiutar questo partito. Intorno à questa difficulta adunque, & à tutte le difficulta delle arme, à me parrebbe ottimamente fatto, che la Maestà V. facesse una tal dichiaratione.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimento, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che non si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbiano esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarebbe perauuentura male, ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il di auanti il giorno statuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, i quali tutto di occorrono nella materia de' Duelli: et questi i rimedij, co' quali (per openione mia) si potrebbon tor uia. Si ueramẽte quãdo anchor ad un'altra cosa si prouedesse dalla quale tutti i gia detti disordini prendono fondamẽto. Et cio non è altro, se non il sonno, & la negligenza de' Signori, i quali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti espediscono senza intender la qualita delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no: & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi à loro, essi da loro istessi si priuano della auttorita del giudicare. Et di quà piu che altronde nascono

utti i gia detti abusi. Di che io istimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maestà V. à loro mettesse una tal legge.

Che Prencipe o Signore alcuno alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio soggetto non debbia concedere abbattimento se prima non intende, che la querela sia ta le, che ella il richiegga, secondo che di sopra è stato di= chiarato; & che ella ciuilmente non si possa pruouare; & se di sufficienti indicij contra lo accusato egli non è prima certificato, facendo che il tutto apparisca per at ti publici.

Aggiugnendo anchora, che non habbiano à dar cam= po, se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, delle quali intorno à quelle querele loro sa= ranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricusano che si uenga alle arme sotto la loro giuriditio= ne, non debbono ne anche essi ricusare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi nõ sara maggiore, accioche altri non si costituisca giudice auanti che egli sia atto à giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia essere se= condo le leggi prescritte dalla Maestà V. le quali inuio= labilmente habbiano da osseruare sotto quelle pene, che à lei parra conueniente di statuire.

Io ho detto con quella maggior breuita, che à me è stato possibile alla Maestà V. gli abusi, che in luogo di consuetudine sono usurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; & come per querela di uendetta non si debbia dar campo franco. Et che a gli abbattimenti si debbia poter uenire per delitto, che meriti punitione di

morte; & per nota di graue infamia. Hò soggiunto qual debbia essere il reo, & qual l'attore. Et che per cose che pruouar si possano ciuilmente non si debbia ten tar la pruoua de gli steccati. Et da me è stato fatto un brieue discorso della elettione delle armi. & di quello, che da' Signori de' Campi nella quistion de gli abbattimenti si habbia ad osseruare. Alle quali cose quando di questa maniera sia proueduto, io auuiso che gli abbattimenti fra noi saranno molto più rari, & che saranno per querele legittime, & che di quelle se ne potrà uenire alla diffinitione. & tanto mi è occorso di dire in questo suggetto riuerentemente alla Maestà uostra, alla quale questa sola cosa aggiungerò, che essendo la Imperiale altezza adornata di due gloriosißime corone, di leggi, & di arme, ella dee con tutto lo animo riuolgersi à questa impresa, nella quale di leggi, & di arme in sieme si uiene à tratta re.

RISPOSTA TERZA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Ieri Signor Eccellentißimo hebbi la lettera uostra de XXII. *con la copia di quella di Monsignor di Orleans al Papa: per la quale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.*

Santißimo padre per lettere del Vescouo di Rodez= Ambasciador del Re nostro carißimo Signore, & padre habbiamo inteso, che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di uostra Santita le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con le quali s'è similmēte truouato (come dice il medesimo Ambasciador) una lettera di credenza in Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiūge. Quelli, che hāno detto, o dirāno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, & tristamente mentito. Et anchor piu falsamēte, et tristamēte mēton quelli, che

hãno detto,o diranno,che nelle dette istruttioni,o memo riali siano contenuti i propositi scritti per lo detto Am basciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella qua le è da notare che prima si propongono parole dello Am basciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite à cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole ram= memorate di sopra, era necessario che Monsignor d'Or leans negasse che o il Re, o egli hauesse scritto: & dices= se che o istruttione stata non ui fosse, o che ella non fosse stata tale, quale ha detto il nostro Ambasciadore, o che ella nõ fosse indrizzata à quel Lantgrauio. Ma egli nõ nega ne le lettere del Re, ne le sue, ne che istruttione ui fosse, ne che fosse mãdata da lui, ne à colui, ma solamẽte che fosse sottoscritta di mano sua, il che egli non dice che sia stato detto. Et nega che in quella fossero que' proposi ti, che ha scritto l'Ambasciadore, doue dicendo ha scrit= to, intendo l'Ambasciadore del Re: Et il uoler dar mẽ tite sopra lo scriuer del suo, & non sopra il dir dell'al= tro, & senza specificarne quali siano stati que' proposi ti, non so come proceda se non contra il medesimo, che ha scritto, infin che altro non si mostra. Che egli potreb be bene hauere scritto di quelle cose, che altri non haues se dette.

Et percioche tutta la difficulta è intorno alla istrut tione; Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleans si comprende, che ella ui è stata o del Re, o di lui. Se el la era tale, che non potesse apportar biasimo, non ueg= go perche se ne douessero far tanti romori. Se pote=

ua portarlo, non so che importi il dir che non sia sotto scritta di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re *non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto scaricar se, per incaricare il padre.* Et *se altri gli appone che in quella sia cosa, che ueramente non ui sia, doueua uenire alla specificatione di quello, che egli di negare intendeua.*

Or *per dire alcuna cosa particolarmente delle mentite.* Ne *l'una, ne l'altra (per mia openione) è legittima.* Percioche *& l'una & l'altra è data generale senza specificar persona:* Et *la seconda, oltra la generalita della persona, ha quello altro difetto anchora, che la querela; è formata confusa, et incerta.* Et *infin che que' propositi scritti dallo* Ambasciadore *non si specificano, altri non si puo risoluere della risposta.*

A' *queste cose non manchero di aggiungere, che quando anchor quelle mentite hauessero hauuto fondamento, recandosi* Monsignor *d'*Orleans *à carico quelle parole dette di se, non so come si potesse dire, che egli con questa lettera alla legge della caualleria hauesse sodisfatto.* Che *hauendo l'*Ambasciador *dello* Imperadore *dette* Collegialmente*(come egli scriue) quelle parole, à quelle si richiedeua una risposta cosi publica, come publica era stata la accusa.* Et *lo hauerne scritto al* Papa *una lettera particolare non gli doueua bastare, che egli poteua pensare, che nostro* S. *uedendo lettere con mentite non le hauerebbe manifestate, essendo piu officio suo celarle, che publicarle.* Et *se bene se ne ha hauuta notitia, non essendo quella peruenuta per atto publico, et autentico; altri uolendo potrebbe pretenderne di ignoranza.*

Quanto à cui tocchi di far risposta à quella lettera: infin che altro non ueggo, io non mi posso risoluere quale debbia essere la mia openione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua, che non essendogli quelle scritture peruenute alle mani: & non sentendosi che egli ne habbia fatto motto, à lui non s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere state intercette lettere, che à lui andauano, par che egli si possa tenere offeso, pur nondimeno la offesa tocca principalmente à chi le mandaua essendo state tolte à suoi messaggieri. Poi essendo gia Monsignor d'Orleans entrato primo in questa querela, par che anche à lui di perseguirla si richiegga. A que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere scritto il uero. Et quando quel di Fräcia habbia scritto le cose dette da q̃llo dell'Imperadore; Et quando quello dello Imperadore habbia detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra Monsignor d'Orleans, & l'auttore di questa imputatione. Et parlandosi di scritture intercette, & douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerrebbe à terminar la differenza, ne ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasciadori fosse uscito de' termini della uerita, à lui ne rimarrebbe il biasimo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre à dir intorno à questo particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è ben ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lasciamo

mo ſtare che egli ſia figliuolo di quel padre, di cui ſon fi gliuole le Muſe; ma egli fu colui, che principalmente mi introduſſe nella gratia uoſtra. Et dee queſta eſſere for ſe poca obligatione? Poi andando uoi pure appreſſo ho norandolo con l'ingegno, & con la mano, perche debbo io ritrarmi dal ſeruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore della tanta uoſtra benignita: & io penſo che ſi ſentireb be guarito del tutto, quãdo egli uedeſſe che foſte dalle opere di Marte ſi ſuiluppato, che poteſte intendere alla compoſitione di una bella comedia, da douerſi rappre ſentare alla poſterita nel ſuo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL SIGNOR MARCHE SE DEL VASTO.

Ella cauſa del Duca di Ferrandi na, quanto alla forma delle paro le mandate dalla corte io ſono della openione iſteſſa, che uoi Signore Il luſtriſsimo mi ſcriuete. Et percio che per le altre parole, che gia mandò il Duca, ſi faceua mentione della ſola reſtitutio na di lui all'honore, ſenza parlar della parte contraria & poi ſono ſtati tanto tempo, & hanno proferte queſte altre con quella coda di ſcorpione, parendomi di comprẽ dere, che lo Imperadore non ſia per ritrattar la coſa di maniera, che egli non uoglia conſeruare l'altro, Io ſono

andato pensando qual forma mi paresse piu à proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; la quale io ui diro, poi che comandato me lo hauete.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: & che la sentenza non puo essere in fauor dell'uno, che ella nō sia cōtraria all'altro, ogni uolta che i Prēcipi uoglio no dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte; & la di chiaratione per l'altra ha da esser per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia habbia da rileuare altrui, io non lo intendo. Che se lo Imperadore mi condannasse per sentenza, che io hauessi fatto ribellione: & che facesse una dichiaratione confermando la sentenza: & poi dicesse che quella à me non pregiudicasse, non so quanto io me ne potessi contentare: che se bene lo Imperadore è Signor supremo, non pare à me percio, che possa far mutare natura alle cose, & che quello, che è, non sia: & che una sentenza che io sia ribello non mi uitupe ri, saluo se egli quella non uiene à dannare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemente, che scritto ne ho un capitolo à buon proposito ne' miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, la qual dico, che ha da esser per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia, Io uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, et quella di gratia per l'aduersario mio: Et queste parole proposte al Duca sono di forma cōtraria. che elle sono di questo tenor che segue.

Nel particolar del Duca di Ferrandina sua Maestà è seruita, che per quanto si diede la sentenza in Spira ui fu cosa, che toccò nell'honor, & riputation del detto Du

ca, non gli sia pregiudicio: & non ostante la detta sentenza, il detto Duca sia conseruato nel honor suo, & essendo necessario ui sia reintegrato, rimanendo la sentenza nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronunciata.

Et essendo la significatione di quelle parole, che l'Imperador si contenta non ostante quella sentenza, che il Duca sia reintegrato: si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia: Quelle altre, che la sentenza rimanga nella sua forza & uigor, sono dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze. Intorno à quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: Et che il Duca ne fosse libero di ragione. Il che non è tanto malageuole à fare, quanto è à farlo in modo, che ad ogni uno non sia manifesta questa distintione (che il tẽtar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma uorrei ben farla tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauero l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse così.

L'Imperador dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferrandina non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particular, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica à lui, dicendolo così assolutamente senza parole di fauore, fa in-

tender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiun=
ger che uuole che rimanga in ſuo fauore, con quella pa=
rola di uoler, uiene à ſignificare non tanto giuſtitia, quã
to fauore, moſtrandoſi che cio non è tanto di ragione,
quanto di uolunta. Et à queſto modo per mia openione
lo Imperadore tacitamente uerrebbe à dannar quella
ſentenza: & il Duca ne rimarrebbe libero. Ne ſo tro=
uare altro mezo da proporre coſa, che poſſa rileuare il
Duca: Et la quale ſperar ſi poſſa, che ſi debbia ottene=
re. Queſto è intorno à cio il mio parere, il quale ri=
mettendo allo infallibile uoſtro giudicio, ui bacio le ualo
roſe mani.

RISPOSTA QVINTA.

AL SIGNOR MARCHE= SE DEL VASTO.

L Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto ueder la ſentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraſfa; & douendone con quella ueni re al coſpetto uoſtro, mi ha richie ſto à doueruene ſcriuere alcuna coſa. Di che ſenza aſpet tar nuouo comandamento continuando à quello, che ulti mamente ui ſcriſſi, dico che io ui mandai quel mio pare= re ſenza hauere anchor ueduta tal ſentenza, iſtimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Ca= raffa doueſſe eſſer fondata ſopra il dishonor Duca: ſi co

me anchora mi pare che ella sia; Et che pertanto rimanendo quella di ragione nella sua forza l'honor del Duca non potesse essere reintegrato. Ma perciò che il medesimo Capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, i quali altramente la intendono, non mi par se non bene, che intorno à ciò alquanto si discorra. Essi adunque (per quello che egli referisce) dicono, che questa sentenza è di due parti separate; Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa: che contra il Duca si dichiara, che egli ha ecceßo la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere: Et che la querela non meritaua abbattimento; Et che questo, che è in fauor del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca. Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamẽte contentarsi di quello, ma dire anche al medesimo suo aduersario che egli ha fatta ogni diligenza per uenire à battaglia, et che à q̃lla querela pruoua di arme non si richiedeua. Così dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentẽza fosse tale: Et quãdo le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confermatione dello honore dalla altra parte: Et quando le cose fossero in tal maniera io hauerei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne hò gia parlato nella altra lettera mia, & pertanto non tornerò à dire le cose gia dette, ma alla sentenza uenendo, dico, che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata. A me pare che l'Im=

perador fondi l'honor del Caraffa prima sopra lo ecce so del Duca, & poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato, che il Duca ha eccessa la parola aggiunge, Et atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fe ce tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare, dichiariamo che egli è rimaso, & rimane con l'ho nor suo, & senza carico, & infamia. Et dicendo lo Imperadore, Atteso quello, che di sopra è detto, & aggiungendo quello, che segue, io non so, che altro uengano à significar quelle parole, se non che atteso all'eccesso del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne uiene à rimanere. Cosi intendo io quella sentenza: la quale cosi essendo, non ha punto due parti separate, anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione. Et congiunta essendo, non so come il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma ne lo Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza uolendo dichiarare il Caraffa per caualiero honorato. Che ad honorato caualiere due cose nelle querele si conuien difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da uiltà. Et dichiarandosi contra il Duca, si mostra che la giustitia era dalla parte del Caraffa; & commendando la sua diligenza, gli rende testimonianza di ualore. Et quando una di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che dirò, che quando per quel decreto si uolesse intendere, che si dichiarasse, che per quella sentenza il Duca non

fosse dannato di hauere ecceßa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi: & che il Caraffa fosse anchora obligato à tornare à richiederlo. Et nõ gli bastarebbe p giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimento, non essendo mancato dal Duca di conduruisi. Et se mi si rispõdesse che l'abbattimento hauesse da cessare per rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo non era caso da permettere, che si uenga in pruoua di arme; Io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene à che fine si dica. Et piu tosto consentirei io à chi dicesse che in caso niuno non si douesse uenire in pruoua di arme, che à qual tenesse che questo non fosse caso da tale pruoua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Ne credo, che in Italia ci habbia Prencipe, ne caualiero, che senta di altra maniera. per che io torno à dire che non intendo à che fine quelle parole siano state poste in quella sentenza. Potrebbe anchora dire alcuno, che non si dee combatter per que' casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: Et che per tãto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et à questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, o l'una di esse uolontariamente ricorre al tribunal ciuile: Et non quando il giudice per debito dell'ofsicio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauẽdo i caualieri presa la uia delle arme con forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto si per lo

eccesso del Duca, come per la sua diligenza; Et che non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato. Direi che nello intelletto mio non entrano queste sottilità: che persona in un medesimo atto si possa dire di essere mancato all'honore, & di rimaner con honore: Che à me ditta un mio parere, che la sentenza del Prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata. Et quando per dishonorato mi hauerà giustamente dannato, per dir non uoglie che la mia sentenza ti offenda, et all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare. Percioche il mancamēto mio è quello, che principalmente mi priua di honore: & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non à fare, ma à dichiarar me per dishonorato: Et se il Prencipe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire. Pure io lascerò di chiarar questa difficultà à dottori, tra quali non mancano di quelli, che della auttorità de' Prencipi parlando molte uolte piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione. Et per dire intorno à cio con breuità quello, che io ne sento; Si come io ho la auttorità, & la podestà de' Prencipi per grande, per reuerenda, & p tremenda, cosi nō cape nell' animo mio, che possano rōper le leggi della natura. Et legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un suggetto. Et l'honore, & il dishonore sono contrarij. Di che è da conchiudere che huomo non puo essere insieme honorato, & dishono=

rato. Et il Prencipe può bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa. Et con questa openion mia à quello che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi conformo.

RISPOSTA SESTA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

EL caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, la quale si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore: Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia: Et percio ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtu del loro sentimento; & che di leggieri si possa compendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Il che ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta, Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auuiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro; non potendo uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uitupcrato: dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna

dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne manchero di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrera, che possa essere al proposito. Io ui scrißi pur hieri una altra lettera mia in questa medesima materia sopra la sentenza dello Imperadore ad istanza del Capitano Gio. Maria da Padoua, il quale la ha hauuta per douerla portare. Et percioche egli mi disse di hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuero quello, che non mi souuenne di dire à lui: che uenendo quel consulto, se mi sara mostrato potra per auuentura esser non senza seruigio del Duca. Che mi ricorda gia che l'Alciato scrisse anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io quel consiglio ueduto, & notate delle cose, che non mi piaceuano, gli fu rimandato insieme con un poco di scrittura della openion mia: & egli humanißimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

Quanto ueramente à gli scritti dell'Alciato che mandati mi hauete, diro breuemente tutto quello che suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l'uno è, che l'attore se non pruoua la intentione sua si intende hauer perduta la querela. Il che confesso esser uero, quando da lui manchi di uenirne à fare, o di farne la pruoua. Ma se dal reo manchera il combattere, non si douera dire se non che egli perditore habbia da essere condannato. Si che non tanto dal reo, & dallo attore, quanto dal cercare & dal fuggir la battaglia si douera giudicare quale con honore, & quale con dishonore ne rimanga. L'altro è, che dopo le XXIII. hore essendo i Padrini

gia tra loro accordati, dal Cardine mancò il combattere. A questo non posso rispondere: che non ho gli atti fatti al campo; ne ho di quelli memoria. Ma ben dirò, che parlando di quella hora, & non facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza combattere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire, che p openiõe di lui ella scorresse per difetto di colui, per cui egli scriue: che se egli altramente hauesse sentito, non lo hauerebbe passato con silentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io sono tornato à uedere il parere che uoi Signore dato hauete in questo caso: Il quale nõ è da quella scritta offeso in parte alcuna. Anzi dalla uista di quella la degnita di quello piu chiaramente risplender si uede.

RISPOSTA SETTIMA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

IL Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferrandina; Et douendo uenire à uoi S. Eccellentissimo mi ha con istãza richiesto, che io alcuna cosa ui scriua in seruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al Duca, & alle cose sue. Et pur nondimeno non ho uoluto mancar di sodisfargli di questa lettera. La

quale douendo io ſcriuere , non entrero nel particolar del Duca , ſapendo quanto malageuole ſia il parlar di una ſentenza data da un ſupremo ſignore contra un ſuo ſoggetto, & uaſallo. Ma ben diro, che queſta malageuo lezza procede da adulatione di perſone, che per auttori ta, et per grauita uogliono eſſer uenerabili, le quali han no laſciato ſcritto , & uogliono tenere che la uolunta del Prencipe dee eſſere tenuta per legge : & che l'error del Prencipe ſa equità . le quali coſe non ſo come à dirle ſi ſiano aßicurati : ne come le loro penne iſteſſe le habbia no ſcritte ſenza roſſore. Che qual piu peſtilentioſo mor bo puo eſſere, che una tal ſentenza? Et uorremo noi di= re che queſti coſi fatti ſiano dottori di giuſtitia ? o pur di iniquita? che ſe legge non è altro , che una infallibil ragione, che comanda le coſe honeſte , & uieta le con= trarie , come douera eſſer tenuta per legge una uolunta da ogni ragion ſeparata ? Et ſe è errore, come puo eſſe= re coſa diritta? Et pur coſi ſi dice da coloro. Ma io che non tanto diſidero di eſſer dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano , quanto di quelle della natura , in quanto à queſta ſentenza di far legge , & diritto mi accordo anzi col diuin Platone : Il qual non uuole che Prencipe faccia legge ſenza conſiglio di ſauij. Et inten= dendo che la natura dell'huomo dee eſſer dalla ragion go uernata : Et che la ragion uuole , che quale ha da fare alcun giudicio ſia da ogni affettione lontano: Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte , non hauro mai per giuſta ſenten= za quella, che con queſti ordini non ſia ſtata data. Et ha uendo il Signore o per uolunta, o per errore fatto tor=

to giudicio, non diro che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta: Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellar si debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine hauesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire senon che egli fosse stato ingiusto. Et questo dico io non per altro, senon per parlar contra questa abomineuole parola; Che tutti i detti & tutti i fatti de Prencipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uogliamo uedere quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono à Prencipi loro, che noi facciamo à nostri: Et che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori. Et pur de' Prencipi antichi, che uiuendo da ogniuno erano lodati, biasimano molte delle opere loro. Donde è cio? uogliam noi forse dire, che quelle infin che uissero fosser buone? & che morti essi diuentassero cattiue? Non gia; Ma la morte de' Prencipi scioglie le lingue, le quali mentre che essi uiuono, stanno legate. Perche si uede quanto sia dannevole quella openione, che la uolunta de' Prencipi faccia legge, & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quella legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lingue, nõ mi so imaginar pche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che nõ habbiamo da conoscere il uero: Et conoscẽdolo, non so pche, et ragione, et amor di uerita nõ ci debbiano prima

che morte tagliar quel nodo,che le lingue ci tiene impe= dite. Et *io dico tanto maggiormente,quanto il giudicio di noi si ha da far molte uolte non tanto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli,che uerranno pres so à noi.* Et *io sono sicuro che* Prencipe *alcuno(per grã de che egli si sia) non abbagliera la uista della posterita in maniera,che se io huomo priuato hauero cosa alcuna ben detta,ella non debbia esser per buona approuata.* Et *se essi ne haueranno dette,o fatte di ree,per ree non hab biano ad esser conosciute.* In *questa guisa adunque dico io douersi poter fare.* Che *nelle operationi de' grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttori= ta della grandezza,& la qualita delle persone,si dee cõ la regione misurare quali siano quegli atti,de' quali al= tri si duole.* Et *quando il* Prencipe *sia legittimamente proceduto, corregger si uuole chi se ne lamenta,& far lo rauuedere del suo fallo.* Se *ueramente il* Prencipe *ha disauuedutamente alcuna cosa operata,potendosi per al cun mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si douerebbe fare.* Et *quando egli si uo lesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro douerebbe essere all'offeso,che il mondo fosse chiaro del la uerita,massimamente nelle cose dell'honore.* Del *qua le mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uni= uersale openione, che in alcuna particolar dichiaratio= ne.* Et *tanto sia detto del parer mio in generale di quel= lo, che il* Signor Cesare *mi ha richiesto in particulare.* Et *se forse il mio paresse troppo lebero parlare:* Io *di= rei che egli non è in parte alcuna troppo libero; percio= che io mi credo di uiuer sotto legittimo* Prencipe *; & le*

gittimo Prencipe istimo esser quello, sotto il quale ogni huomo puo sentir cio che la ragione gli ditta, et dir quel lo, che egli di ragion sente.

RISPOSTA OTTAVA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Opra i cartelli che mandati mi hauete: Io ho da dire Signor Illustrissimo, che (per openione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodita di incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una soperchiaria è lecito rispondere con una altra soperchiaria. Et come à parole dette lontano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere. Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscrittura, cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se sospetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di openione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Prencipe di dare à me imputatione di alcuna infamia, nõ so pche nõ mi debbia esser piu cõportato à me di ripulsarla che à colui di darlami. Ma pur (cõe che sia) in questi due casi si tiene che altri non sia obligato à ri=

sponder di presente. Or *se il caso dello* Albarano *in alcu no di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legitti mamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che di ce l'aduersario, che egli ha di hauer detto il uero.* Quã *do ueramente ella non fosse contenuta ne' casi, che detti ho, io direi che ella fosse poco legittima: & per tale do= uerebbe ella essere stimata se l'aduersario suo nella ri= sposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco aueduto risponder suo uiene in certo modo ad hauergliele approuata.* Et *io sopra la risposta di colui ho formata la replica secondo che ho potuto, non hauen do altra informatione che i semplici cartelli.* Ne *infor matione potrei io hauere intera in questa materia sen= za parlare con l'istesso* Albarano. Et *quando io da lui fosse potuto essere informato, hauerei forse poste delle cose che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho po= ste.* Et *in somma di questa mia risposta non so prometter mi sicurezza niuna:* Ne *uorrei che ella per non intende re io piu auanti desse cosi le arme al nimico da riuoltar le contra di noi, come istimo che egli ce le habbia date à noi contra di se.* Quale *ella mi è uenuta fatta, tale la mando.* Ne *diro altro, senon che per non essere stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pa re di hauerla fatta sognando.*

CARTELLO.

Io *ui scrissi il primo di* Maggio, *& diediui una mentita sopra quelle parole uostre che quello, che io diceua non era ben detto.* Et *uoi in risposta fate una lunga scrittu ra con molte mentite, quasi come non la prima, ma le*

molte

molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite anchora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in generale, che à uoi non è lecito di proporre parole per me: & poi dar mentita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella non dee uscire auanti che altri parli. perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tanto legittima, che alcuna mentita uostra à me non dee piu poter pregiudicare.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che à me non si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentito che io mentiro uolendo dir che io lasciaßi di darui mentita per essere in presenza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti: che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi ritenesse da farlo.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragione della memoria mia, contra la quale, & contra la intention mia hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, o sapessero, o uelessero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori straboccamenti, & mali costumi ui rispondo, che mentite.

A quello anchor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, & il male accostumato, ui rispondo che mentite, & mentite, & menti=

te: & di queste, & di tutte le altre cose, delle quali ui ho dato mentite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mentite, & mentirete, quante le hauete dette, le dite, & le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & misurate le mie con le uostre, quali siano piu di numero, & di piu peso.

Ma percioche mostrate di hauer la prima mia mentita per nulla, per non la hauere io data allhora in presenza, ui dico che oltra che conuenienti rispetti mi ritennero, in iscrittura si possono dare mentite delle cose dette in presenza: ne uoglio altra testimonianza, che quella di uoi medesimo, che nel cartello uostro cercate di darmi mentita delle parole le quali dite che io dissi allhora: Et che uoi allhora mi rispondeste senza mentita. Si che con la testimonianza di uoi medesimo uenite ad essere il ben mentito: & col uostro esempio multiplicatamente mentito.

RISPOSTA NONA.

AL SIGNOR DVCA DI SAVOIA.

VOI mi hauete commesso S. Illustriss. che io debbia uedere i punti delle differentie, che sono fra Mons. di Bellaguardia, & mons. di Scros, et che sopra quelli io ui debbia dire il parer mio, con intentione di uoler met

ter fine alle lor querele. Laquale impresa io ho tolta uo lẽtieri, non tanto perche io mi conosca atto à poterui so disfare, quanto percioche io disidero di seruirui, & ho caro di essere istrumẽto ad una cosi Christiana opatione.

Nella lettera adunque di Mons. di Bellaguardia si contengono articoli. xxi. De' quali Mons. di Scros par. che di. ix. si tenga offeso. che di tanti fa mentione nel suo cartello. Di questi soli adunque trattero, lasciando gli al tri da parte, poi che da loro querela non ne resulta.

Nel quarto articolo della lettera gia detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustification sua di= ce, che per quelli Signori, i quali erano appresso Mons. il Prencipe uostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma per= cioche puo essere stato contrario à lui, & non alla forti ficatione del castello, si uorrebbe ueder pruoua piu par= ticolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo è, che se quelli della terra haueua= no rissa co' soldati del castello, anchor che fossero cin= quanta, o cento contra uno, o due, o tre, che Monsignor di Scros prendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauori uno contra tre, & che gli cõ dusse à far pace. Il che è molto diuerso dal fauorire cin quanta, o cento contra uno, due, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si contiene che Monsignor di Bo gli mandò à parlare à Monsignor di Bellaguardia perche fossero amici insieme, et insieme si aggrandissero. Et Monsignor di Scros di questo si risente in caso che Monsignor di Bellaguardia dica che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Monsignor di Bellaguardia questo non dice, anzi si riporta ad una lettera. Perche non dicendo senon quanto nella lettera si contiene, in questo articolo non ci rimane ne ingiuria, ne carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'undecimo articolo si dice che Mõsignor di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di risposte molte male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsignor di Scros.

Et Monsignor di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli à quelle si rimette, & al riporto di chi portò le lettere. Di che si doverebbono ueder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Monsignor di Bellaguardia dice che Monsignor di Scros gli ha detto, che Monsignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Monsignor di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Monsignor di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Monsignor di Granuela. Et non nomina Monsignor di Scros. perche io non ueggo come si pruoui che egli habbia quelle parole dette. Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Monsignor di Bellaguardia nell'articolo quintodeci mo dice che molti della terra gli hanno detto male di Monsignor di Bogli, & di Scros, ma che non uogliono essere scoperti.

Mons. di Scros rispõde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa che tocchi l'honore.

Monsignor di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. Là on de questo articolo può passare senza molta contesa.

Mons. di Bellaguardia dice nella lettera allo artico-lo diciottesimo, & conferma nella giustificatione, Mon signor di Bogli essere stato à un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto prouision da Cesare.

Mons. di Scros di questo prende querela.

A Monsignor di Bellaguardia par che si conuenga producer la pruoua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice che egli non ha mai commesso crimen lesæ maiestatis.

Mons. di Scros risponde risentẽdosi se dice per loro, che eßi habbiano mai fatto mancamento allo Imperado-re, o habbiano commesso crimen lesæ maiest. Et Mons. di Bellaguardia soggiunge nella sua giustificatione, che esso Mons. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due cose: l'una è la prouision, che dice Mons. di Bellaguardia, che ha hauuto Mons. di Bogli dallo Imperadore. Il che prouandosi, & hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licentia, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di uoi Signore Illustrißimo, laqua

le se si debbia chiamare crimen lesæ maiestatis, o altramente io lascero interpretarlo à uoi.

L'ultimo articolo è, che Monsignor di Bellaguardia dice, che il Signor Marchese fauorira piu i giusti senza macchia, che gli altri.

Et Monsignor di Scros si risente, uolendo Monsignor di Bellaguardia dar loro imputatione che habbiano macchia.

Monsignor di Bellaguardia nella giustificatione non tocca questa parte. Et io intorno à cio quanto all'essere o non esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Mõsignor di Bogli habbia commesso mancamento (come è detto di sopra della prouisione) uerso lo Imperadore, egli senza dubbio alcuno rimane macchiato. Se questo ueramente si dice per la gia detta contumacia uerso di uoi Signor loro, à uoi lascero medesimamente interpretare, se incorsero in macchia, se furono restituiti, & se dopo la restitutione il nome di macchiati loro si conuenga.

Et per determinar questi due ultimi articoli si uorrebbe sapere quello, che Monsignor di Bellaguardia habbia inteso di dire per quelle parole.

De'noue articoli proposti (come uoi Signor Eccellentißimo hauete potuto uedere) due se ne possono lasciar da parte, come quelli, i quali necessariamente non contestano querela: & sette da dichiarar ne rimangono. Alla dichiaratione de'quali se uorremo uenire, perauuentura alla pace, che si disidera non si potra peruenire. Là onde senza andar piu rinouando le ferite, meglio sara uedere di consolidarle. Il Signor Marchese propose i passati giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il

consiglio suo io non sarei si presontuoso, che ardißi di proporre partiti nuoui, se delle altre cose non fossero passate dapoi. Benche ne con tutto questo intendo io di proporre nuouo partito, ma di producerne uno, il quale par che da Monsignor di Bellaguardia sia stato proposto. Et è di tal maniera. Esso Mons. di Bellaguardia nel processo formato contra il Capitano Cesare di Albenga dice, che Mons. di Scros è fedelißimo suddito uostro, & dello Imperadore. Or à me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera, con una altra lettera ui si douesse metter fine, scriuendo Mons. di Bellaguardia al S. marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauendole gia in publici atti fatte registrare, non mi par che debbia far difficulta di dirle anche in una lettera. Et Mons. di Scros hauendo la sodisfattione di quello, che piu importa, si douera contentare senza andar cercando tante particolarità. Vero è che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Mons. di Bogli, quelle parole si douerebbono scriuere di amendue. Et ogni uolta che questa openione mia sodisfaccia à uoi Signore: & che ui piaccia di interporre la auttorita uostra fra questi due caualieri uostri soggetti, io mi aßicuro che il S. Marchese condescendera à prender fatica di confortargli alla pace, come quegli, il quale io so che abhorrisce le querele, & gli abbatimenti.

Et cio con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia openione, la quale ho sempre da sottomettere al giudicio della sententia uostra, & della uostra auttorita.

RISPOSTA DECIMA.

AL SIGNOR DVCA DI SAVOIA.

AVENDO uoi Signor eccellentissimo uoluto intendere il parer mio nelle querele di Monſ. di Bellaguardia, e di Monſ. di Scros, io ho ſentito che non mancano di quelli, iquali cercano di leuar la fede alle mie parole, con dir che io ſono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual coſa quando io haueßi hauuto riſpetto mal hauerei ſodisfatto al debito mio, ſe domandato à dir la mia openione, io haueßi riſpoſto non ſecondo la mia openione, ma ſecondo la mia affettione. Perche riſpondendo à chi mi danna, dico che io ſono piu amico alla uerità, che à perſona che ſia: & che quando io ſono ricercato à dir parere, io eſamino le cauſe, et non le perſone. Et accioche ogn'uno poſſa giudicare ſe il parlar mio ſia ſtato per partialità, o pur per diritto giudicio, in queſta ſcrittura ho uoluto far manifeſto quello, che io ſento in queſto negotio. Monſignor di Scros ha ſupplicato per determinatione fra Monſ. di Bellaguardia, et lui, quale debbia eſſere l'attore, et quale il reo. Et uiene propoſto, che habbiate da commettere, che le loro differenze ſiano ciuilmente conoſciute. Et la openione mia è ſtata & è, che non ſi debbia in alcun modo fare una tal determinatione. Et à queſto mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico, che

essendo passati gia tra loro piu cartelli, & trouan losi essere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quasi che non rimanga à mandare se non i campi, il uolere hora fargli tornare in dietro è cosa fuor di ogni stilo, & di ogni consuetudine di caualleria. Et nelle materie delle arme non si dee procedere contra lo stilo delle arme, douendo quelle secondo le loro con suetudini esser giudicate. Et questo dico tantomaggiormente quanto (secondo che diro appresso) tra loro ui sono differenze, che ciuilmente non si possono deter minare. A' questo mi si risponde, che quello, che io chia mo stilo, & consuetudine, è abuso, & corruttela; & che pertanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi si dira che il duello tutto sia abuso, & corruttela, io rispondero che gliè uero, & ui supplichero, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate à leuare. Ma da poi che questo non è nelle uostre mani: & che à uoi non si appertiene il fare una nuoua legge uniuersale, & che uniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i caualieri corrono à duelli, douendosi trattar materia di duello, uoi Signore o douete uolere non ue ne impacciare, o trattar uolendola, trattarla con lo usato stilo, & con le usate consuetudini. Par che si dica anchora, che ne' cartelli passati fra que' caualieri non si è fatta anchora mentione di arme, & che pertanto non sono entrati nella uia caualleresca. Là onde io rispondo, che fra caualieri si tiene che le mētite oblighino alla proua dello steccato: & fra loro si usa che dalla proposta del l'uno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite, & che ella si contesti fuor di

di giudicio: & che fuor di giudicio si disputi la causa, et che ella si disputi affigēdo le scritture, ne' luoghi publici. & tra loro si fanno talhora delle eccettioni, di non uoler comparire in giudicio, se prima le passate querele non sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra que' caualieri, & sono tutte cauallaresche, & tutte lontane dal proceder ciuile. Di che chiaramente si mostra, che non solamente sono entrati nella uia delle armi, ma che anche bene auanti ui sono entrati. Ne è necessario fare mentione di arme ne' cartelli; Anzi à non la fare hanno fatto prudentemente: che pretenden do l'uno, & l'altro di essere reo, chi di loro hauesse parlato di arme, alla elettione di quelle si sarebbe potuto pregiudicare. Quante scritture Signore eccellentissimo sono passate infino ad hora intorno à queste querele tanti atti sono fatti nel giudicio cauallaresco: che chi le uolesse indirizzar nel ciuile non ne sarebbe fatto anchora niuno. La lettera scritta da Monsignore di Bellaguardia fu il libello; il primo cartel lo fu la risposta; il secondo, il terzo & il quarto sono stati repliche; il quinto è stato eccettione. Se nascera sentenza chi sia attore, & chi reo, o altre sopra altre difficulta, quelle saranno interlocutorie; le patenti de' campi saranno le citationi à concludere con termine nella causa. Il Signor del campo sara il giu dice, lo steccato il tribunale; le armi gli istrumenti, & i testimonij: Et la patente che fara il Signore sara la sententia. Or quanto siano entrati nella uia cauallaresca, & quanto rimanga loro anchora da andare, senza che io ne dica altro ad ogniuno è ageuo=

le il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si uoleua in questa materia far dichiaratione alcuna, ella si douea fare incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se ne sono lasciati passare due, & tre, & quattro, & cinque, si uiene ad hauere à quelli per un certo modo acconsentito: Là onde par che piu non si conuenga riuocargli dalla uia cominciata.

Appresso hauendo lo Imperadore commessa questa causa al Marchese, & hauendogliele anche uoi Signor rimessa per lo Maliscalco uostro, le cose passate si possono dire essere passate per ordine dello Imperadore, & uostro. Perche non par che si richieda che lo debbiate riuocare. Et hauendo il Signor Marchese conceduto questo abbattimento, con una dichiaratione di rimetterli al ciuile si uerrebbe à condannar lui, che hauesse conceduta cosa, che non fosse stata da concedere. Et se Monsignor di Scros con sua buona licentia è uenuto come buon soggetto al tribunal uostro perche habbiate à decidere sopra la differenza dello attore & del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino far torto à lui; & carico al Signor Marchese.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queste querele si da imputatione à Mons. di Bogli, che hauendo egli prouisione dallo Imperadore habbia commesso mancamento: & questa è cosa, che la inquisitione ne appartiene allo Imperadore. Et hauendola esso commessa al Marchese: & hauendone egli conceduto Duello, non mi par che à uoi si richieda di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni quãdo anchora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar ciuilmente, à me par che la ragion non uoglia, che ui si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che dirò, che le querele sono tali, che ui sono di quelle cose, delle quali non si uede che per uia ciuile se ne possa uenire alla proua? Et per dire alcuna cosa di tutti que' noue capitoli, da' quali paia che querela risulti, sopra quelli sommariamente discorrendo, dirò sopra ciascuno di essi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo mostrano che ciuilmente o prouare, o riprouare si possano.

Il settimo, & il quintodecimo sono conditionati: & non si uerificando le conditioni, battaglia non ricercano.

Il Ventesimo, & il uentesimo primo hanno bisogno che Monsignor di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potrà determinare se hanno di bisogno di Duello. Certo è che i capi sono grauissimi, & senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que' due fratelli.

Il quinto è, che hauendo scritto Monsignor di Bellaguardia, che Monsignor di Scros fauoriua i cinquanta, & i cento contra uno, & contra due, uolendo appresso giustificarsi, allega che Mõsignor di Scros fauorì uno contra tre. perche io penso che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzo decimo è che Monsignor di Bellaguardia dice che Monsignor di Scros gli ha detto, che Monsignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Questo nõ credo che si possa prouare, se non per la bocca di Mon=

signor di Scros. Et esso lo nega. Si che à fargliele confessare è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, al quale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signore Illustrissimo & in generale, et in particolare qual sia la mia openione. Alla quale uoglio aggiungere, che se bene articoli ui sono, che abbattimento anchora non richieggono, questo non fa nulla, che tanto è che uno richiegga pruoua di arme, quanto tutti. Percioche ogni uolta che que' caualieri si conducerãno in campo, non haueranno da combattere se non per la diffinitione di una sola querela.

Ne uoglio passar con silentio, che per ferma conchiusione di caualleria si tiene, che il suddito in quistion di honore non è tenuto ad obidire il suo Signore. Et per tanto in casi tali i Prencipi hanno da guardarsi da procedere con ordinationi, & con comandamenti: percioche necessaria cosa è, che da quelli ne risultino de' disordini: che obidendo i caualieri rimangono con uergogna: & non obidendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si fara ordinatione, che prema l'honore di alcuno di que' caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico non obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo di honore è tenuto à disobedire seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguira, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno à perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: ne percio si mettera tranquillita fra loro: anzi per auuentu=

ra si dara cagione à maggiori scandali.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in conchiusione, la openion mia essere per ordine di caualleria, per rispet to del S. Marchese, per riuerentia di sua Maestà, per la qualita delle querele, & per seruigio uostro, che debbia te lasciar passare le differentie di que'caualieri per quel camino, che elle hanno gia cominciato à prendere.

Et tanto riuerentemente mi è occorso di dire per uia di parere à uoi S. Illustriss. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte: che io non ho potuto lasciar di prendere in mano la penna, si per che si conosca se il parlar mio è per ragione, o per affet tione. Si anchora per hauere io in ogni occorrentia da rē der ragione del mio parere.

RISPOSTA VNDECIMA.

AL SIGNOR COMENDADOR FIGVEROA AMBASCIADOR DELLO IMPERADORE IN GENOVA.

Ssendo io stato dal S. Marchese, dō de io tornai hiersera, ho trouata S. mio la lettera uostra insieme col car tello, il quale mandato mi hauete. Et gia Monsignor Inconomo me ne haueua parlato, ma essendosi poi subita mente partito per andare à Piacenza, non potè mandar melo. Or al cartello uenendo dico, che per mio parere in quello sono di molti errori: Che prima la mentita è data senza specificar le parole sopra le quali ella uien da

ta: & le mentite tali non obligano altrui à pruoua, ne à risposta: anzi il piu delle uolte si possono ritorcere cõtra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.

Appresso il Signor Francesco dice che l'Alferez ha dette parole, per le quali pensa di pregiudicare all'honor suo. La qual cosa come egli si sia potuto aßicurare di dire io non lo intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun nõ ne puo far fede senon io. Et pertanto à chi parla del mio pensiero, io posso sicuramente rispondergli con mentita.

Poi dicendo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene à dire, che non ci è persona piu pronta à dir male di lui: si che egli si sottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela cõ la persona sua: il che uuol dire per la uia delle arme. Et per gli ordini de gli abbattimẽti all'attore tocca di eleggere la uia della proua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello; Et come l'attore ha eletta la uia delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in questo cartello proponendosi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione.

Et ultimamente si dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui: ne dice che cosa, ne doue, ne quando: perche uiene à significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et sopra questa mentita sua generalißima si puo accommodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme conclusioni, ho fatto un cartello della maniera che uederete: Et se nõ ne sarete così ben seruito, come è il uostro disiderio, accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tanto diro bene io, che con questo cartello mi assicuro di conseruare, & di difendere l'amico uostro, che à qualhora si habbia da uenire alle arme, la elettion ne sara sua senza mettere in dubbio punto del suo honore.

CARTELLO.

Signor Francesco di Torres. Io ho uisto un cartel uostro, nel qual cercate di darmi mentite sopra parole, le quali uoi non specificate: & pertanto io non mi posso risoluere della risposta. Ma percioche nel medesimo cartello si dice che io in quelle penso di pregiudicare al uostro honore, ui rispondo, che & uoi ne mentite & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando io parlo, penso di render testimonianza alla uerita, & non di pregiudicare altrui. Et del mio pensiero à me & non ad altrui si appartiene di farne fede. Et percioche dite che quelle parole sono si brutte che da altra persona, che da me non si aspettauano, dandomi in questo modo biasimo di estrema maledicenza, ui dico che mentite. Appresso doue dite, che io mento di quello che ho detto di uoi senza esprimer ne che cosa, ne doue, ne quando: Vi rispondo, che io ho alcuna uolta parlato honoratamente di uoi; Et se uolete che quelle cose non sieno uere, lascero il pensiero à uoi: Io parlaua cosi pensando di dire il uero. Ma ui aggiungo bene sopra questa uostra cosi general mentita che uoi mentite: Et di queste cose, delle quali con mentite ui ho risposto ui dico, che uoi hauete mentito, mentite & mentirete

tirete

tirete tante uolte quante le hauete dette, le dite, & le direte. Or *à queste mie mentite per essere elle sopra parole espresse, & per conseguente legittime, & spetiali; ui potrete risoluere del modo da prouar le parole uo= uostre : che io non manchero di risponderui.* Et *quan= do à queste hauerete sodisfatto, se dichiarerete la que= rela uostra, & mi chiamerete (percioche hauendo uoi proposto* Duello, *à me si appartiene di elegger le ar= me) io ui rispondero, se di ragione sara conueniente.*

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO SECONDO.

RISPOSTA PRIMA.

L *Signor Cesare* Fregoso *à due di Gennaio del* M D XXXVII. *scriue al Si= gnor Cagnino Gonzaga il car tello che segue.*

Signor Cagnino quante uol te hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pre giudicio dell'honor mio, altrettante hauete mentito per la gola: & denegādo similmente mentite. ne diro uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad

huom maligno,inuidioso,& uile,che à caualiero;riseruā domi,se da uoi nō manchera,parlar con l'arme in mano.

Il S. Cagnino à XXV. *del medesimo mese gli rispon= de nella forma seguente.* S. *Cesar* A*l primo capo del uostro cartello nō intendo p hora far risposta,giudicādo non mi esser necessario:ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco cō l'arme in mano,Io molto uolētier da uoi inuitato accetto parlar cō uoi cō l'arme in mano.*

Il S. Cesare per lungo tempo non risponde. E*t nascen do dubitatione per questi cartelli qual de' due caualieri uenga ad essere attore,& quale reo,Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti Signori d'Italia: i quali in una cōforme sentenza si risoluono,che il S. Cesare sia tenuto à richiedere il S. Cagnino à Duello.* E*t che al S. Cagnino la elettione delle arme si appartenga.* D*apoi il S. Cesare l'ultimo d'Aprile del* MDXXXIX. *publi= ca una sua scrittura sotto nome di manifesto:& con quel la insieme una lettera patente del Re Christianißimo, il quale facēdo fondamento sopra parole del S. Cesare,che ha detto hauer testimonij,che il S. Cagnino ha detto mal di lui:& sopra una lettera pur appresentatagli da esso S. Cesare per lettera del S. Cagnino,dichiara che il S. Ce sare ha sodisfatto al debito di Caualiero:& che il s. Ca gnino è stato di ragion mentito:*E*t che à lui tocca il do= uersi risentire.* E*t anche publica una lettera del S. Mar chese del Vasto:nella quale si dice,che hauendo il S. Cesa re scrittura autentica,che il S. Cagnino habbia detto mal di lui,egli lo ha giuridicamente mentito.*

D*opo la openione di un Re,& di tanti Prencipi essē do io domādato à dir la mia openione di quello,che io sen*

ta in questa materia, uolēdone io parlare, la mia potrebbe parere opera presontuosa. Il che confesso io che cosi sarebbe quādo l'openiōe del Re, et di que' Prēcipi apparissero cōformi. Ma essēdo i lor pareri diuersi nō mi parche mi debbia esser disdetto il dire p qual cagiōe à qual delle due openiōi l'animo mio si inchini: Essēdo massimamente l'auttorita cosi diuise, che se dall'un cāto ui è piu eccelsa degnita, dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venendo adunque al caso proposto dico che fra i dubbij, che intorno à q̃llo possono nascere quello, mi par principalmēte che sia da considerare, se per li cartelli, & altre scritture fin quà passate sia contestata querela, alla quale abbattimēto si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitiōe d'arme, anzi che querela infino ad hora nō ci apparisce niuna. Che primieramēte dicēdo il S. Cesare che il S. Cagnino ha mētito quāte uolte ha detto, o scritto, o fatto dire o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, nō per cio esprime cosa, sopra la qual egli intēda di dargli mētita; ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa ne detta, ne scritta. Donde nō si potendo intēdere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dir che legittimo sia il suo risentimēto. Poscia dicēdo che denegando il S. Cagnino mente, & nō dichiarando, qual cosa denegādo menta, da queste cose piu che dalle prime nō se ne trahe cōchiusione ueruna. Et ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, ne sponendo cosa, di che egli parlare intenda, non ueggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auāti che à quella si uenga. Et non ha caualiero da conduruisi per douer

poi con le arme in mano la cagion sentire: che ella potrebbe esser tale, che abbattimento non le si richiedereb be: o che se altri prima sentita l'hauesse, non si sarebbe condutto in isteccato, potendosi per altra uia la querela acquetare, o determinare. Ne perche il Signor Cagnino accetti di douer parlar con lui con le arme in mano si dee dir percioche querela alcuna se ne formi, che egli nõ esprime cosa alcuna piu che si faccia il Signor Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altrõde procede, se non acciohe non si paia che egli schifi di conducersi col S. Cesare in pruoua di arme. Il che non dee bastare à far che due caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno à dire: che querela infino ad hor non ci apparisce. Et che per conseguente non ueggo che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Ma percioche pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose à Duello appartenenti. Io nõ mãchero di dir & sopra queste mentite & sopra queste arme quello che io ne sento, quasi presupponendo che à Duello si habbia à uenire, da poi che à cosi douer fare sono ricercato.

Per la parte adunque del S. Cesare si puo dire che essendo gia confermato stilo fra caualieri, che quale è mẽtito colui si intenda essere attore, hauendo il S. Cesare dato mentite al S. Cagnino, dubbio non è che al S. Cagnino, come à mentito, non si conuenga domandare il S. Cesare à battaglia. Et tanto maggiormente, che uedendosi il S. Cagnino à quelle mentite non hauer risposto, per quel suo silentio par che egli quelle uenga à confermare per legittimamente date, poi che non ha hauuto che rispondere per

iscaricarsi di quelle.

Appresso dichiarandosi per la patente del Re che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero, si uiene à dichiarare, che egli nõ ha da far piu auãti: che se à lui rimanesse cosa à fare, egli al debito di caualiero non hauerebbe sodisfatto. Et aggiungendosi che il S. Cagnino è stato di ragion mentito, non si ha da intendere altro, se nõ che secõdo lo stilo de' caualieri mẽtiti egli debbia chiamare il S. Cesare à battaglia. Il che anchor piu chiaramẽte si uiene ad esprimer per quelle parole, che al S. Cagnino tocca il douersi risentire: Che quelle altro non significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, et eßi amẽdue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autentica sentenza data dal loro giudice competente, dalla quale non ui sia alcuna appellatione.

Poi conformandosi cõ questa sentenza la openione del l'Eccellentiß. Marchese Prẽcipe principale dell'armi Imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare perche al S. Cesare nõ rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tanto par che in fauore del S. Cesar si possa dire. Et anchorche in prima uista cio possa altrui parere uerisimile, pur nondimeno à chi piu diligentemẽte il tutto uorra esaminare, douera manifestarsi la uerita essere in contrario: Il che speriamo di douer incõtanẽte far apparire

Et prima è da sapere, che p dispositin di leggi gli abbattimẽti sono cõceduti, et da' caualieri si debbono essercitare per giustificatione del uero: & per cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione. Ne dee alcuno con

ducersi in proua d'arme se non p graue, & espressa que rela. Et cercando il S. Cesare di dar mentita sopra paro le non espresse non opera nulla. Percioche essendo la men tita propriamente repulsa di ingiuria, à uoler quella ri buttare è necessario che la ingiuria apparisca, accioche le risposta non sia fatta senza che si sappia la proposta Et dando egli quella mentita sopra quante uolte il S. Ca gnino ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honor, quella uiene à dar sopra paro le generali: Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui hono re; Et potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose delle quali altre potrebbono esser uere, & altre false: Et altre dette ad uno, & altre ad altro fine; Et altre poten dosi ciuilmente prouare, & altre non si potendo; Et ad altre conuenendosi pruoua d'arme, et ad altre no; è neces sario che colui, il qual risentir si uuole, si risenta di cosa particolare, & espressa, accioche l'aduersario si possa ri soluere se egli uuol prendere la pruoua di quella, & in qual modo di prẽderla gli si conuenga. Et chi altramẽte fa stãdo in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta spe tiale. Anzi chi cosi scriue, se uuol pseguir la querela, ha da tornar à scriuere, & da dichiarare quale sia q̃lla co sa, sopra la quale egli intende di dar mentita, se non uuo le che ella rimanga di niun ualore. Di che per queste ra gioni io ho tal mentita per nulla, et di niuna forza da po ter metter carico addosso al S. Cagnino.

Per una altra ragion anchora è nulla quella mẽtita. Che à uoler aggrauar altrui cõ mentite è necessario an

chora di affermar che egli habbia detta cosa, la qual di cēdo egli habbia mētito. Il che nō fa il S. Cesar; ma il parlar suo è tutto cō cōditiōe. Che il dir quāte uolte hai detto mal di me, tāte hai mētito, uiene à significare, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mētito; se quattro, quattro, se nulla, nulla. Cō lequali parole nō cōcludēdosi, ne affermādosi nulla, la mētita medesimamēte nulla cosa afferma, et cosi necessariamēte nulla uiē à rimanere.

Dopo la prima mētita generale, et cōditionale ne seguita un'altra pur della medesima natura. Et denegando similmēte mentite: che il dir denegādo, et non esprimendo che, fa il parlar generale. Et nō uolendo dir denegando, altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar cōditionale. Oltra che dando la mentita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Cesare tocca di prouare che il S. Cagnino habbia, et nō al S. Cagnino che egli nō habbia detto, o scritto mal di lui, Et negādo il S. Cagnino d'hauer detto o scritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et inguria nō gli facēdo nō puo essere mentito. Che dādosi le mētite p repulsa di inguria, nō obligano altrui à proua se in tal modo date nō sono. Anzi dandosi altramēte diuētano ingiurie, et cō nuoue mētite possono esser ributtate. Essēdo adunque tali le mentite date dal S. Cesare; et nulla affermādo, et à nulla ristringēdosi, et dalla propria lor natura partēdosi, sono di niū ualore, et al S. Cagnino nō possono mettere alcuna obligatione.

Ne dee giouar al Signor Cesare che il S. Cagnino à quelle mentite non habbia altramente risposto, che à quelle generalita, et incertitudine di parole non si conueniua far spetial ne certa risposta. Et se il Signor Cesare la

uoleua tale, doueua esporre, & dichiarar quello, sopra che intendeua di dar quelle mentite. Et se uoleua che il S. Cagnino alcuna cosa negasse, egli la doueua afferma re. Et nõ hauendo il S. Cesare cosa ueruna affermata, Il S. Cagnino non haueua che negare. Poi il S. Cagnino ha risposto quãto si conueniua, dicendo Al primo capo per hora non intẽdo far risposta, giudicando non mi esser ne cessario: & disse per hora, come uolendo dire, quãdo uoi esprimerete, o affermerete cosa particolare, & io parti colarmente ui daro risposta. Et ben disse giudicando non mi esser necessario; che non essendo quelle mentite legitti mamente date, risposta non ui si richiedeua.

Questo è quanto intorno alla prima parte del cartel lo del S. Cesare mi occorre à douer dire. Et alla secon da uenendo, doue egli parla di parlar con le arme in mano, Io non saprei che altro dirmi, se non che à qualho ra à Duello fra loro si douesse uenire, la elettion delle ar me douerebbe essere del Signor Cagnino. Et che il Si gnor Cagnino medesimamente hauerebbe à sostener per sona di reo. Che non operando nulla quelle mentite: Et parlando il Signor Cesare di arme, & di uillanie, par che si oblighi à douergli dir uillania con le arme in ma no. Poi essendo due le uie del prouare, l'una ciuile, & l'altra dell'arme, certo è che all'attor si richiede di eleg ger qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore, & chi chiama altrui in giudicio è attore. Et co me altri elegge il giudicio delle arme, cosi all'aduersario suo tocca la elettion di quelle. Or qui il Signor Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme par lando, uiene ad eleggere il giudicio delle arme. Et

quel giudicio eleggendo, chiama il Signor Cagnino dal ciuile à quello de gli steccati. Et chiamando egli, al Signor Cagnino si appartiene di rispondere. Et essendo il chiamar proprio dello attore, et il rispondere del reo, egli uiene à farsi attore, & il Signor Cagnino à rimaner reo: Et come reo dee aspettar di esser chiamato: Che il Signor Cesare non solamente nel cartello mostra hauere intentione di uolergli dir uillania, ma nel suo manifesto anchora dice hauer da dire, & da combattere alcuna cosa di piu. Hauendo adunque egli da dire tante cose, & da combattere: Ne sentendosi il Signor Cagnino hauere da fare altro, che da udirlo, da rispondergli, & da difendersi, ragioneuol cosa è, che come reo procedendo, egli habbia da aspettare che egli lo chiami à quel prima proposto parlamento, & à questo nuouamente proposto abbattimento.

Or essendosi il Signor Cesare (si come di sopra si è dimostro) per se stesso obligato di quella cosi euidente obligatione, non ueggo di che la altrui auttorità, ò le altrui scritture lo possano rileuare. Et per dir di quelle alcuna cosa. Primieramente per quella patente, la quale egli publica per patente del Re, si mostra, che facendo il Re fondamento sopra parole di esso Signor Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il Signor Cagnino ha detto mal di lui, & sopra una lettera, che esso ha medesimamente appresentata per lettera del Signor Cagnino: Sopra cotali cose, dico, facendo fondamẽto senza uedere altra esaminatione di testimonij, o giustificatione di cui quella lettera sia, par che il Re habbia dichiarato che il Signor Cagnino sia di ragione stato da lui mentito, & che ad

esso Signor Cagnino tocchi di risentirsi. Di che è da dire. Che il parere del Re è stato tale, se uere sono le cose, che dal Signor Cesare sono state esposte. Et fin che quelle non si pruouano per uere, non si puo dir che quello sia ueramente suo parere. Et bisognaua che il Signor Cesare à quella patente soggiungesse la pruoua delle cose dette da lui, se uoleua fare autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non ueggo come egli di quella auttorita si possa seruire.

Ne dee alcuno à quella patente dar nome di sentenza diffinitiua, che non uolendo alcuna ragione che sentenza si dia ad istanza dell'una parte senza che l'altra sia richiesta: Et non essendo il Signor Cagnino non che stato richiesto, ma ne pure fattogliene motto, col dir che quella patente fosse sentenza, si uerrebbe à dare imputatione à quel Virtuosissimo Re, che egli haueſse data una sentenza contra tutti gli ordini di ragione. Ma ne ella è sentenza. Et se il Signor Cesare à diffinitiua sentenza uoleua uenire, doueua far richiedere il Signor Cagnino & producere le sue ragioni, & le sue pruoue: alle quali il Signor Cagnino hauerebbe fatte le sue risposte: Si sarebbono esaminati i testimonij: & à quelli si sarebbono fatte le debite oppositioni: Si sarebbe uenuto alla esaminatione di quella lettera, se ella fosse stata lettera del Signor Cagnino; di quella mano, se ella fosse stata sua mano; Et del sigillo, se fosse stato suo sigillo. Le quali cose quando fossero bene state conosciute, & considerate, allhora hauerebbe potuto il Re dar tanto certa sentenza,

quanto questo è incerto parere.

Ma che dirò io, che tale è la ragione acquistata dal Signor Cagnino per la reseruatione del Signor Cesare di parlar con le arme in mano, & per la sua accettatione, che per tutte le uie (come di sopra s'è dimostrato) il Signor Cagnino uiene ad hauer la elettione delle arme: Et in quella patente di quelle non si fa mentione. Et se bene si dice che al Signor Cagnino tocca di risentirsi; non perciò incontanente per quello si uiene à conchiudere, che egli habbia da perdere le arme, che altri puo bene essere attore, & guadagnar le arme, o per cortesia dello aduersario, o per pregiudicio, che egli si habbia fatto, come detto habbiamo, che ha fatto il Signor Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re: Et per tanto non si puo ne anche dire che egli dichiari sopra quella cosa, della quale egli non parla. Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha uisto il cartello del Signor Cagnino: Et quello hauendo ueduto, non si puo dir che non habbia uisto il fondamento delle ragioni sue esser quella riseruatione del Signor Cesare di parlar con le arme in mano. Et di quella mentione non facendo, uiene ad approuar per buone le ragioni del Signor Cagnino, che la elettione delle arme sia di lui: Che quando altramente hauesse sentito, hauerebbe anchora dichiarato, che non ostante la riseruatione dell'uno, & la accettatione dell'altro, la elettione delle arme al Signor Cesare si appartenesse.

Ne ſolamente il Re, ma l'iſteſſo Signor Ceſare alle ragioni del Signor Cagnino uiene à conſentire; Che non hauendo in tanto tempo mai riſpoſto al Cartello del Signor Cagnino: Et hora mandando fuori patēte, et iſcritture, di quella riſeruatione, & accettatione non ne dice parola. Il che altro non uiene à ſignificare, ſenon che non ha trouato riſpoſta alla riſpoſta del Signor Cagnino. Et nel uero quando eſſo Signor Ceſare uoleſſe ben legare il ſuo cartello, & haueſſe la mentita legittimata, & congiungeſſe la mentita con la riſeruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che ſi intendeſſe per lo ſuo ſcriuere? ſenon che il Signor Cagnino ha mentito & che egli gliele uuol prouare? Or ſe facendogli buone le ſue ragioni, le ragioni del Signor Cagnino uēgono ad eſſer tali, che la elettione delle arme ha da eſſer ſua, Quale debbiamo noi dir che elle ſiano, eſſendo le mentite del Signor Ceſare non ſolamente non legittimate, ma nulle.

Et per non mi partire anchora dal parlare di quella patente, dico che eſſendo il nome di patente nome di coſa aperta, & manifeſta, par che il Signor Ceſare la habbia procurata per uia à patente non molto conueneuole, procedendo piu ſecretamente, che egli ha potuto, accioche non forſe il Signor Cagnino ſentendolo faceſſe al Re intendere le ſue ragioni. Et di cio ne fo io argumento dalla forma della eſpeditione di eſſa patente: che eſſendo ſtata ſpedita col ſigillo ſecreto contra ogni ſtilo, dimoſtra che il tutto ſecretamente ſia paſſato.

Queſta coſa ho io da confermare anchora per una altra ragione, che eſſendo ſtati al tempo di quella paten

te il Signor Cagnino, et il Signor Cesare amendue caua lieri dell'ordine di s. Michele, del quale è capo il Re, *ne' capitoli di quella religione ue ne è uno di questo teno re: che nascendo alcuna differenza, o contesa fra caua= lieri, o officiali dell'ordine, per la quale dubitar si pos sa che debbiano tra loro uenire in pruoua delle loro per sone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre.* Et *alla pros sima prima congregatione insieme co' suoi fratelli ca= ualieri determinar sopra le loro differenze, hauendo= gli prima fatti richiedere à douer o personalmente, o per procuradore far intendere le loro ragioni. coman dando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra cio sara stato determinato.* Et *questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro riligione, che non solamente non si uieta ma si incita per quella il passare auanti:* Et *senza aspettare ne ragunanza, ne con siglio de' fratelli, il superiore fa dichiaratione da se:* Et *la fa senza udir le parti, & senza farle richiedere.* Di *che è da dire di quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate & torte, ma che in mo do alcuno ella non debbia esser del* Re. Et *quando an= che ella pur sia sua, io non diro mai che ella al Signor Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo ha uuto il* Re *altra auttorita sopra il Signor Cagnino, che quella della caualleria dell'ordine, il Signor Cagnino nõ doueua essere sottoposto à quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria.* Et *se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudi= care hora ne quella ne altra tale dichiaratione, che ha=*

uendo rimandato l'ordine, & renunciato quel grado, egli al Re di Francia non ha piu alcuna soggettione. Et tanto sia detto di quella patente.

Del parer ueramente del Marchese non diro altro, senon che io anchora sono della medesima openione, che hauendo il Signor Cesare scrittura autentica che il Signor Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola Hauendo è conditionale, & non afferma nulla: là onde è di mestiero al Signor Cesare di mostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se uuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. Et poi il Marchese non fa mētione niuna ne di riseruatione, ne di accettatione di parlar con le arme in mano: per uigor delle quali (come di sopra detto habbiamo) anchor che il Signor Cesare la sua mentita legittimasse, non sarebbe percio che la eletione delle arme al Signor Cagnino non si appartenesse. Et per tanto mi risoluo à dire che quel parer del Marchese di nulla pregiudica al Signor Cagnino.

Ma percioche il Signor Cesare dice, che egli ha fatto recapito à Re, & à Prencipe rimoßi da ogni sospitione: à questo rispondendo dico, che per lo Signor Cagnino si puo dire, che egli non si è curato di andare à cercar pareri fuori di Italia: Et che egli contentar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha consigliato il Re, & che il Re ha approuato per buono il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi ualorosi, & di cosi eccellenti Prencipi, Caualieri, & Dottori, che non ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti consultori douesse sdegnar di conformare il suo. Et so

no i pareri dati al Signor Cagnino sopra le mentite, & sopra le arme, fondati sopra i certi cartelli di amendue le parti: Et non sopra relatione di una parte sola, che ella habbia testimonij, & iscritture senza producer quegli, o quelle lasciar uedere. Il che quanto debbia ualere altro non diro, douendo da tanto essere la auttorita reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto, sopra la ragione, & sopra le legittime giustificationi.

Io ho proposti i cartelli, & le ragioni dell'una & dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera produtta dal Signor Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in conclusioni, torno à dire, che per quanto infino ad hora apparisce in queste scritture, non ueggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbatimento. Quando ueramente nelle parole, che il Sig. Cesare mostra di hauer da dire al Signor Cagnino ui sia cosa, che richiegga pruoua di arme, non par che si debbia dire altro, senon che egli habbia come attore da prouare la intentione sua con quelle arme, che dal Signor Cagnino gli saranno date. In caso poi che egli dichiari che il Signor Cagnino habbia parlato in dishonor suo, & che specifichi quello, che egli ha detto: & che à quello egli applichi le sue mentite, si come io credero che il Signor Cagnino rimanga legittimamente mentito, cosi tengo che hauendosi il S. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettiõ di quelle, al s. Cagnino douera cõuenirsi di prouare il detto suo, et di eleggere anchora le arme, cõ le quali egli hauera da farne la pruoua. Ma infin che il s. Cesare

non legittima le ſue mentite di altra maniera, che egli ſi habbia fatto infino ad hora, il Signor Cagnino per mia openione puo ſtarſi con l'animo quieto, da che il mondo puo conoſcere ſopra quali fondamenti di ragione, & di auttorita egli tenga fermato l'honor ſuo.

Et queſto dico eſſere intorno à queſto caſo il mio parere; Rimettendomi &c.

RISPOSTA SECONDA.

RA il Signor Cornelio Bentiuoglia, & il Conte Giouan Iacomo Triuultio paſſano alcune coſe: per le quali il Conte Gio. Iacomo con opera di un maſcherato fa un ſuo riſentimento contra il Signor Cornelio, che è medeſimamente maſcherato; & queſto fattogli dice che cio gli ha egli fatto fare in cambio di quello, che egli fece à lui. Et sfodrata la ſpada ſalua il ſuo maſcherato: Et domandando il Signor Cornelio arme, & ſoccorſo, il Conte Giouan Iacomo col ſuo maſcherato uolti i caualli ſe ne uanno con Dio. Et queſto ſi fa in Ferrara, la quale è patria del Signor Cornelio, & doue il Conte Giouan Iacomo è foreſtiere.

Il ſignor Cornelio ſcriue un cartello al Conte Giouã Iacomo, & dice che cio che eſſo fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece ſcherzando; Et che hauendo il Conte quelle coſe tolte da ſcherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, ſi come ne ha autentica eſaminatione, ha poi fatto il tale effetto, &

to, & appresso si è fuggito, anchorche egli arme non hauesse. Et che pertanto intende di prouargli che si è portato uilmente, et ha fatto male à fargli quella ingiuria non guardandosene egli per le sue parole.

Il Conte Gio. Iacomo. dice che ne le cose passate fra loro furono da scherzo, ne da lui è uscita parola, per la quale egli da lui non si douesse guardare.

Or à questo cartello si uol rispondere, & si uuole accettar la battaglia: & si domanda come cio far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo dico primieramente che per quanto dallo scriuere del S. Cornelio si comprende, tutta la intention sua è di dare à uedere altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela: & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si uiene à prouar per giustißima: che se è uero che le cose siano passate da scherzo; & che il Conte Gio. Iacomo gli habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male: et hauēdone egli autentiche esaminationi uiene à prouare la sua intentione: & di qui ne segue che prouando egli la intention sua ciuilmente, non gli rimane attione di prender querela per uia di arme sopra questa parte, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione.

Et se mi si diceße; adunque il Conte Gio. Iacomo senza altro combattere rimarra conuinto di hauer operato male, & contra la parola sua, Io rispondo, che anchorche il S. Cornelio habbia sue pruoue, & le approui per autentiche, elle non percio prouano alcuna cosa

in pregiudicio del Conte Gio. Iacomo, non essendo state fatte legittimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se non che leuano la occasione al S. Cornelio di uenire à Duello, essendo determinatione delle leggi, che non solamente per cose che ciuilmente siano state prouate, o che ciuilmēte si possano prouare, ma anche che per quelle, le quali pur siano state tentate di prouare, à Duello non si possa uenire. Et dicendo il S. Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: & hauendo quella pruoua tentata, la pruoua delle arme piu non gli dee esser conceduta.

Tanto sia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per sua giustificatione.

Or uenendo alla forma della querela, che egli propone, le parole sue sono queste: Intendo di prouarui che ui sete portato uilmente, & bauete fatto male à farmi questa ingiuria, non mi guardando io da uoi per le parole uostre. Delle quali parole l'un capo è, che egli ha fatto male. Et l'essersi portato uilmente par che si riferisca à quello che egli dice poco dauāti, che il S. Gio. Iacomo fuggì da lui, che non haueua arme: Et l'hauer fatto male risponda à quello, che gli habbia fatta ingiuria nō si guardando. Sopra il primo capo io nō disputerò se di uno che straniero uada ad assaltare nell'altrui citta un nobile di quella, & fatto l'effetto si salui, si debbia dire che egli si sia portato uilmente, o ualorosamente: ma cio lascerò che si diffinisca fra loro cō le arme, se pure à tal diffinitione si eleggerà di douer uenire secondo che è stato proposto di douer fare, et che del modo di poterlo fare si rispōda:

Ne del secondo capo diro altro al presente, hauẽdo quel tanto detto, che ho scritto di sopra. Ma quello che mi occorre à dire intorno à tutta questa querela è, che ella è di due capi, & di capi diuersi; et si fattamente diuersi, che l'uno puo star senza l'altro: & che l'una cosa puo esser uera, et l'altra falsa. Che potrebbe essere che il Conte hauesse fatto uilmente à fuggire, & non hauesse fatto male à fare quello che egli fece. Et potrebbe essere, che hauesse fatto male à far quello atto, & non uilmente à saluarsi. Di che ne seguiterebbe, che se in su questa querela si uenisse à pruoua di arme, & l'una parte & l'altra uerrebbe à combattere per la ragione, & per lo torto; & contra il torto, & contra la ragione. Et pertanto per fuggire un tal disordine dico, che per due cose di natura cosi diuersa non si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimento: Anzi ciascuno di questi due Capi, douendosene uenire in pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbattimenti si hanno à dare sopra semplici querele, et che non implichino alcuna contradittione.

Non mi rimarro di esaminare anchora una parola di questa querela, la doue si dice, che ha fatto male à fargli questa ingiuria: che se uorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia confessare di hauerli fatto ingiuria, uiene à confessare di hauer fatto male: che ingiuria non è altro, che cosa fatta à torto, o uogliam dire contra ragione. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire Tu hai fatto male à farmi ingiuria, è come se altri dicesse, Tu hai fatto male à far male.

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al S.Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello di che ha tentata la pruoua ciuile: & che la querela formata da lui; per essere di due capi di diuersa natura, non merita che sopra quelli insieme si uenga ad abbattimento: & ultimamente che col confessare di hauergli fatto ingiuria si uiene medesimamente à confessare di hauer fatto male. Et pertanto il cartel suo come impertinente & mal formato par che ragioneuolmente debbia essere ributtato. Ma perciòche si ricerca il modo di pure accettare la battaglia, Io non ueggo altro, doue l'huomo si possa con alcuna ragione attaccare, senon di difendere il Conte Gio. Iacomo, che egli non ha uilmente adoperato.

RISPOSTA TERZA.

OGLIONO *i piu di coloro, a' quali da altrui si usa di ricorrer p consiglio, tenere una cotal maniera, che essi con tanta affettione abbracciano la protettione di quella parte, dalla quale à scriuere sono richiesti, che uogliono che ella sola da tutte le parti habbia ragione: & si sforzano con tutte le forze de' loro ingegni dimostrare, che ragioneuoli siano anchora quelle cose, nelle quali euidentissimo torto si discopre: il che à me par che sia non tanto dire il parer loro, quanto scriuere all'altrui piacere. Et per openion mia douerebbe ogniuno che in alcuna materia risponde, non tan=*

to mirar di fauorir la parte di chi à rispondere nel richiede, quanto à quello che l'honore di lui, & la ragion richiede; il che si come io peradietro ho continuamente fatto, cosi al presente nella quistion nata per li cartelli passati fra il Conte Thadeo de' Manfredi, et il Cõte Gio. Thomaso Pico dalla Mirandola intendo di fare: Che quantunque per la parte del Conte della Mirandola sia stato ricercato à douer dir parere, per dir liberamente la openion mia non mi rimarro di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formero altramente il caso, percioche i cartelli medesimi lo formano; & il uolerli recitar qui tutti sarebbe troppo lunga impresa, per essere & molti, & di parole, & di sententie copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattando, sopra quelle diro quale sia il mio parere.

Il Conte Thadeo adũque fa affigere un cartello del la sententia che in quello si contiene; & il Conte della Mirandola risponde: Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustantia si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calumniar uostro figliuolo morto, & uoi, partẽdomi dalla uerita: & ch'io ui haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi legger piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomaso da mentita al Conte de' Mãfredi. Et con questa cautela di dire, che non ha udito piu auanti di quel cartello, pretende di essere primo ad hauergli data mentita: ilche à me non pare che di nulla lo rileui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi in quanto per ragion di tempo habbia

ogni uantaggio;conciosiacosa che come un cartello è pu= blicato,di quello,che in publico è noto;colui,à cui cio spe tialmente si appartiene,non dee pretenderne di ignoran tia:che quando cio fosse lecito,anche de gli editti,che tut to di si publicano dalle corti, & si affigono, altri se ne farebbe ignorante. Il che si come le leggi ciuili non permettono,così non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mentita è publicata, così incontanen= te si intende essere incaricato colui,contra cui ella è pu= blicata: & publicandosi da due,dall'uno contra l'altro & dall'altro contra l'uno,mentite,si guarda qual car= tello prima sia stato affisso:et pretensione di ignorantia non uale,ne dee ualere. Che quel tutto,che in quella scrit tura è publicato per affißione ad un punto ci si appresen ta senza alcuna eccettione,Et se altra uolta altri ha usa to questa cautela quando gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi,& quelli gli sono stati letti, in quel caso la cosa è dirittamente passata,percioche il dar mentite sopra parole lette,auanti che altri alla mentita peruenga è cosa conueneuolmente fatta,che quella non è anchora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publi cato il cartello,non siamo in caso pari: & essendo i casi non eguali sono anchora diseguali le ragioni.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io,che delle paro le dette in altrui biasimo fuor della presenza sua,le men tite date fuor dell'altrui presentia sono di ualore. Di che dico io,che il Conte Thadeo da quelle mentite come sopra parole à lui state referite, che il Conte Giouan= ni Thomaso habbia dette di lui da lui lontano. Et per tanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte

Giouanni Thomaso anchor lontano. il che ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. Là onde io concludo che per cagione di cautela usata quella mentita non puo essere schifata.

Ma che diro io, che per lo scriuere del Conte della Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto anchor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomaso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato caualiero. Et il Conte Gio. Thomaso sopra queste parole gli da una mentita. Di che non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite: Et quando anchor uedute non le hauesse, & la cautela da lui usata, gli giouasse, hauerei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomaso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non hauessero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole, Vi sete faticato, & faticate partendoui dalla uerita, di darne calunnia. Io non ho dubitatione alcuna, che il dir che altri si parta dalla uerita non sia mentita. Et recitando esso Conte Giouan Thomaso quelle parole, non può dire di non hauer notitia di mentita.

Habbiamo uisto quanto uaglia quella cautela di rispondere, hora ueggiamo quanto uagliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputa degne di fede, egli ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola: & che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, ò fatte dire mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il

Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauendo quelle cose det te di notitia, & non affermate; non può esser mentito. Sopra le quali cose dette, risposte, et replicate dico io pri mieramente, che se il Conte de' Manfredi non ha quelle cose affermate, non dee ne anche hauere affermata la mentita; che la risposta non può essere certa, non essen do certa la proposta: & non hauendo quelle cose affer mate nõ doueua domandar patenti di cãpo per cõbat tere, non douendosi ad abbattimento uenire p querela, che fondamẽto nõ habbia; & mẽtita alcuna non è legitti ma, se non si mostra in prima che le parole, sopra le qua li ella si da, siano state dette. Che essendo la mentita pro priamente repulsa di ingiurie, non può fare il suo offi cio se la cosa, la quale ha da esser repulsata non appa risce: Et pertanto à uolere il Conte de' Manfredi autẽ ticare le sue mentite; è necessario che pruoui le parole delle ingiurie essere state dette, non conuenendosi hauer per legittima la risposta, della quale anchora non è stata intesa la proposta. Et così quanto alla prima mentita, poi che il Conte della Mirandola non consente di hauer quelle parole dette, al Cõte de' Manfredi si conuiene di prouare che egli dette le habbia, altramente quelle men tite rimangono del tutto nulle; & di niun ualore, & possono hauer più nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mente dico; questa essere una impertinentissima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sareb be aperta la strada à chiunque uolesse far carico altrui, imaginandosi che che sia, che altri di lui hauesse det-

to, & dicendo tu mẽti ch'io sia tale: & negando di hauerlo detto menti. Ma ne legge, ne ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cosa ueruna non tocca à me il prouare di non hauerla detta ne fatta: ma la pruoua tocca à chi mi da quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri da à me imputatione di Calunniatore, à me tocca repulsarla, & non à lui di biasimar me, & di uoler preuenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua non facendo officio di repulsa diuenta essa ingiuria, & con un'altra mẽtita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di qui segue che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomaso rimane non tanto incaricato, quanto ingiuriato, & puo hauere con la sua legittimamente ritorta quella mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da uedere quanto pesino quelle del Conte della Mirandola: & dico che per mia openione senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane legittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomaso nõ potrebbe eßer senõ conditionale, & per conseguente di poco ualore. Ma à me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirandola habbia detto tal cose, quando egli disse, & negando di hauerle dette mentite. Il che non dee inferire altro, senon che non puo negar con uerita di hauerle dette; & dicendo che negar non puo,

uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma, che egli dette le habbia? Et questa pare à me si chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contradittione. Et hauendogli il Cõte della Mirãdola dáta quella mẽtita, à me sembra che non solamente lo habbia legittimamente mentito, ma che anchora hauerebbe potuto dire, che mentiua di non hauer affermatiuamente dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomaso di esser mancato al douere di honorato caualiero; & queste parole non apparendo che siano se nõ affermatiuamente dette; & sopra di esse hauendogli il Conte Giò. Thomaso data la mentita, non ueggo perche quella legittima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, cosi ho per nulle le mentite del Conte de' Manfredi, non producendo egli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle, tanto ho per legittime quelle del Conte Gio. Thomaso. Et per conseguente dico, la openione mia essere, che egli in questa querela sia il reo, et il Conte Thadeo lo attore. Rimettendomi nondimeno sempre al parere di ogni persona, che di cose tali habbia piu intelligentia, & piu esperientia.

RISPOSTA QVARTA.

TRE si possono dire essere le mentite, delle quali nel caso espostoci si è fatta mentione. L'una è quella: Che M. Gio. Iacomo disse, che colui non haueua detto il uero. Che quanto al carico tanto è dire: Tu non di il uero, quanto tu menti: & la differenza è del parlare piu & meno modestamente. La seconda è quando M. Borgogna fuggendo disse à M. Gio. Iacomo, che mentiua di hauerlo fatto stare alle strecche. Et la terza è quella, che die de M. Gio. Iacomo à M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Hor à uolere intendere in qual grado di honore si truoui ciascuno di essi due, è di mestiere di esaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che à uoler che alcuna mentita sia legittimamente data, è necessario che ui siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mentita di repulsar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramente non si uede parola ingiuriosa, sopra la quale M. Gio. Iacomo douesse dire à M. Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quāto alla secōda dico, ch'ogni uolta ch'altri dice paro

le di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; & ò fuggendo, ò nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico à colui, à cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, & gli risponde con mentita, dee fermarsi dopo quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario à risentimento. Che la risposta uuole esser fatta così honoreuolmente; come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria non fosse in essere di poter far soperchiaria à colui, che desse la mentita. che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior modo che gli fosse possibile. & essendo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua in essere di poter far soperchiaria à M. Borgogna, anchor che esso se ne fuggisse, quella mentita fa carico à M. Gio. Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore, & M. Borgogna uiene anzi ad hauer condannato se medesimo di uilta. Dal potere adunque, & dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se questa mentita sia stata legittimamente data, ò no.

Vengo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in legittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, & sopra quelle ella fu dirittamente applicata. Ma percioche quale è primo in tempo, è migliore in ragione, è da ueder qual sia la mentita data da M. Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M. Borgo

gna è legittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se nõ era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di ualore, & il carico ne rimane à M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per uia di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA QVINTA.

L Capitano della guardia del castello di Firenze uiene à morte: et allo Alfiere suo chiamato Giouanni di Valle ne rimane il gouerno: Et quiui essendo caccia di quella guardia Pietro di Rozzas capo di squadra, come auttor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castello in altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Giouanni di ualle, & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Giouanni ntende che Pietro cerca di assaßinarlo, & gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello contra lui dicendo che mente che egli fosse auttor di quadriglia: & gli da alcune imputationi, alle quali Giouanni di Valle risponde con mentite, & secondo che nel presente discorso sara trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si truoui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo potrei cominciare à parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, &

ſenza alcuna fede autentica, non ſo quanto debbia obli= gare altrui alla riſpoſta. Ma poſto che ſia pur di colui, uenendo alla ſuſtanza della materia dico; Che à uoler conoſcer quali parole oblighino altrui à riſentimento, non tanto è da guardare alla ſignificatione di quelle, quanto alla conditione delle perſone, che le dicono; & al modo, col quale elle uengono dette. Che altra coſa è, ſe altri mi dirà coſa alcuna per ingiuriarmi, & altra ſe per ammonirmi. Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro è che un mio ſuperiore mi ripren da, & mi caſtighi. Che ſi come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole riſentimento, coſi all'altro il doue re, & la giuſtitia uuole che il tutto comportiamo in pace. Giouanni di Valle era ſuperiore à Pietro de Roz zas quando gli diſſe quella parola; & gliele diſſe come ſuo Capitano, & per intereſſe dello officio, che egli te neua: Là onde è da dire che Pietro douerebbe anzi da altrui eſſer ributtato per tale, per quale egli fu dal ſuo Capitano dannato, che potere egli riſentirſi contra il ſuo capitano. Che male andarebbe la diſciplina mili= tare, ſe ogni Capitano ad ogni fante finita la guerra haueſſe da render ragione con le arme di ogni ſua paro la, et di ogni ſua operatione. Doueua Pietro ſe ſi ſentiua aggrauato d'alcuna coſa ricorrer al S. Duca per giuſti tia: et tãto maggiormẽte, che, ſecondo che eſſo medeſimo dice, et noi appreſſo tratteremo, ſi trattaua dello intereſ ſe di quel Signore; & non aſpettare hora fuor di tem= po di uoler richiedere Giouanni di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno eſſendo ſuperiore faceſſe ad uno inferiore in=

giuria di cosa che fosse fuori del suo officio; & in tal caso sarebbe da hauere altra cõsideratione, come per esempio, Se io in Maestrato essẽdo facessi dar bastonate ad un mio nimico, à colui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' caualieri sarebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma se per giustitia hauessi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli di questo si uolesse risentire non hauerebbe da ricorrere alle arme, ma da portarne la querela al superiore, & proceder per uia ciuile. Et cosi dico, che essendo lo atto, del qual Pietro si lamenta, stato fatto da Giouanni di Valle non come da Giouanni, ma come da Capitano; & non per cosa sua particolare, ma per interesse dell'officio, con Giouanni di Valle non si ha prender querela di quello, che ha fatto il Capitano della guardia del castello. Et hauendo colui tentato di prenderla è da dire che è proceduto contra ogni douere, et contra ogni regola di caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto par che chiaramente si possa conchiudere che à Giouanni di Valle non rimane alcuna obligatione, & che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essendo tra loro passate diuerse parole, sopra quelle anchora haueremo breuemente consideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue à Giouanni di Valle come à priuato, et che ha querela con esso lui sopra le parole che gli disse, che era auttor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli rispõde, che mente che habbia con lui querela. Questa mentita è si legittimamẽte data, che à quella non si richiede altra giustificatione; prima

perciochè(come di sopra detto habbiamo)il soldato contra il capitano non puo risentirsi : Et contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il Capitano. Poi Giouanni di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, & che fra loro fu fatta amicitia : & che insieme mangiauano, & beueuano, & andauano datorno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, & la persona. Là onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et cio par che si possa trarre anche da quello altro atto suo : che poi che Giouanni di Valle gli hebbe fatto sapere che haueua sentito che egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa, se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che da poi che per quella uia non gli era riuscito il disegno, uoleua essergli nimico palese.

Non uoglio passar con silentio che Giouanni di Valle essendo Capitano cacciò colui; Et che uscito di quello officio lo raccolse in amicitia. Il che dimostra, che quello, che egli fece fu per debito del grado, che egli teneua: & che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Giouanni di Valle gli uoleua male, perciochè esso lo haueua ammonito di cosa che era pericolosa da perdersi il castello per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo giouanni gli da mentita. Et giustifica che ne leuò solamente una : & che cio fece per la moltitudine de' soldati ammalati; & per quattro, o cinque giorni soli, & poi la rimise. Et produce testimonianze che hora quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' quali esso lo teneua.

Perche

Perche è da dire, o che falso sia quello che Pietro ap= appone al suo Capitano, o che se quel pericolo ui era, egli mancasse del douer suo, non lo facendo intendere al Prencipe, à cui egli era obligato per fede.

Allega anchora Pietro altre ragioni perche Gio. di Valle lo odiaua: & esso le nega, & gli da mentite. Di che à Pietro ne toccherebbe la pruoua, quando tra loro Duello ne hauesse à seguitare. Ma apparendo la sua fal sita manifesta, & comprendendosi per lo proceder suo la sua infidelita, & essendo esso dal Capitano suo stato cac ciato dalla guardia del castello per delitto militare, non solamente da persona di grado come è Gio. di Valle, il quale tuttauia in testimonianza delle sue uirtu dal Si= gnor Duca di Firenze tocca prouisione di Capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragio= neuolmente ributtato. Il che dico maggiormente, quan= do uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte come notorie in Siena, & in Firenze: Cio è che esso in Firen= ze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, & mentito, ne mai ne ha fatto dimostratione di ri sentimēto; Et che essēdo nella guardia di Siena se ne fug gì con le paghe senza hauer seruito: Et che il medesimo ha fatto ultimamente in Firēze essendo stato rimesso in quella guardia. le quali cose per publico infame lo uen= gono à condannare.

Ora stanti le cose di sopra scritte, si puo concludere che à Gio. di ualle con Pietro di Rozzas non rimane al cuna obligatione: Et che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et percioche Gio. di Valle sentendo forse che colui nō

da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo Prencipe si è condutto à publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce à difender contra ogni suo pari con qualunque arme che sia à legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose che egli gli ha apposte. Di questo non diro altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimoniãza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tanto mi occorre à dire in questa materia della mia openione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu esperienza, & dipiu purgato giudicio.

RISPOSTA SESTA.

INtorno al caso narratomi rispondo, che primieramente nel proceder de gli huomini si ha da guardare alla loro intentione. Et hauendo colui che diede la mentita, detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta à degli altri, uiene à dimostrare, che diceua quelle parole per colui che era lo auttore di quella fama, che egli fusse inamorato, & nõ per colui che lo diceua allhora. Il che dichiarò medesimamente dicendo che diceua per lui se esso il uoleua dire, & per ogni altro che dire lo uolesse. Et piu chiaramente l'espresse, aggiungendo, che

parlaua in comune: Et che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: Et se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro rispondendo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermandolo da se, si uede chiaro che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intentione di chi la diede fu di darla à lui. Che se egli à lui l'haueßè uoluta dare, hauerebbe detto, Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua; & sapendo chi il diceua allhora: ma egli rispose, chi il dice mente; come dicendo. Io non dico che menti tu, che so che non lo dici da te, ma per hauerlo solamente udito dire; ma chi da se il dice mente.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa è che questa mentita è di forma tale, che ella non obliga alcuno à risentimento, per esser generale. Et se ella alcuno hauesse ad obligare, prima sarebbono obligati à risentirsi coloro, i quali primi fossero stati mentiti; secondo che egli disse di hauer fatta à de gli altri la medesima risposta. Ma ne eßi, ne egli à risentimento alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalita sua alcun particolare, anchor che la intentione di chi la da ad alcun particolare haueßè risguardo.

Et percioche si potrebbe dire che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole; per te il dico, se uuoi dirlo. Et in quelle altre. Se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi: Si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si uerificando la conditione, le mentite che cosi fattamente date sono non piu aggrauano, che le generali.

Et quell'altro, non parlando da ſe, la conditione non uiene à uerificarſi, & per conſeguente la mentita uiene à rimaner nulla.

Poi hauendo ultimamente dichiarato colui, che diede la mentita che cio non haueua detto per fargli carico, moſtra che quelle parole haueua dette non per lui, ma per altrui, penſando, come anche di ſopra detto s'è, ch'egli da altrui haueſſe tali coſe inteſe.

Si che per tutte queſte coſe io mi riſoluo che per pa= rer mio, ſi per la intentione di colui che diede la menti= ta, come per la generalita, & per la conditione di quella, che ella non ſia di carico alcuno à colui à cui fu fatta tal riſpoſta: Et che conſeguentemente non ci ſia que rela, ne occaſione alcuna di riſentimento.

RISPOSTA SETTIMA.

Paſſano alcune differenze, & cartel li tra il Signor Carlo, & il Signor Vicino Orſini: & il Signor Maher bale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino à Monteroſoli ha da ta una mentita al S. Carlo. Il S. Lu ca Ceruara Cugino del S. Carlo, il quale inſieme col S. Carlo ſi era trouato à Monteroſoli ſcriue al S. Maher bale, che ſi come ſenza fondamento, & ſenza cagione ha publicata la detta mentita, coſi ſenza uerita uanamente parlando mẽte. Et il S. Maherbale gli riſponde, che egli mente, che eſſo habbia uanamente parlato.

Hora ſi domanda qual di queſte due mentite ſia legit tima, & per conſeguente qual de' due caualieri con cari

co ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da considerare, se uerisimile sia, che il Signor Vicino al Signor Carlo habbia dato mentita: Et se appresso il S. Maherbale, habbia tal cosa detta. Et quanto alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Signori furono stati à Monterosoli fra loro passarono alcuni cartelli: & essendo tra essi differenza di attore, & di reo, ne apparendo parola di carico, quando il S. Vicino hauesse data altra mentita al S. Carlo, non è da dubitare che egli fatta non ne hauesse mentione: porcioche chiara cosa è, che con una mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore: ma non ne hauendo il S. Vicino detta parola alcuna, par che sia da concludere, che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il S. Vicino che egli credeua che il S. Carlo uolesse briga cō lui, in un cartello fatto dopo l'essersi insieme trouati à Monterosoli dice, che per quello che ha uisto à Monterosoli, et per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Il che uuol dire, che il parlar del S. Carlo fu tutto lontano da parole ingiuriose, di che ne seguita, che non diede occasione da douergli esser risposto con mentita. Et non ci essendo stata occasione, conseguente è che non sia stata data; Et non essendo stata data, Quando altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare, che egli non habbia uanamente parlato.

Se ueramente il S. Maherbale habbia diuulgato o no, che il S. Vicino diede mentita al S. Carlo, non mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra cio mentita il S.

Lucca, ne negando egli in alcuno de' suoi cartelli hauere tal cosa detta: anzi per lo scriuer suo facendo dimostratione di uolersi ualer piu tosto di ogni altra risposta, che di negar quello, che gli è apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per una tacita, anzi pur quasi espressa confessione. Et co*si ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata: che in tal modo sicuramente si sarebbe rileuato da ogni carico:* Et *poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare una altra mentita all'aduersario suo, senza mettersi fuor di ogni ragione à disputar sopra il ualor delle mentite.*

Da quello, che fin quà s'è discorso ci par di poter passare alla esaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre à dire, Che *il* Signor Maherbale *non sentendosi perauuentura poter negare di hauer dette quelle parole, hà uoluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se non in tutto, almeno in parte esser ritorta.* Et *pertanto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto ci conuiene cõsiderarlo: ne questo si puo far compiutamente, se non si intende che significhi quella parola: uanamente;* Là *onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare.* Tre *adunque trouo io esser le significationi, che à questa uoce;* Vano, *sono state date da gli scrittori:* Che *uano è quanto uoto:* Vano *uiene à dire stolto;* Et *uano è quel medesimo, che è bugiardo:* Et *con questa ultima significatione puo dire il* Signor Luca, *che il* Si*gnor* Maherbale *bugiardamente parlando, hà mentito.* Ne *altramente mentir si puo, se non bugiarda-*

mente parlando: di che si uede quanto male sopra quelle parole mentita si possa accommodare. Che tanto è dir in questo luogo tu menti che io habbia uanamente parlato, quanto tu menti che io habbia mentito; il che non so come qui si possa applicare. Et una altra cosa diro io anchora, che le tre significationi le quali ho pur dianzi dette, in una si possono anchora ristringere, & tutte insieme riducersi sotto la mentita: Che uoti di senno sono gli stolti; & gli stolti dicono le menzogne: che consistendo la sapienza nella cognition della uerità, la stoltitia come contraria alla sapienza ha per suo oggetto la falsità. Ne so come huomo possa dir bugia, che non parli uanamente; che coloro mentono, i quali dicono cose uote di uero sentimento; coloro mentono, che dicono cose stolte; Et coloro anchora mentono, che dicono cose false, essendo la uanità, la stoltitia, & la falsità si fattamente insieme congiunte, che io non intendo in qual modo l'una dall'altra possa essere separata. Hauendo adunque scritto il Signor Luca al Signor Maherbale, che egli senza uerità uanamente parlando ha mentito, non ha detto niente più che se egli hauesse scritto semplicemente; Voi hauete mentito. Che il dire; Voi uanamente parlando mentite, è come se altri dicesse; Voi mentendo mentite. Ma quello, che il Signor Luca poteua dire in poche parole, lo disse in molte; Il che per mio parere non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è anchora da notare, che hauendo detto il Signor Luca Voi uanamente parlando, hauete mentito; tutte

queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; E *il* S. *Maherbale questa sentenza intera in parti smembrando ne piglia una particella; & non nega hauer mẽtito, ma dice non hauer uanamente parlato.* Et *cio è come se altri dicesse; mentendo non hauer parlato uanamente; o uero mẽtendo: non hauer mentito; le quali cose in alcun modo non possono stare insieme.*

Et *per aggiungere anchora alcuna cosa di questa materia.* Dico *stando in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare. che altri potra dir la uerita, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tempo, che ella si doueria tacere. Altri dira delle cose che saranno fuori del suggetto, che si trattera.* Et *altri dira in commendatione, o in biasimo di se quello che con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo.* Le *quali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire, che non siano per uanita; che uoti di senno sono gli imprudenti.* Et *cosi uanamente si uerra à dire il uero:* Ma *che altri menta senza parlar uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare.* Perche *hauendo il* S. Luca *dato al* Signor Maherbale *mentita, il* S. Maherbale *non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uanamente, non potendo la menzogna esser separata dalla uanita.* Quanto *à quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data al* S. Luca, *esser legittimamente data; & l'altra non esser di alcun ualore.*

Ma percioche il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il S. Luca dice nel suo primo; che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita; rispondo che à quelle parole la mentita sua non si puo accommodare; che per quelle il S. Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data; et non quello, che interpreta il Signor Maherbale; oltra che quãdo bene à quelle mentita applicar si potesse: chiara cosa è che la data dal Signor Luca è prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in un medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto à notitia tutto il cartello. Nè si ha da guardare quando altri habbia detto, o scritto cosa, sopra la quale si dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata à XII. di Febraio: & dal Signor Maherbale fu tentata di dare à XXIIII. del detto mese, & poscia ritentata à XV. di Aprile. Si che tanto è prima in tempo la mentita data dal S. Luca, quanto sono prima i XII. che i XXIIII. di Febraio, & i XV. di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.

Ne al Signor Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale, che egli s'è intermesso in causa, che principalmente non tocca à lui, che si come se il S. Vicino si fosse uantato esso di hauer data la mentita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispondere,

così dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli può esser risposto: maßimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, il quale uiene fatto ad uno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa conchiudere in fauor del Signor Luca, & che al S. Maherbale il carico ne rimanga.

Et ciò sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio à chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

L Capitan Ventura Amerini da Lucca riprende Nicolò de gli Vngheri, ilquale sta alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti, & gli dice che non uuole che pratichi con Romano Chiariti da Lucca. Et soggiunge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che ti uolesse fauorire, uenga qui in questo prato, che gli sostenterò, che non è huomo da me, ne da fauorirti, & se ce n'è, ca li à basso: Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che può udir queste parole, Et ua à trouar il Capitan Ventura, Et gli dice. Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che Nicolò pratichi meco, Et quegli risponde Non mi piace. Et Romano replica E' bene honesto dandogli uoi il pane uostro, che pratichi con chi ui piace. A' me non si

mi fa niente, se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando essendosi il Capitan Ventura posto à passeggiar con un gentilhuomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice. Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & ua alla uolta di colui, et quegli correndo si mette à fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura lo seguita intorno à cento, & quaranta passi, ne uoltandosi colui, ne potendolo esso aggiungere, se ne torna. Et di queste cose secondo che elle sono narrate se ne fa autentica fede di piu testimoni.

Hor essendo queste cose cosi passate, & essendone tra loro anchor dapoi passati alcuni cartelli, si domanda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente: che hauendo detto il Capitan Ventura quello che disse; Et sopra quelle parole essendo andato Romano à trouarlo, et detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolūta. Et con questa conclusion partitosi, non ueggo, che gli rimanga piu occasione di prender querela con lui, che Romano non fu nominato se non nel praticar di Nicolo. Et à questa parte hauendo ceduto piu non ne ha da parlare; che cio che gli è una uolta piaciuto piu non gli puo dispiacere. Nelle altre parole non fu specificata persona, ma solamente detto in generale, se alcuno uoleua fauorir Nicolo: Et nō lo uolēdo Romano fauorire, per mia openion egli nō doueа

fare altro, & tutto quello che fece fu di souerchio.

Appresso dico, che essendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiuriose, doue non ci sono parole di ingiuria, la mẽtita non fa carico: ne basta dire, se hai par lato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito; che à questo modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è mestiero che si giustifichi che altri habbia dihonoratamente parlato. altramente la mentita è nulla: che buona risposta non puo esser giudicata quella, la quale non si uede come si accommodi alla proposta. Et la mentita di Romano è, che se c'è parola, che pregiudichi allo honor suo, il Capitan Ventura mente; Et percio essendo data sopra la conditione, infin che la conditione non si uerifica, la mentita non lega. oltra che quelle parole furono da Romano dette poco auuedutamente, che dicendo Tutte le parole che tu hai detto, se ce n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio tu menti, par che uoglia dir che mente non solamente di quelle che ha detto in suo pregiudicio, ma anchor di tutte quelle altre che ha dette.

Poi quando la mentita data da Romano hauesse hauuto alcun fondamento, hauendola data come la diede, et hauendone fatto il Capitan Vẽtura il risentimento che fece, et essendosene colui fuggito, che ci è da dire altro, se non che egli non è huomo per difenderla, & che cede alla querela. Che hauendo dette il Capitan Ventura cosi apertamente quelle parole, & dopo quelle fermatosi per difenderle, Se Romano se ne sentiua offeso, doueua medesimamente rispondendo difender la sua risposta; che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente; Et chi dishonoratamente gouernandosi cerca dis

honorare altrui, dishonora se stesso.

Si che quãto alle cose di sopra esposte, io mi risoluo, che Romano nõ ha hauuto occasion di querela; che la mentita non è stata legittimamente data: Et quando egli hauesse hauuto cagion di querela, & la mentita fosse stata legittima, egli non hauerebbe sodisfatto al douer suo, ne carico alcuno ne rimarrebbe al Capitan Ventura.

Et uenendo à cartelli, dice Romano, che egli mente il Capitan Ventura di tutto quello ha detto dice & dira in suo pregiudicio. La qual mentita essendo della forma che di sopra habbiamo notato, senza chiarir, che cosa alcuna sia stata detta in suo pregiudicio, è di niun ualore, et per conseguente per nulla dee esser riputata.

Et percioche egli nel cartello suo primo afferma che il capitan Ventura ha detto mal di lui, Et il Capitan risponde che mẽte che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle testimonianze si contiene, & in quelle male alcuno non si legge. questa mentita del Capitan Vẽtura fa carico à Romano, infin che egli non proua che il male sia stato detto di lui.

Poi non è uero quello che dice Romano nel cartello suo; secondo che il Capitan Ventura accetti di hauer detto mal di lui, che altro è dire, Io confesso hauer detto mal di te, Et altro, non ho detto di te altro che quello, che apparisce in queste scritture, non apparendo massimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente à quello che il Capitan Ventura disse, se c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire, cali à basso, Et che Romano sopra questa parola tẽta di dargli mentita, Io non so se io udissi mai la piu im

re non dicendo nulla, di nulla lo rileua, & que' testi=moni rimangono fermi & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimoni di nobilta & di uilta di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita & non di scienza sono nulle. Poi facendo il Capitan Ventura no bile esercitio, et con grado, chi non sa che egli è nobile. Et quando fosse nato non nobile, Et quell'altro nobile potrebbe perauuentura dirgli: la nobilta mia cosi comin cia da me, come la tua finisce in te.

Questo è quanto occorre à me di dire intorno al caso proposto, Et à cartelli passati intorno à quello. don=de io mi risoluo, che cosi nelle cose presentialmente passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, Il Capitan Ventura ha all'honore suo interamente sodisfatto, Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendo mi nondimeno al giudicio di quale è del=le cose di caualleria piu esper to, & piu inten=dente.

RISPOSTA NONA.

Ieronimo Altieri da bastonate à M. Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo à battaglia: & egli risponde, che per hauer Papirio piu fratelli figliuoli del medesimo padre: & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela, esso non intende di uenir con lui à battaglia se gli altri in lui non rimettono la loro attione, & se la nimicitia delle case loro non si finisce cõuno abbattimẽto. Et Papirio dice che esso non puo, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose: ma che egli per honor suo lo richiede, & per suo interesse particolare; Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto o no à combatter col richiedere.

A questa richiesta, & sopra questo articolo rispondendo dico, che se tale eccettione hauesse luogo sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che un solo: percio che altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire non essendo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nelle altrui mani, saluo se la eta, o la indispositione sua non lo scusa, o la disparita del grado à cio non lo priuilegia. Poi uno altro inconueniente ne seguirebbe ancora,

chora, che come altri haueſſe oltraggiata una famiglia, ouna nati one, con tutto che gli oltraggiati inchinaſſero à metter la querela in mano di qual che ſi foſſe di loro, all'offenditor baſterebbe di corrompere uno, che à tal remiſsione non doueſſe acconſentire, & coſi ſi torrebbe quel peſo dalle ſpalle. Non pare adunque che queſta riſpoſta per ragioneuole debbia eſſer riceuuta: Et ſi come non pare che ella ſia di ragione, coſi la conſuetudine ne è in contrario: che hauendo gia alcun caualiere detto parole di biaſimo di tutto uno eſercito da un ſolo di quello eſercito gli fu riſpoſto: Et per molte coſe che in tal querela paſſaſſero non fu mai detto che colui faceſſe che lo eſercito in lui rimetteſſe quella querela; Et eſſendo tra caualieri di diuerſe nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi à quelle battaglie doueſſero dare il loro conſentimento.

Ad ogni offeſo è lecito riſentirſi per ſuo intereſſe particolare: Et ſi come huomo offeſo puo far la pace ſenza participatione de gli altri offeſi, coſi dee anche egli poter perſeguir la ingiuria, che le ingiurie ad ogni ingiuriato ſi appartengono (come dicono i giureconſulti) in ſolidum. Et ſe altri diceſſe che tutti i Mutij ſono cornuti, o altra coſa uergognoſa, non ſo perche non doueſſe eſſer lecito à me ributtar queſta ingiuria ſenza ragunar tutti quelli che haueſſero queſto nome, o cognome, & ſenza farne celebrare uno iſtrumẽto che in me rimeteſſero le loro ragioni.

Gli abbattimenti non ſono altro che giudicij criminali fatti ꝑ uia cauallereſca. che lo attore è lo accuſatore;

i cartelli delle disfide sono accuse; le patenti de' campi i bãdi per li quali altri è chiamato à comparire: il Signor del campo è il giudice; lo steccato è il tribunale; & le armi sono la tortura. Et p q̃lla uia, che nella tortura ciui le si regolano i giudicij, p la medesima nella cauallaresca gli abbattimẽti si hanno da regolare oue stilo di arme nõ ci sia contrario, o diuerso. Et ciuilmente procedendo ad ogniuno che sia offeso è lecito di accusar lo offenditore senza cercare che tutti gli interessati in quel caso concorrano alla accusa. Et simigliantemente si douera dire che ne' Duelli solo che lo attore non sia tale, che per legittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia esser ributtato, il richiesto senza altra inquisitione habbia da prender la battaglia con colui, che lo richiede o sia solo offeso, o de gli altri con esso lui.

Ne qui ha luogo il dire che non uuol combatter con uno per douer poi aspettare che anche gli altri lo habbiano di mano in mano à richiedere, che conformandosi anche in questa parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni uolta che altri ha cõbattuta una querela, egli sopra q̃lla nõ puo piu essere à battaglia ricercato: che se alcuno ciuilmente si confessa debitor di cento ducati, & al pagamento di quelli si obliga in solidum à piu persone, si come egli è tenuto à pagargli à qual di loro in tempo debito prima gliele domanda, cosi poi che una uolta gli ha pagati ad uno non è debitor di pagargli à gli altri. Et se altri è accusato dauanti al giudice ordinario di alcun criminal mancamento, qual che si sia il primo accusatore, colui è tenuto alla giustificatione, & alla purgatione secondo gli ordini di

quel tribunale. Poſcia *come egli ne è una uolta libera to, per quel medeſimo caſo non ui ha piu luogo à nouella accuſa.* Non *altramente nel giudicio delle arme non dee perſona per una medeſima querela eſſere piu di una uolta coſtretto di andare alla pruoua del lo ſteccato.* Se *l'*Altieri *adunque ſi conduce à combattere con.* Papirio, *da alcuno de gli altri figliuoli per tal cagione non douera perinnanzi potere eſſere à battaglia ricercato:* Et *al primo che alle arme lo richiede dee egli con le arme riſpondere, che migliore è in ragione chi è in tempo primiero.* Et *ſi come fatto uno abbattimento, in caſo che altri uoleſſe rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente riſpondere di non eſſer tenuto à combatter piu di una uolta per una querela, coſi il domandare hora che tutti gli intereſſati nella medeſima ingiuria rimet mettano in mano di uno la loro attione è da eſſere ſtimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.*

Et *tanto ſia detto per uia di parere rimettendomi al giudicio di ogni perſona piu aſperta, & piu intendente.*

RISPOSTA DECIMA.

L Signor Mario d'Abenante richiede à battaglia il Signor Don francesco Pandone: Si conducono in campo: il Signor Don Francesco ferisce à morte il cauallo del S. Mario uicino alle corde dello steccato in parte doue è un zio del S. Mario, il qual suo zio alzata la uoce tanto, che il Signor Mario puo udire, gli dice smonta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. la qual uoce udita il Signor Mario si uolta, uede il zio, & dismonta, di che prima non ne faceua segno: & subito smontato, il cauallo cade morto. Il Signor Mario da cauallo disceso ferisce à morte il cauallo del Signor Don francesco, ne potendosi quello piu reggere, da anche al Signor Don Francesco tre ferite. Là onde egli non uedēdo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.

In questo caso si pruoua che i padrini del Signor Don Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato, di che non udirono quella uoce: ne il Signor medesimo del campo la udì. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: & egli si mosse per andare à quella uolta; ma pur continuando coloro il combattere, ne uedendosi altra alteratione, si fermò, fecendo segno à colui che stesse cheto. Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso Signore, & allegato la sicurezza dello steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare ne il S. Don Francesco uinto, ne il Signor Mario uincitore: aggiungē

dosi che à quel fine era stato domandato. Et egli si è scusato, dicendo non hauere quelle parole udite, & confermando che uero fu che egli fu domandato: ma che non pensaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domãda se il Signor Don Francesco sia dirittamente prigione del Signor Mario, o no.

Prima che io uenga à rispondere sopra questa richiesta ho da dire che M. Paris nel L. VIII. del suo Duello, così nel latino come nel uulgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de quali in quanto possono far à questo proposito auuiso che non mi si disconuenga à ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caso fosse tale. Che essendosi condutti à battaglia un Napolitano, & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abbattuto: & non se ne auuedendo il Napolitano: & guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò che tornasse, & urtasse colui col cauallo, percioche egli era in terra: Il che colui fece, & ne hebbe uittoria: & da poi domandandolo al Prencipe per prigione, & negando l'altro di esser prigione per le ragioni, che anchora da M. Paris sono addutte, Il Duca dichiarò, che il Fiorentino fosse prigione, & il fratello sgridatore (secondo la forma del bando) douesse esser decapitato. Sopra il qual giudicio par che M. Paris senta del tutto in contrario. Cio è che ne il Fiorentino douesse esser prigione, ne decapito il Napolitano. Et dapoi che grãdi sono le auttorita de' Prencipi, & grandi quelle de' dottori, là doue fra due grãdi

auttorità si uede openione diuersa, ad ogniuno dee esser lecito di accostarsi à quella, che à lui ditta il suo parere. Dico adunque, che piu tosto consentirei io, che il Fiorentino non douesse esser prigione, che non direi che il Napolitano non douesse esser punito secondo la pena nel bando contenuta; che facendosi una tale trasgreßione contra i saluicondutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore, & dell'altrui uita, et nella presenza, & con disprezzo del Prencipe, non ueggo che giustitia, ne che ragione ricerchi che un cotal trasgressore seueramente non debbia essere castigato. Ne le ragioni che allega M. Paris mi par che siano bastanti à difendere la sua openione: le quali io lascero di recitar qui, & di far loro risposta si per fuggir la souerchia lunghezza, non facendo cio al proposito del nostro caso, come per hauer lo gia fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorentino ueramente che egli non fosse prigione le ragioni allegate da quel dottore sono approbabili, & uere: Et quãto à me non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato ageuolmẽte sentito. Et se fu sentito dal Signore, & da padrini, nõ hauẽdo alcũ intorno à cio fatto motto, par (nõ so come) che uenissero à cõsentire, che il gittato nõ ostante il pregiudicio fattogli da quella uoce hauesse à cõtinuare la battaglia: & che p cõseguẽte fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prẽcipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia openiõe è, che egli la desse tale nõ tãto con intẽtione che ella douesse essere esequita, quanto che ne hauesse à seguitar quello, che ne segui: Et cio è, che il fratello nõ douesse pmetter che fosse priuato di uita ql

suo fratello, il quale per acquistar à lui uittoria s'era posto à rischio di perdere egli la sua uita. Et tanto sia detto del caso di que' due, & della sentẽtia di quel S. Illustriss.

Et passando à Napoli, si cõta che sotto il Re Federigo combattendo un Romano, et uno Spagniuolo, et hauendo il Romano allo Spagniuolo dato alcune ferite, et maltrattãdolo, un'altro Spagniuolo gridò in lingua sua, pũte, et riuersi: alla qual uoce leuatosi il romor fu posto fin alla battaglia: et da quel Re Sereniss. il Ro. fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagnuolo fu p gratia donata la uita. In cosi fatto giudicio io non so uedere se nõ cose laudabili: che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata: et ragioneuolmẽte fu dichiarato uincitor chi nel dispartimẽto della battaglia si trouaua superiore. Et clementia à quel colpeuole si potè usare, la cui uoce non haueua pregiudicato altrui, rimanendo perditore colui, in cui fauore egli haueua il mancamento commesso.

Dalla esaminatiõe de' casi di sopra allegati uenẽdo à regolare il caso nostro dico, che quãdo il S. del cãpo hauesse udite q̃lle parole, à lui si sarebbe appartenuto di por fine allo abbattimẽto, secõdo l'esempio del Re Federigo, il cui atto usato in q̃lla diuisione, fu una dichiaratiõe, che q̃ di piu che hauessero cõbattuto, nõ sarebbe stata legittima battaglia. Et sono sicuro io, che p la uirtu, et p l'esperiẽza de gli abbattimẽti, che ha lo Ill. S. Sigismõdo da Este, il qual fu il S. del cãpo, che egli haurebbe imposto fine alla battaglia, quãdo hauesse, udite q̃lle parole, ma udite nõ l'hauẽdo, et cõfessãdo esso di nõ le hauer udite, ne hauẽdo hauuta alcuna tale openione, si come mostrò non an

dando doue fu domandato, percioche (come egli testifi-ca) non pensaua che ui fosse cosa tale, non ne pote fare al tra prouisione: ne si puo dire, ne presumere che egli hab-bia consentito, che non ostante la sicurezza uiolata, la battaglia douesse passare innanzi. Et *meno si puo dire, ne presumere del consentimento de' padrini: che essen-do eßi dall'altra parte dello steccato (come uiene referi-to) & lontani di là donde uscì la uoce, non la poterono udir piu che si facesse il* Signore. Et *quando udita la ha uessero, se ne sarebbono cosi richiamati, come fecero da poi; & hauerebbono fatta la debita instantia, che la battaglia non si lasciasse procedere piu auanti.* Et *cosi di loro si dee presumere, che in cio consisteua il loro ho nore, & la uittoria del loro principale, essendo egli sta to il reo, & non hauendo prouato l'aduersario la sua in tentione. Si che in alcun modo nõ è da dire, che eßi ad un tale atto consentendo al* Signor Don Francesco *habbia-no fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo uerso il* S. *del* Campo *puo essere come una protesta fatta in fauor del* S. Don Francesco. Et *que sta si puo dire che per lo richiamarsene che s'è fatto da poi sia stata approuata.* Ne *del* Signor Don Francesco *si puo dire che egli habbia col silentio consentito, che pri ma nello ardor della battaglia uedendosi uincitore è da credere che egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltare cio che altri dicesse: & che conseguentemente non udisse cosa, che fosse detta.* Poi *hauendo per istrumẽ to riposto in mano de' suoi* Padrini *la uita, & l'hono-re, à lui piu si richiedeua il combattere, che il piatire.*

Da *quello, che fin quà s'è detto, si uiene in questa cõ*

clusione, che al S. Don Francesco non si puo far quella oppositione, la quale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorētino abbattuto. Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio, & che quanto è stato di piu non merita approbatione.

Hor hauendo cosi regolato il nostro caso habbiamo noi da dire, certa cosa essere che il S. Don Francesco ricercato dal S. Mario s'è condutto à battaglia sotto la fede di quelle patenti, le quali à lui hanno promesso campo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la liberta, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio non è che hauendo egli detto di arrendersi non sia del S. Mario legittimo prigione. Ma quando à quelle si sia mancato, & quando non gli siano inuiolabilmente state osseruate, chiara cosa è, che tutto quello, che è passato dopo tal mancamento, & tale inosseruanza, dee essere hauuto di ragion nullo, & di niun ualore. Sotto la fede della patente mandata, & accettata si conducono i caualieri allo abbattimento. Et quel consentimento di combattere l'uno con l'altro in quel campo sotto le clausule nella patente contenute forma il contratto della inuiolabile sicurezza: & à quello intercede per pegno, & per istabilimento la fede del Signore. Il quale per far manifesto che la promessa sicurta è nō solamente di potersi offendere, & uccidere l'uno l'altro senza incorrere nella giuriditione sua in pena di homicidio, col publico bando dichiara; che quella si intende anchora per li circostanti: Et i caualieri à quello consentendo, et sotto la fede di quello in pruoua di arme conducendosi, si puo dire, che uengono à stipulare il contratto col S. del campo, che sot

tò la fede di tal ſicurezza uengono à combattere . Or à queſto tal contratto come l'una parte manca certo è che l'altra nõ ui è piu tenuta: che mancando la conditione, altri non è piu obligato à quello, à che egli ſotto la conditione ſi è condutto. Il contratto tra il Signor Mario, & il Signor Don Franceſco celebrato fu di combattere à tutto tranſito in campo ſicuro dalla perſona dell'uno à quella dell'altro: & di potere in tal modo conquiſtare ciaſcuno di loro il ſuo aduerſario. Alla ſicurezza del campo ſi uede eſſerſi mancato, che contra il bando del Signore il Signor Don Franceſco è ſtato offeſo dalla uoce del zio del S. Mario, la quale induſſe lui à fare in pregiudicio del Signor Don Franceſco quello, che auanti quella uoce non daua ſegno di douer fare: Et contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il Signor Mario non hauendo dalla perſona ſua ſola à quella del Signor Don Franceſco combattuto; che due ſi poſſono dire di eſſere ſtati contra uno; hauendo egli ſeguitato il conſiglio del zio, ne ualendo ſpeſſe uolte nelle battaglie meno il conſiglio, che la forza. Eſſendo adunque mancate le due conditioni & della ſicurezza, & del combattere ad egual partito, non ſi puo dire il conquiſto fatto dal Signor Mario eſſere ſtato legittimamente fatto. Che oltra le coſe dette non ſi ſono ſeruati gli ordini de' Duelli, i quali ſotto il ſilentio de' circoſtanti per coſtume uniuerſale ſi ſogliono celebrare. Poi ſe in armandoſi i caualieri dal l'una, & dall'altra parte ſi danno i confidenti, accioche non ſi poſſa fare, o dire coſa, che habbia da pregiudicare alle parti; Et ſe auanti il bando, & auan

ti che entrino ne gli steccati questa regola si osserua, molto piu si ha ella da osseruare dopo la grida, & dapoi che i caualieri nel campo si sono condutti, & che si trouano à disputare con le arme per la diffinitione del uero. Ne qui ha luogo quella risposta, che comunemente si suole allegare, che nelle battaglie à tutto transito è lecito anche con ogni frode, & con ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, & questo uantaggio si intende di quello, che altri da se sa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua à quella dello aduersario, & non con la opera altrui. che con quelli la sicurezza del campo rimane franca,& da questa uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel campo, & la franchezza di quello con quelle parole, che se il S. Mario hauesse ucciso il S. Don Francesco, egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di esser condannato. Che la patente non saluaua piu lui non essendo obligato il Signore alla osseruanza di quella, da che quella,& la sua grida à lui non erano state osseruate. Et passero anche un passo piu oltre (cio non dico percioche io presuma alcuna cosa tale del Signor Mario, ma per dir quello, che à me occorre di scriuere in questo proposito) Quando caualiero entrasse in isteccato hauendo dato ordine con alcuno de' suoi, il quale di fuori lo douesse ammonire, secondo che egli uedesse essere il bisogno, qual hora di un tal trattato se ne potesse hauer certa fede, quel tale (secondo il giudicio mio) per tristo caualiero, & per traditore meriterebbe di esser condannato. Or si come io ho il S. Mario ueramente in tutto netto da questa colpa; cosi ho da

dire, che si come egli nō merita pena di una tal trasgressione, cosi non dee hauer beneficio di hauer seguitato il consiglio del trasgressore.

Non uoglio hora discorrere, ne argomētare da quello, che sarebbe potuto auuenire. Et cio è che se non fossero state le parole del zio, ritrouandosi il S. Mario nel termine che si trouaua in su quel cauallo, il quale come egli ne fu disceso, traboccò à terra morto, uerisimile era che gli douesse cadere addosso, il che quando fosse seguito, rimaneua in mano del S. Don Francesco, & gli conueniua o arrendersi, o morire. Queste cose non intendo io di allegare; ne da queste (come ho detto) intendo di argomentare. Ma dirò bene, che non si dee di ragion concedere altrui quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è, che il S. Mario si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, & contra ogni conditione. Et legittimo possessore non si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una possessione. Et chiarissima cosa è, che il uiolar le patenti, & le capitolationi, & l'operare contra gli ordini caualereschi, & contra i bandi de' Signori non sono mezi legittimi à diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempij non si dee in alcun modo aprir la porta; ne si dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse à consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, disprezzare i bandi de' Signori, & hauer per nulla la loro auttorita. Alle quali cose tutte i Signori de' cam=

pi, & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuriditione seueramente han= no da prouedere.

Et per non istendermi in questa materia con piu pa= role, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette, dico che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurta del campo per lo bando publicata: & da que ste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual con= ditione i caualieri si siano alla battaglia condutti: Et che hauendo il Signor Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola di duello. Et ueduto appresso che ne il Signor del campo, ne i padrini, ne esso Signor Don Francesco, à tal forma di procedere disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: Et per non ne ha= uere hauuto notitia, non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mancò di fare la debita protesta. Per que= ste, & per altre ragioni di sopra allegate, & che al= legar si potrebbono; & per lo publico honore, & in= teresse de Signori & de caualieri dico, il parer mio es= sere, che il fine della battaglia nel presente caso propo sta si debbia determinare dal punto, che il zio del Si= gnor Mario parlò: Et che non si possa, ne si debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Francesco sia pri gione del Signor Mario, senon come egli era allhora che fu sentito dire smonta Mario smonta. Et questa è la openion mia Rimettendomi non dimeno sempre al pare re di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il Signor Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi uolto à quella uoce. Et quel uoltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non si sapeua risoluere se il consiglio del douer dismontare fosse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: & ueduto il zio, & conosciuto che egli ne era lo auttore, quello accetto come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, che egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altrui.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MV= TIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO TERZO.

RISPOSTA PRIMA.

ASCE *querela in Praga al la corte del Sereniſsimo Re de Romani fra due caualieri, de' quali l'uno è ſpagniuolo, chia= mato Signor Don Franceſco laſſo, & l'altro è Vnghero det to Signor Giouanni Balaſſo: et il caſo è tale. Il Balaſſo diſuia uno ſtaffiere al Signor Don Pietro fratello di Don Franceſco. Don Franceſco con lui ſe ne duole con aſpre parole, alle quali l'Vnghero non riſponde: ma ſi ſcu= ſa, che egli non ha indutto lo ſtaffiere à partirſi, ma che eſſo da ſe ſi è partito da Don Pietro per uenire à ſeruirlo, & che poi che la loro uolunta non è che egli lo tenga, non lo terrà. Il ſeguente giorno douendo il Re caualcare in campagna, & eſſendo la corte pie= na di caualieri, Don Franceſco fattoſi ad una fine= ſtra che guarda nel cortile del palagio, uede che il cauallo dell'Vnghero è tenuto da uno ſtaffiere ueſtito di*

nuouo, ilquale tutto si somiglia à quello di suo fratel= lo; & mostratolo ad altre persone, ogniuno rafferma quello esser desso; Perche alterato ua à trouar l'Vnghe ro, che siede ad una tauola; & assettatoglisi appresso gli dice; Balasso non ui dissi io hieri, che non doueste pi gliare il seruidor di mio fratello? Perche lo hauete tol= to? Io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra. Il Balasso risponde, io lo uoglio tene re; fate uoi quello che ui pare. Don Francesco repli ca, se lo terrete non farete da caualiero, ma da gran uillano. Il Balasso soggiunge, Voi mentite. Et incon= tanente si leuano amendue in piedi si come erano giunti spalla à spalla. Don francesco gli da uno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori. L'Vn ghero non fa altro mouimento, ma rimane come intro= nato. Amendue escono di dietro la tauola, & si metto= no l'uno di quà, & l'altro di là tra caualieri. Il Re caualca. L'Vnghero porta la querela di questo atto al Maestro di casa del Re. Quegli lo fa intendere ad es= so Re, il quale manda per fare arrestare Don france= sco. Et egli sentendolo fugge alla corte dello Impera= dore, & serue in su la guerra aspettando che l'aduer= sario suo si risenta, o che tra loro segua pace, passan= done in quel tempo alcun trattato. Dopo sedici mesi ca ualcando Don francesco con la corte fra due caualie= ri, l'Vnghero galoppando gli uien dietro senza aueder sene egli; & come gli è uicino stretto il cauallo con gli sproni correndo con un bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia corren do se ne fugge. Don francesco risentitosi, & ueduto fug

gire

gire il nimico, gli si mette appresso, & per buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso; al fine condutto in parte doue piu oltra passando è da temer che colui non gli faccia soperchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera, se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo: Et se Don Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui.

A questa domanda rispondendo dico, che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci conuerra primieramente considerare quanta sia la degnita del grado della caualleria: la quale non si puo dire che sia se non eccellentißima, essendo quella stata istituita per difesa della giustitia, per solleuamento de gli oppreßi, & per cõseruatione de' Regni. Le quali cose essendo tutte in mano di Dio, nõ indegnamẽte la scrittura chiama Dio S. de gli eserciti; Quasi come à dire, general Capitano di tutti i caualieri. Et di qui è che i Prencipi, i Re, & gli Imperadori per grãdi che essi si siano, non isdegnano di esercitar con le loro persone la caualleria, & si gloriano di chiamarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, cosi honoreuolmente si dee esercitare: Et chi altramente adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di qui è introdutto, che per delitti militari si leuano per ignominia le arme à' soldati: Et nel digradare i caualieri per mancamẽti commeßi si priuano della spada. Or l'honor cauallaresco in due cose principalmente pare à me che cõsista: Cio è nella giustitia, & nel ualore. Et (si come io ho altra

uolta detto) à quale una di queste due uirtu manca, non gli si conuiene di essere tra caualieri annouerato. Che atto non sara à difender la giustitia chi sara di uil cuore; Et uirtuosamente nõ adoperera la spada chi alla giustitia non hauera risguardo. Con questo fondamento se noi uorremo uenire alla consideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due caualieri habbia giustamente, & quale ualorosamente adoperato. Et colui piu honorato doueremo riputare, il quale troueremo all'officio del caualiero hauere piu interamente sodisfatto.

Per l'Vnghero adunque diremo noi primieramente, che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, il quale teneua il cauallo suo non era quello di Don Pietro, manifesta cosa è anchora che Don Francesco hebbe torto à prenderne con lui querela: & che egli si mosse contra il uero, il che uuol dir contra la giustitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douere di uirtuoso caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamento, quella è stata dal Balasso legittimamente, & per conseguente giustamente data. Si che da tutte le parti si uede l'Vnghero esser giustamente proceduto; Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene à rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi, che l'Vnghero con rispondere di altra maniera à Don Francesco hauerebbe potuto schifar questa querela, facendosi conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere non era quello, che egli si auuisaua. Ma accioche nõ paresse che egli cio hauesse fat

to per uilta, uolle anzi cosi rispondere, che in altra guisa. Et che appresso hauendogli data quella mẽtita da faccia à faccia, il proceder suo non è stato se nõ honoreuole. Ne in quel luogo si richiedeua che egli mettesse mano ad arme, ne facesse piu auanti. Et hauendogli Don Francesco in luogo doue non si cõueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, à lui fu lecito in qualunque modo gli pote uenir fatto dargli il castigamento della sua temerita. Ne la fuga sua gli dee essere apposta à biasimo essendo quella stata non tanto per Don Francesco, quãto per gli altri caualieri, in cõpagnia de' quali egli si trouaua: che sentẽdosi essi ꝑ quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli soperchiaria. Et cosi giusto, et ualoroso diremo essere stato il proceder dell'Vnghero: & conseguentemente lui douerne rimanere honorato.

Per Don Francesco diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauendo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riuscirono poi quelle altre, che tenendolo hauerebbe fatto non da caualiero: Et sopra queste fu la querela fondata: Et sopra queste fondata essendo: & essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso: Et sopra quelle hauendo con la mentita il Balasso contestata lite, si uede che uiene ad hauer presa ingiusta querela. Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appresso detto non uolerlo tenere contra la loro uolunta, dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che caualleresco? Poteua l'Vnghero leggiermente sgannare

Don Francesco, & metter fine alle differenze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preso errore, diede cagione à lui di nuoua, & giusta querela, condannando se stesso per bugiardo, & per ingiusto. Che se noi uorremo considerar le intentioni dell'uno, & dell'altro, troueremo diritta, & giustificata essere stata quella di Dõ Francesco: Là doue di quella del Balasso sara da dire tutto il contrario: perche anche di lui si dira, che egli ha ingiustamente adoperato, & che per ingiusto caualiero merita di esser dannato.

Della mentita altro non diro, se non che essendo (come gia detto s'è) stata data sopra le conditionali, & giustificate parole di Don Francesco, ingiustamente uiene ad essere stata data: il che maggiormente condanna lo Vnghero per ingiusto.

Ne migliori sono quelle ragioni, le quali si dicono del ualore, che usò il Balasso; che non è da commendare quella risposta sua fatta come si allega per non mostrare uilta, che il parlar contra il uero, & il prendere auuedutamente querela contra il douere nõ è da stimar ualore, ma temerita. Et essendo stato tale il caso, che incontanente si poteua far chiaro l'errore, non era da temer che il giustificar se stesso per huomo seruante della parola sua à uilta gli douesse essere attribuito. Di che si come temerario si puo dir che fosse il proceder suo, cosi ualoroso diremo che fosse quello di Don Francesco, prima cõ parole risentendosi della offesa, che gli pareua riceuere; et appresso dandogli quello schiaffo per discarico della mẽtita; & ultimamẽte mettendo mano all'arme per difendere come ben fatto ql che egli haueua fatto, & non fuggẽ

do,come fece l'Vnghero,dopo la bastonata. La quale nõ si puo dire che lecito gli fosse di darla in quel modo per alcuna ragione. Et gia dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamente gli diede quello schiaffo, perche à quello argomento di ingiustitia non risponderemo con piu parole. Ma à quanto si parla del luogo,dico che degni sono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro,che nõ rompono i priuilegij di quelli. Non è lecito nelle corti dare schiaffi: Non è lecito ne anche dar mentite. Et hauendo in quel luogo il Balasso data la mentita, non doueua aspettar, che quello ne'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole, che egli si teneua ad ingiuria, Egli doueua o rispondere à lui, Se fuori di qui mi direte tali parole io ui faro la risposta, che ui si conuerra; o in altro modo simigliantemente; o uero uolendo dar mentita, à franchezza di luogo pensar nõ douea. Et si come Don Frãcesco per conseruation dell'honor suo non hebbe risguardo al luogo, cosi non doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti,chi fosse stato nelle parole. Ma egli piu pronto di linga,che di mano dimostrandosi,uenne à commetter uilta. Et Don Francesco fece il debito suo; Et quando altramente fatto hauesse,hauerebbe commesso mancamento. Adunque ne per la qualita del luogo,ne della querela nõ fu lecito risentimẽto quello del Balasso. Et meno si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri caualieri. che questa scusa hauerebbe luogo quando de gli altri dopo quello atto ne fossero soprauenuti in fauore dell'offeso. Et il douere era, o che egli presenti coloro non lo hauesse percosso, o che presenti coloro difendesse per

ben data quella percoſſa, il che fatto non hauendo, mi par che conchiuder ueramente ſi poſſa, che ſi come teme raria coſa fu nel Balaſſo *il prender quella querela, coſi in perſeguirla di uilta ſi ſia per ſe medeſimo cōdannato.*

Et percioche in materia di Duello *altri potrebbe du bitare con qual modo tra que'due caualieri proceder ſi doueſſe, et quale incaricato ne rimāga: Dico che il* Duel*lo da prima fu iſtituito per giuſtification di uerita in quiſtioni, alle quali neceſſaria giuſtification ſi richiedeſ ſe: Et à noſtri tempi è ſtato ridutto à determination di honore. Et percioche in queſto caſo non c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua ſi richiegga per giuſtifi- cation di uerita, eſſendo ricercato à riſpōdere in quiſtion di honore, all'uſo moderno accōmodandomi parlero di quel modo, che ne riſentimenti per conto di honore da altrui ſi dee tenere.*

E' adunque da ſapere, che à quale hora altri da al- trui ſi ſente offeſo o ſia di parole, o di fatti, à uolerſene hon oratamente riſentire ſi conuiene, che il riſentimen- to ſia fatto coſi cauallereſcamente, come fu fatta la offe- ſa, come per eſempio; ſe altri dira à me in faccia da pa ri à pari che io ſia traditore, & che io non gli riſponda medeſimamente ad egual partito, & poſcia lontano da lui dica o ſcriua che egli mente; o eſſendo io ad una fi- neſtra, & colui che mi ha dato quel biaſimo nella uia, io gli dia una mentita, queſto non è honoreuole riſenti- mento, ne percio mi ſono ſcaricato del carico, che colui mi ha fatto. Ma ſe non ci eſſendo io, altri dira di me che io ſia un mancator di fede, Io riſapendolo potro in pre ſenza di caualieri dar la mentita à colui, anchorche egli

presente non ui sia, che eguale sara stato il modo della mia risposta à quello della sua proposta. Et *cosi se altri scriuera in mio dishonore, io in iscrittura con mẽtita mi potro difendere.* Et *in somma se il risentimento non è cosi honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si puo dire essersi legittimamẽte discaricato.* Si *potra bene honoratamente passare il termine della offesa; come se apponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io in faccia gli rispondero che mente; che questo sara honoratißimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria.* Ma *peccando un caualier nel meno, commette difetto, & con carico ne rimane.* Con *questa regola che data habbiamo alle offese delle parole potremo medesimamente regolar quelle de' fatti: che se per una mentita datami ad egual partito io daro altrui cõ sopchiaria una bastonata, io faro bene ingiuria à colui, ma non rileuero me del carico:* Et *in qualunque modo che colui si uendichi sara ben uendicato: ma io se honoreuolmente non mi risento, non sono del carico liberato.* Anzi *con quello atto hauero fatto uergogna à me stesso.* Che *quante uolte io faro atto alcuno non cauallaresco, tante ne uerro io à riportare il biasimo, & non colui, à cui egli sara stato malamẽte usato.* Che *quale è colui, che non possa essere con mali modi offeso?* Et *il nõ guardarsi da quello, da che altri non si puo guardare, non dee fare altrui uergogna.* Ma *la uergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potẽdosi, nõ se ne guarda, non cõuenẽdosi à caualiero (come gia detto s'è) adoperar le arme se non honoratamente.* Et *queste maniere di ferire dopo le spalle; di far le sopchiarie; di dar bastonate, et fuggirsene*

incontanente, & le altre cose simiglianti sono tutti atti uituperosi, & da mal caualiero, à quali risentimento di honore non si richiede, condannandosi colui, che ha fatto l'atto dishonoreuole per persona uile & che non ardisce di uenire alle mani col nimico suo à fronte à fronte. Et in tali casi duello non si richiede: che essendo manifesto il mancamento, non è necessario di uenire in pruoua di quello. Et al malamente offeso, & à colui, che ha malamente offeso ogni uolta che con altrui occorresse nuoua querela direi io sempre, che colui, il quale hauesse fatto l'atto dishonesto, potesse essere da gli steccati ributtato; & che l'altro legittimamente ui douesse esser riceuuto, essendo antica sentenza, che l'huomo da bene non ha da guardarsi senon da commetter difetto. Et noi diremo il medesimo del caualiero, che à lui basta non hauer commesso atto, che meriti biasimo à douere egli honorato rimanere.

Dalle cose dette di sopra potremo noi adunque conchiudere, che Don Francesco cauallerescamente si sia gouernato, essendosi prima da faccia à faccia con parole risentito contra l'Vnghero della offesa, che riceuer gli pareua; & appresso hauendo con lo schiaffo risposto alla sua mentita: & ultimamente hauendolo dopo il dishonesto assalto per buono spatio seguitato. Ne hauendo egli in punto alcuno fatto mancamento all'honore, obligatione non gli rimane; & obligation non gli rimanendo, non si dee dire senon, che egli si stia con l'honor suo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il risentimento suo non è stato conueneuole, ne da caualiero: & che pertanto egli dal carico dello schiaffo nõ è punto

rileuato. Et percioche chiara cosa è che uno atto dishonorato non puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato lo atto suo, non si puo dire che egli per quello honorato habbia à rimanere. Qui si potrebbe aggiungere, che hauendo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Re non fu punto atto cauallaresco. Ma le altre cose gia dette à me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamente proceduto.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SECONDA.

Ella querela gia proposta fra il S. Don Francesco Lasso, & il Signor Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, accio che da' caualieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, che alle leggi dell'honore si conuenga.

Dicesi adunque, che due essendo le uie di procedere, L'una di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per quella ne rimane sodisfatto. Alla quale openione quanto si debbia acconsentire, lascero giudicarlo altrui. Io diro ben tanto, che à

me non pare, che ne i caualieri la habbiano da seguitare, ne i Prencipi da approuare; percioche se questa per regola cauallerescha fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe à far lecito di far de gli atti dishonesti: ne distintione ui sarebbe da opera honoreuole, à dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe di assassinare l'aduersario suo; et direbbe di hauer presa uia di briga: et cosi cosa honoreuole sarebbe il far le cose dishonorate. Ilche se sia da dire, non è mestier che se ne fauelli.

Ma come si habbiano ad intendere queste materie di querele, & di brighe, & di honore, & di dishonore, io sommariamente dirò quello, che io ne sento. La briga intendo io che sia una cosa tumultuaria, nella quale senza ordinario procedere gli huomini per cagion di nimicitia uengono alle arme: & hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uendette secondo che loro si offeriscono le occasioni. La querela ueramente è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uengono in pruoua di arme, & con una ultima diffinitione si ha honoreuolmente da determinare. Or questo caso, del qual si tratta, se egli per uia di briga, o di querela si habbia à trattare, assai ageuolmente si può discernere. I caualieri da noi gia nominati non per nimistà sono uenuti à questa differenza, anzi essendo eßi amici, per cagion di honore sono caduti in questa nimistà: che à Don Francesco non pareua di poter con honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, et poscia che egli pure il si tenesse. Il Balasso riputò che dishonore gli fosse, che Don Francesco con cosi ardite parole à troua-

re ne'l fosse uenuto; Et percio disse uolerlo tenere. Et Don Fran. giudicando, che cio di dishonore esser gli douesse, gli rispose, che hauerebbe tenẽdolo, fatto nõ da caualiero, ma da uillano: Et il Balasso sentẽdosi nell'honor pũto, p discarico suo gli diede quella mẽtita. Et D. Frã. p rileuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Le quali cose tutte di mano in mano furono per gradi conueniẽti fatte per rinordimento di honore, & fatte cauallerescamẽte. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: et per conseguente per uia di querela si conueniua seguitare al Balasso: Il quale o allhora incontanente doueua con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi: Il che fatto non hauendo, con carico ne rimane. Percioche ne gli atti simiglianti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore: che si come altri offende, o è offeso honoratamente, o uergognosamente, cosi la openion de' caualieri dee essere, che egli cõ l'honore, o cõ la uergogna se ne rimanga. Della percossa puo bene essere, che il Balasso come di uendetta nell'animo suo stia sodisfatto: Ma del modo della percossa, non hauendo ne al tempo dello schiaffo à faccia à faccia fatta alcuna dimostratione cauallaresca, ne dapoi mostrato honorato risentimento, non ha sodisfatto à quella openione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli non sia huomo p difendersi da pari à pari da D. Fran. Lasso: che questo è il carico, il quale egli ne uiene à riportare. Si che anchora che egli perauuentura della percossa si tenga uendicato, non ha percio sodisfatto all'honore.

Là onde se bene si uorra dire che egli habbia presa con Don Francesco *nuoua briga, questa non percio puo tor uia la querela; che essendo piu nobile, & piu honore= uole la querela, che la briga, la briga non puo cancellar la querela: ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga.* Per *essere adunque sopraueuuta briga non sara leuata la querela.* Et *se si uorra forse dire, che tra loro essendo querela, & briga, non meno è obligato* Don Francesco *alla briga, che il* Balasso *alla querela,* Io *ri= spondero, che per essere prima stata la querela, che la briga, essendo di ragione, che quale è prima in tempo preceda anche in ragione, alla querela si dee prima in= tendere, che alla briga.* Di *che il* Balasso *è tenuto di so= disfar prima à quella, che* Don Francesco *non ha da pen sare à questa.* Et *percioche alla briga non è statuito tem po ne modo di perseguir la ingiuria,* Don Francesco *in ogni tempo, & in ogni modo, che si uendichi sara ben uendicato.* Et *per essere alla querela prefisso tempo, & modo, non si risentendo, o non si essendo risentito il* Ba= *lasso in tempo conueniente, ne secondo il proceder caual= leresco, con carico ne rimane.* Et *essendo cosa propria della briga offendere, & della querela incaricare, si po= tra dire che* Don Francesco *sia offeso, & il* Balasso *in= caricato.* Et *alla offesa conuenendosi uendetta, & al ca= rico honoreuole risentimento, quella hauera da fare* Don Francesco *secondo l'arbitrio suo, & secondo le oc= casioni.* Et *questa si ha da far dal* Balasso *honoratamen te, & secondo le leggi, & lo stilo de' caualieri.*

Ma *percioche à uoler dimostrare che l'atto del* Ba= *lasso sia stato honoreuole si dice, che egli andò ad as=*

frontare Don Francesco da solo à solo in mezo di molta gente, & con pericolo: Rispondo che io non diro mai, che altri assalendo altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte & non da spalle. ma istimero io, che piu tosto dir si possa assassinare: Et si come lo affrontare altrui ad egual partito è atto honoreuole, cosi lo assassinare in qualunque modo che si faccia è uergognoso; Et di Don Francesco chiara cosa è, che egli affrontò il Balasso da solo à solo; ma che il Balasso habbia affrontato Don Francesco questo per openion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezo di molta gente, Don Francesco non fece il suo in mezo di poca, essendo in una citta Reale nella corte del Re piena di caualieri. Anzi si come all'atto uergognoso del Balasso molti furono i testimonij, cosi piu molti ne furono all'atto honoreuole di Don Francesco. Poi quanto al pericolo, nõ minor fu quello di Don Francesco che quello del Balasso, essendo questi stato à cauallo, & in una campagna aperta, & uenuto proueduto per fuggire; Et quegli à piedi, & in un palagio di un Re senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire à tale effetto; Et essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, come è manifesto, che egli fece. Si che quanto al pericolo, maggior fu quello di Don Francesco: et maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece lo atto. Poi Don Francesco percosse lui da uiso à uiso, non senza essersi il Balasso prima proueduto, come colui che per la contesa in piè s'era leuato; Et dopo la percossa Don Francesco stette fermo, et nel luogo medesimo per buono

ſpatio ſi riſtrette; Là doue il Balaſſo uenne con intention di fuggire, ferì Don Franceſco, dopo le ſpalle non ſe ne auuedendo egli; Et ſe ne andò prima che Don Franceſco lo poteſſe uedere. Or ſe queſto ſia atto honoreuole, & riſentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.

Et à quanto uien detto, che l'hauere il Balaſſo aſſalito Don Franceſco all'improuiſo non pregiudica à lui, ne rileua Don Franceſco; percioche chi ha nimicitia dee andar proueduto: Dico in riſpoſta, Che Don Franceſco ſapeua di hauer querela di honore, & credeua di hauerla con caualier di honore; & come di riſentimento honoreuole andaua proueduto aſſai, il che egli ben dimoſtrò, hauendo dopo la percoſſa arditamente per buono ſpatio ſeguitato il ſuo nimico. Ma ſi come Don Franceſco dal Balaſſo ſi guardaua come da honorato caualiero, coſi il Balaſſo doueua guardarſi egli da fare atto, che ad honorato caualiero non ſi conueniſſe. Et fatto hauendolo, ne ha rileuato ſe, ne pregiudicato all'honor di Don Franceſco; Non hauendo Don Franceſco commeſſo mancamento, Et eſſendo di colui ſtato uituperoſo il riſentimento.

Ne uoglio mancar di riſpondere à quella parte, doue ſi aggiūge, che il Balaſſo ſe uoleua poteua ammazzare Don Franceſco hauendo l'archibugio à rota carico allo arcione. Et che qui ha luogo una regola, che quando l'offeſo ha in podeſtà ſua il ſuo nimico, & ne puo fare quel che uuole, ſe bene non gli fa mal niuno, o ne piglia poca ſodisfattione, in ogni modo ſi intende eſſerſi nobilmente uendicato, & iſcaricato. Queſta regola ſi

come io la approuo per buona, così dico che in questo caso non ha luogo: percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in suo potere, & altro poterlo assassinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze; che à me si arrende; cui io ho fatto prigione: il quale io ho in terra sotto i piedi: & simigliantemente. Et in tali casi la openion mia è che anche piu honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliarne alcuna sodisfattione, o uendetta. Ma perche io possa assassinare altrui non diro di hauerlo in mio potere, ne di poterne far quello che io uoglio, saluo se io non diro di uolerlo assassinare: Che à questo modo non è Prencipe, & non è Re alcuno, cui io non possa hauere in mio potere, & farne quello che io uoglio, potendo con uno archibugio ferirlo, o in campagna, o di una finestra nella schiena. Et così ogniuno, che si sentira offeso, o incaricato potra, senza fare altro rimaner sodisfatto, & iscaricato; dicendo di hauere il nimico suo in suo potere; ma che di tanto si contenta di poter far di lui cio che uuole. Ma la cosa sta in altra maniera. In mio poter sono quelle cose, delle quali sicuramente secondo il mio beneplacito, & senza contrasto io ne posso fare la mia uoluntà: Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar Don Frãcesco. Altro Don Francesco è in mio potere. Et se Dõ Francesco fosse stato in suo potere, egli non sarebbe fuggito dauanti à lui, seguendolo egli come fece. Si che questa regola à me sẽbra (come ho già detto) che à questo caso mal si possa accõmodare; & che ella nõ faccia punto in beneficio del Balasso. Et quando il Balasso hauesse malamente ucciso Don Francesco egli si sarebbe

macchiato di una perpetua, & irremediabil nota di infamia. Benche, *se uoglio anche dir quello, che io ne sento, io penso che egli adoperò anzi il bastone, che l'archibugio, non perche la uolunta sua non fosse di ucciderlo, ma percioche temette che il tratto non riuscisse uano, & dubitò di rimanere maggiormente inuiluppato.*

*H*abbiamo detto *come non debbia essere altrui lecito sotto nome di briga uolere abbattere le leggi dell'honore: & appresso dimostrato diuersa essere la querela dalla briga, & in quelle diuersi diuersamente di ragion procedere.* E' *stato aggiunto da noi anchora come in alcun modo il risentimento del* Balasso *non è stato pari al carico, che egli hà riceuuto; & che lecito non gli è stato di assalir di dietro persona, con cui egli hauesse querela di honore.* Et *ultimamente habbiamo fatto manifesto come dir non si può che* Don Francesco *sia stato in potere del* Balasso. Col *quàl discorso nostro ci pare di hauere pienamente risposto à quelle cose, le quali contra* Don Francesco *ueniuano allegate.* Di *che si può ben uenire in conclusione, che ne il* Balasso *è discaricato, ne à* Don Francesco *rimane obligation di honore.* Et *se in questa peruersita di openioni, nella quale io ueggo nelle uolgari corruttele il mondo essere inuolto, lecito mi fosse dire quello, che io ne sento, hauendo risguardo alla nobilta del grado della caualleria, la quale con honoratissime, & religiosissime leggi douerebbe essere esercitata, & regolata; io direi che il* Balasso *nõ tãto per lo schiaffo riceuuto, quanto per la percossa data, atteso al uergognoso modo di quella, rimanesse uituperato.* Et *che egli si per punitione del suo mancamento, come per altrui esem*

pio da chi ha la auttorita delle leggi in mano meritasse di essere digradato.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore essere il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA TERZA.

DOn Francesco Lasso manda tre patenti di campo à Gio. Balasso, & lo sfida à battaglia, & fa publicar questa disfida in Possonia citta di Vngheria doue è il Re: Et ad esso Giouan Balasso fa appresentare le patenti. Giouan Balasso ne le accetta, ne le rifiuta, ma fa domandar licenza al Re di uscire à questo abbattimento: Et il Re gli risponde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non esca à cōbattere fuori della sua giuriditione nō uuol dargli tal licenza; ma che è ben contento, che accetti tale abbattimento, & che ogni uolta che Don Francesco gli domandera patente di campo franco, gliele dara: Et di questa risposta se ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balasso ne manda copia à Don Francesco scriuēdogli che procuri di hauer campo dal Re, secondo la sua offerta, che esso accettera la battaglia. Et Don Francesco gli risponde che hauendogli esso gia mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re; ma che esso procuri di hauerlo, che egli lo accettera, pur che gli sia permesso di combattere à tutto transito, o che essendo lo ab

battimento interrotto. non percio sia pregiudicato allo honor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Balasso. Et il Balasso replica, che Don Francesco, o impetri campo dal suo Re, o licenza che egli possa uscire in luoghi stranieri à combattere, che esso non è per prendere altramente con lui battaglia. Et queste cose da loro sono dette con diuerse ragioni, le quali da noi saranno tocche qui sotto a' luoghi piu opportuni.

Sopra questo caso si domanda di qual de' due caualieri siano migliori le ragioni, & quello, che di far loro si appartenga.

Essendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzerò di farne conueniente risposta; Et dico, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenuta la openione, & la consuetudine de' caualieri: Et la openione de' caualieri è, che legge alcuna ne di patria, ne di Prencipe, ne interesse di hauere, ne di uita allo honore non debbia essere anteposta: Et che non ostante alcuna costitutione, ne pericolo di perdita, i caualieri alla legge dell'honore debbiano obidire; la quale è, che doue altri è chiamato per uia ordinaria in pruoua di arme, là se ne debbia incontanente con prontezza di animo caminare; Et che quale altramente fa, non sia degno di essere annouerato fra caualieri honorati. Et questo, che dico essere di openione di persone di honore, è etiandio dalla consuetudine confermato; che anche in altri regni sono statuite le pene, che allega il Balasso essere nel regno di Vngheria, per disturbar gli abbattimenti; Et pur cio non ostante, di quelli escono i caualieri per

diffinir le loro querele, & da altrui chiamati, & per chiamare altrui; Il che si è ueduto à nostri di & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' Signori Vinitiani, & di altri. Et non che altro si è uisto da noi, ma uscire delle citta assediate, abbandonar le imprese cominciate, & lasciare il seruigio de' loro Prencipi, & seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati à battaglia. Di che uengo à dire io, che non so quanto honoreuole sia stato l'atto del Balasso à uoler con quel suo souerchio chieder di licenza sottomettendosi alla legge di una patria, pretendere di esser libero da quella superior legge, alla quale per openione uniuersale di caualieri, & per consuetudine hanno da cedere tutte le altre leggi. I ualorosi caualieri come intendono di sfidare altrui, o come sanno di douere essere sfidati, cosi incontanente abbandonano le patrie loro, & le loro nationi, & uanno in parti lontane, accioche i Prencipi loro, o le corti, o i maestrati non interrompano i loro disegni. Et cosi testifica Messer Paris nel primo Libro al capitolo XIII. del uolume latino, essere autentica consuetudine: Ne senza gran biasimo rimarrebbe colui, il quale con la sua tardita desse occasione che il combattere gli fosse uietato; anzi sarebbe stimato che allo honore suo hauesse mancamento commesso. Et Giouan Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere à battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della disfida, & dopo la appresentatione delle patenti de' campi, quiui si è pur anchora fermato, ne essendogli da alcuno impedito l'accettar la

battaglia, sotto pretesto di domandar licenza di uscire, ha procurato di non uscire: Et senza altro arresto che di parole in quel regno se ne rimane arrestato dalla sua propria uolunta. Là onde non so come si possa dire, che egli all'honor suo in alcun modo intenda di hauer sodisfatto. Che qui non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obidire a' Prencipi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A' Prencipi si dee obidire, ma nõ nelle cose dishoneste. Et qual cosa è piu dishonesta, che mancare all'honore? Ne in quelle cose, doue la ragione statuisce una legge uniuersale si hanno da opporre costitutioni particolari. Et si come uana cosa sarebbe se alcun Prencipe uolesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauanti il suo nimico, & che il farlo fuggire fosse uergogna; o che di carico fosse il dar bastonate, & di sodisfattione il riceuerle, cosi lo statuire che altri non esca, non leua la uergogna à chi non esce, essendo di maggior auttorita la legge della openione uniuersale, che il comandamento particulare. Et della disciplina militar non ueggo à che gioui il farne mentione in questo caso: Anzi dico io, che militar disciplina è, che si come nelle guerre si hanno da usar le leggi delle guerre, cosi ne' Duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propria disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro, che alle leggi dell'honore, i caualieri là si debbiano conducedere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quanto bene dal Balasso uenga osseruato, senza altro dirne ad ogniuno puo esser manifesto. Io questo solamente anchor diro, che in tutti que' luoghi, doue

sono uietati gli abbattimenti, intorno alle mentite si sce-gliono anchora statüir le leggi, & specialmente che nelle corti de' Prencipi *non si debbiano dare;* Et il Balasso *nel la corte del* Re *non hebbe rispetto di dar mentita à* Don Francesco *contra ogni legge, & contra ogni approuato costume, & contra la degnita del suo* Re; Et *nello uscire à battaglia uuole essere sottoposto alla legge, & al* Re, *& rendergli obidienza, & riuerenza. Il che nõ so quanto meriti commendatione.*

Ma percioche il Balasso *cerca di difendersi, & di mostrar che ha uolunta di combatter, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo* Re; Et *dice che hauendoglie le il* Re *offerto, gli sara ageuole ottenerlo, oltra che questo nõ iscusa quello, che gia di sopra si è detto: pur anche di questa parte non mancheremo di parlare.* Dico *adunque primieramente, che nella supplication porta al* Re *da parte del* Balasso *si dice, che quello, che fece* Don Frã*cesco contra il* Balasso, *fu contra sua* Maesta *& contra la degnita della sua corte;* Et *che ha fatto medesimamẽte contra la degnita di sua* Maesta *à fare affiger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebraua sotto il saluocondutto di quella. lequali cose cosi stanti è da dire, che l'animo del* Re *non possa esser se non mal disposto contra* Don Francesco. Et *anchor che di una tanta* Maesta *non sia da presumere se non cose giusta, pur non so come possa star quieto l'animo di colui, che si conduca à combatter nel campo di quel* Prencipe, *il quale egli sappia, che habbia l'animo alienato da lui: Il che tanto maggiormente mi par da dire, quanto quella cosi cortese offerta del* Re *à me sempre mette-*

rebbe sospitione. Il Balasso domanda licenza di andare à combattere con Don Francesco. Et il Re non da licenza à colui, che gliele domanda, & fa à Don Francesco offerta di quello, che egli non domanda. Et se nelle liti di pochi danari habbiamo per ogni minima cagione i giudici sospetti, che doueremo noi fare in quelle cause, doue & la uita, & l'honore in un punto si mettono in bilancia? Et pertanto dico io essere il mio parere, che Don Francesco non solamente non è tenuto à domandar tal patente, ma che quando il Balasso gliele hauesse mandata non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se à cio fare non si fosse offerto. Ma da poi che egli ui si è pur proferto con le conditioni di sopra dette, è da uedere, douendosi ottenere quella patente dal Re à qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Dice Don Francesco che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha mandate, percioche si come le leggi danno al Reo la elettion delle arme, cosi danno allo attore la elettion del campo. Il che se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di non trouar campo, & mai non si uerrebbe à diffinitione. Et che pur nondimeno anchorche egli tenuto non ui sia accettera la patente del Re, se il Balasso gliele mandera. Et dice il Balasso, che egli non uuole fuori dello stilo de' caualieri mandar patenti à Don Francesco, perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: Et che le leggi degli abbattimenti sono piu chiare, che se ne conuenga dire molte parole: Et conchiude che o Don Francesco gli

mandi la patente del Re, o dal Re gli faccia hauere licenza che egli uada à combattere in paesi forestieri. Sopra le quali proposte et risposte dico, che ne le leggi danno allo attore la elettion del campo; ne è contra lo stilo de' caualieri che il reo mandi patenti all'attore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il reo mandasse le patenti allo attore: Et era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le douesse. Et passato quello allo attore era lecito di mandarle; Et cosi non era tolto il uenire à diffinitione. Poi i Rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi hanno lasciato il carico à gli attori; & hoggi gli attori sogliono ordinariamente mandar le patenti; le quali se sono tali, che al reo paia di eleggerne una, elegge qual piu gli piace: Quando non gli piacciano, prende la cura di mandarne altrettante allo attore; il quale ha da farne esso elettione. Et queste sono le leggi del mandare i campi; le quali poi che il Balasso dice essere cosi chiare, doueua specificarle, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de' caualieri, che il reo mandi patenti allo attore; Et che mandandole non perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conseruerebbe. Don Francesco ha ha mandato à lui tre patenti di campo, dopo le quali da lui non ha da aspettarne altre, ma dee ò accettarne una, o mandarne esso tre altre à Don Francesco: Conciosia cosa che non si usa fra caualieri dapoi che altri gli ha procurati una uolta i campi dire, io non uoglio accettare niuno di questi: prouedimi del tale, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o ueramente ne mandano essi de' nuoui. Di che io ho

da concludere, che dapoi che D. Fran. gli usa questa cortesia di disporsi à combatter nel campo del suo Re, à lui tocca di mandargli le patenti di quello, & di mandargliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di sospitione di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questa è la uera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che Don Francesco gli proueda della patente, o della licenza del suo Re, che à lui tocca di procacciarsi la patente; Ne Don Franc. ha da esser procurador del suo aduersario, ne ha da procurargli quella licenza, la quale egli domandando ha fatto cosa souerchia, & fuori delle leggi dell'honore, non senza suo pregiudicio; percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbatimento, uiene à dichiarare, che à tal querela abbatimento si richiede. Il che obliga maggiormente il Balasso ad uscire per tutte le uie. Benche ne' suoi cartelli dicendo il Balasso che questa querela non era tale, che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il Re suo, il quale à dar per quella abbatimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre à dire intorno le cose fin quà passate, nelle quali anchor che Don Francesco sia honoratamente proceduto, non è percio da dire che egli allo officio dello attore habbia interamente sodisfatto: che poi che egli pure à richieder colui si è condutto, non ha da rimanersi da seguitar infino al fine la cominciata impresa; Et con piu ragione poteua starsene senza ri-

chiedere il Balasso, che non puo hora starsi nel termi-ne che si truoua. Quello ueramente, che (per mio pare re) à far gli rimane è, che ha da tornare à scriuergli, & da rimandargli le patenti di campo, richiedendolo ad accettarne una, o à mandarne esso tre altre, o quel-la del Re; Et non si risoluẽdo in uno di questi modi, Don Francesco ha da eleggere uno de' tre campi, & in tem-po conueniente condurcersi à quello, Et proceder contra il Balasso in contumacia. Et la forma del cartello haue rebbe da esser nel modo che segue.

Signor Gio. Balasso, I passati mesi io ui ricercai à battaglia, & ui mandai tre patenti di campo, & uoi non ne uoleste accettare alcuna, sotto pretesto di non po terne hauer licenza dal Serenissimo Re, al qual sete sog getto: Il che non so quanto ui scusi fra caualieri di ho-nore, essendo la consuetudine in contrario. Ma percio-che uoi dite che sua Maestà ui ha data licenza di com-batter sotto la sua giuriditione, & che mi concedera pa tente di campo domandandola io, ui rispondo, che ne io sono obligato à domandarla, ne quando la intention mia fosse di domandarla mi assicurerei di poterla ottenere quale alla diffinitione della nostra querela si richiede, ꝑ hauer uoi procurato quãto piu hauete potuto di metter mi ĩ disgratia di q̃lla, come apparisce ꝑ la supplicatione porta ĩ nome uostro, nella quale si espone che io ho cõmes so cotante cose contra la sua degnita. Si che stando le co se in questo modo, ui dico, che ui ho mãdato tre patenti di cãpo, delle quali ꝑ istilo di caualleria uoi sete obligato ad accetarne una, o à mãdarne tre altre à me: Et uoi piu disideroso di stare in su le parole, che di uenire à gli ef-

fetti, fuggite la conclusione. Perche da capo torno à mandarui tre patenti di campo, dandoui termine di accettarne una tanto in tẽpo che sessanta giorni dopo la publicatione di q̃sto cartello mi habbiate mãdata la lista delle arme, Et quarãta giorni appresso, che sara cẽto giorni dopo detta publicatiõe, cõducerui al cãpo p uoi eletto; o uero in detto tẽpo di risoluerui à mãdarne tre altre à me sufficiẽti, et à tutto transito, ò quella del Sereniss. Re, che sia pure à tutto transito, o cõ le conditioni gia da me proposte: che io quella accettero cõ ogni riuerẽza, et piu uolentieri che alcuna altra fidandomi piu nel ualore, & nella giustitia di sua Maiesta, che dubitando delle inique nostre accuse. Et in caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, et protesto che io accetto, et ho p accettata la patente et c. Et nel termine di cẽto giorni gia assegnati mi cõducero al cãpo cõ q̃lle arme, che parrãno à me piu cõueniẽti: Et o cõparendo, o non comparendo uoi, io procedero alla infamia uostra p quelle uie, che p legge, o cõsuetudine mi saranno permesse: Et cosi ui protesto, & riprotesto. Le originali delle patẽti saranno in mano &c. Et io staro in Roma aspettando la lista delle arme in casa &c.

Questo è il parer mio in questo caso, al quale aggiũgero anchora, che bisogna bene esaminar q̃lle patẽti di cãpo, p ueder se elle sono accettabili, che in q̃lla del Cõte di Pitigliano ui è una clausula, che ella debbia ualere quattro mesi dopo la appresentatione, Il qual tẽpo dopo la appresentatione fattane al Balasso è piu che trapassato. Et cõ tutto che egli nõ ne facesse elettione, nõ si puo dire che ella nõ si sia appresẽtata. Et ptãto chi hauera q̃sta cu

ra douera prouedere, che nõ si dia occasiõe da disputare.

RISPOSTA QVARTA.

A Conoscer tra il Mazzocco, et il Girondo qual sia Reo, & quale attore, bisogna prima uedere qual sia la mentita legittima; & à uolere intendere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra le quali ella è stata data. Et dicendole uno ad un modo, & l'altro, ad altro, non si puo parlar di ragione, se non si intende le uerita di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, & lo assassinò: & sopra cio gli da mentita. Et dice il Girondo: che parlandosi della morte del Zimatore si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quando esso lo ammazzò colui fu primo à dargli una pugnalata. & che sopra cio egli disse, che il Mazzocco mentiua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è che il Girondo douerebbe essere attore. Quando cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera. Et da poi che le parole furono nella anticamera del Signor Duca di Ferrara, douendoui essere ragioneuolmente state piu persone, ageuole cosa douera essere il uenire in cognitione di questa uerita. Et se luogo alcuno ci ha à coniettura, io per quanto posso comprendere dal contesto de' cartelli giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data dal Girondo sia legittima. percioche

il Girondo nega di hauer dette le parole che gli sono ap poste dal Mazzocco non solamente non pruoua che egli dette le habbia, ma non allega ne testimonianza, ne argumento, per lo quale sia uerisimile, che egli le habbia dette. Et in fin che questo non apparisce, la men tita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicen= do il Girondo, che la mentita sua fu sopra l'hauere il Mazzocco detto, che il Zimator fu il primo à dargli una pugnalata, il Mazzocco nõ pur nõ nega hauer det ta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso ammaz zò il Zimatore uolendolo colui ammazzar lui. Là on de è uerisimile, che la mentita, la qual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di ue= rita. Ma pogniamo che le due mentite o non habbiano fondamento, o per legittimamente date non si possano giustificare; Il Girondo per lo suo primo cartello da una sua mentita particolare sopra quello che scriue il Mazzocco, che il zimatore lo uolle ãmazzar lui. Et que sta mentita essendo certa, & spetiale, chiara cosa è, che ella uiene à far carico al Mazzocco, & per cõseguente douerebbe egli rimanere attore, saluo se non prouasse, che il Girondo hauesse parlato nella maniera che da lui è stato detto. Che à quel modo se la mentita sua fosse sta ta legittimamente data, essendo prima in tempo, sareb be anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tẽtata di dare dal Mazzocco, ne di alcune interpretationi di parole fat= te ne' suoi cartelli; che quelle non sono altro, che uane ca uillationi: & appresso persone intendenti non hanno bi sogno di esaminatione.

Ho detto sopra le mentite quello che mi occorre. hora aggiungero una altra cosa; Et *dico che quando anchora fosse chiarito qual di loro fosse il mentito: & per conseguente qual douesse essere attore, non percio si douerebbe combattere sopra questa querela:* Ne Signore *alcuno hauerebbe ragioneuolmente da dar loro campo.* Che *il* Mazzocco *dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmente prouare come passò il fatto tra lui, & il* Zimatore*: & che è noto in* Ferrara*.* Et *il* Girondo *scriue da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, & è notorio, non ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile si habbia da metter mano ad arme; ne perche dalla uia certa si habbia da discendere alla dubbiosa: ne pche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto;* Determinandosi *per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere.* Questa *querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: & quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione non ne rimane. Se ueramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza sarebbe tra i principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l'uno, & l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge* Longobarda *sotto il titolo de testimonij alla legge decima, & alla undecima, hauendo da'* Longobardi *in* Italia *i* Duelli *hauuto cominciamento.*

Et *tanto dico essere il parer mio in questo caso;* Rimettendomi *sempre à miglior giudicij.*

RISPOSTA QVINTA.

Oprà il caso proposto à me occorrono alcune difficulta, per le quali io non posso cosi incontanente risoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primieramente quanto alle mentite, io non ho ne l'una, ne l'altra per tale, che faccia carico ueruno. percioche hauendo il Gritti detto; Qualunque ha tratto per farmi carico ha fatto male; Et il Bonfadino rispo- sto: Io sono stato colui, che ui ha tratto, però se uolete dire ch'io habbia fatto male mentite, questa mentita à quelle parole male si accommoda: Che il Gritti disse: Chi ha tratto per farmi carico: Et il Bonfadino rispose so- lamente; Io ho tratto, ne disse: per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli hauesse uoluto far carico, & non con chi lo hauesse tocco à caso. Ap presso il Bonfadino non disse: Voi mentite che io habbia fatto male sma, se uolete dire ch'io habbia fatto male, so spendendo la mentita con quella conditione, se uolete. & quasi aspettando che il Gritti scoprisse la sua intentione. Che il dir: Se uolete dire, è modo di parlare, che piu al futuro, che al passato si può accommodare. Si che per tutte queste ragioni non ueggo che questa mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico anchora il medesimo, hauendo egli detto. Tu menti di hauere fatto bene. Che se bene il Bonfadino negaua di hauer fatto male, non percio affermaua di hauer fatto bene. Ne è di necessita conseguente, che come altri nega di ha

uer fatto male, dica di hauer fatto bene. percioche tre sono le maniere delle operationi; Buone, ree, & meza ne. Et per non essere una cosa rea, non è percio incontanente buona. ne per non esser buona è incontanente rea. Et percio potendo l'atto del Bonfadino essere una di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario dalle mentite è, che si diano sopra parole che altri dica; & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Ne quell'altra mentita data al Bonfadino sopra la offerta delle arme opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, o prouato che egli lo habbia, o no, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che ciuilmente sia gia stata tentata di prouare. Et percioche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da Messer Troiano al Gritti di andare à far quistione. Et si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non lo haurebbe mandato à domandare: Rispondo che il medesimo si puo dir del Gritti, il quale domandò licenza al Signore di far quistione col Bonfadino. che se nō si fosse sentito incaricato, non haurebbe fatta quella instanza. oltra che poi cercò patente di campo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe. Io non mandai à domandare il Gritti per carico che da lui mi sentissi, ma hauendo sentito, che egli haueua uolunta di

far quistione meco, & che ne haueua domandato licenza al Signore, io gliene uoleua trar la uoglia, & gliene offersi la commodita. La qual risposta sua non uego che potesse hauer replica. Si che ne anche per questa cagione io non intendo perche si possa dire che egli sia attore, ne che le arme debbiano essere piu del Gritti che di lui.

Or non essendo ne per le mentite, ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia esser la elettione delle arme, ci resta da dire, che essendo stato il Gritti percosso da quel sasso, & hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui, che lo trasse, & sopra questo uenuti essendo essi alle mani, dal sasso si ha da cominciar la querela, la qual non puo essere senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti il uoler parlar di mentite non so quanto sia à proposito. Il Bonfadino disse di hauer tratto egli, & il Gritti uenne ad accettar quella percossa come da lui, hauendo sopra quella uoluto mentirlo, che hauesse fatto bene, & sopra quella hauendo messo mano, si uiene à dinotare che quello, che detto ho è la lor querela. Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso se non per fargli carico, da poi che essendo gia cessate le parole, che sopra quello erano state fatte, & potendo egli star cheto, uenne à dire, che egli lo haueua tratto. Et qual fosse la intentione sua altri che egli non ne puo far fede. Là onde stanti le cose in questa maniera, ne uedendosi che il Bonfadino habbia fatta cosa da poi, per la quale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettione

ne dell'arme al Gritti si appartenga. Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello, per lo quale ueggo andare il Gritti: Che dalla forma della querela si comprende, che Messer Troiano, & non il Bonfadino tirò il sasso. che se egli tratto non l'hauesse, non accadeua à lui dir di hauerlo tratto, per uolersene poi scusare. Et pertanto io crederei per uia di esaminatione di chiarir questa cosa ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouaßi Messer Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso, & darei una mentita al Bonfadino sopra quello, che esso hauesse detto di hauermi tratto, & cosi mi scharicherei di ogni carico. Et quando io non poteßi hauer questo fauore di giustitia; metterei fuori una altra scrittura, nella quale facendo pur mentione delle cose passate, direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, ne essendo quel sasso potuto uscir di piu che di una mano, uno di loro si ha mentito. Et come tra loro sia chiarita questa uerita, io non manchero da fare quanto mi sara cōueniente, il che prima non posso fare, percioche potrei prendere ingiusta querela, prendola con colui, da cui io non foßi stato offeso. Cosi farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra loro si risoluesse, & secondo che ella fosse risoluta, cosi appresso prenderei partito.

RISPOSTA SESTA.

Esser Pompeio Conforto ua in casa di Messer Faustino Lunghena dottore à rimettersi liberamente in lui per sodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro: Messer Faustino gli da una bacchettata à trauerso il uiso, dicendo che fa cio per un certo romore, che si era diuulgato, che tal remissione non fosse libera: & poi soggiunge: se tu ti senti hora offeso uien fuori adesso, adesso, che io ti faro dare una spada, & ti daro buon conto di me. M. Pompeio risponde, Io son contento; M. Faustino gli da di mano, & torna à dire, Vien fuori che io ti faro dare una spada. Vn gentilhuomo uenuto col Conforto si interpone per interromper tal contrattatione; & un parente del Lunghena gli dice che lasci parlare à Messer Pompeio. M. Pompeio uolto à M. Faustino dice, sete uoi sodisfatto di me? Et egli risponde non uolere altro: Et M. Pompeio se ne parte: & iui à dieci giorni scriue un cartello à M. Faustino richiedendolo alla osseruatione della sua offerta.

Sopra questo caso si domanda se M. Faustino sia obligato à uenire con M. Pompeio alla pruoua della spada offerta come di sopra.

A' questo rispondo che pare in prima uista che sia da dire (secondo che nel cartello di sopra allegato anchor si scriue) che hauendo M. Faustino fatta, & M. Pompeio accettata l'offerta, à M. Faustino non sia piu lecito ritirarsene: & che non hauendogli fatto dare la spada

allhora, gliele debbia far dare hora: Et che trouandosi M. Pompeio in casa M. Faustino, il quale era circondato dalla moltitudine de i suoi parenti, non lo poteua sforza re à mantenere la sua offerta, & per tanto ragioneuol mente non passò piu auanti, riseruandosi à fare il douer suo à tempo, & luogo piu conueniente. le quali cose stan ti in questo modo si uiene à concludere che M. Fausti= no, saluo l'honor suo, non puo mancar di condursi à difender con una spada l'atto della bacchettata data à M. Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni cosa considerando, en tro in openione, che la uerita sia in contrario. Et per la sciare il parlare della significatione di quelle parole, io sono contento; le quali non piu si possono applicare alla offerta fatta da M. Faustino, che alle altre cose passate auanti; dico che le offerte, le quali altri fa per sua cor tesia, si uogliono accettar con le medesime conditioni, con le quali elle sono proposte; ne è lecito alla parte con traria ristringerle da se, ne ampliarle, ne diminuirle, ne alterarle; percioche à stabilire il patto, il comune consen timento si richiede. Or la offerta fatta da M. Faustino si uede essere stata ristretta fra quel tempo, che espresse ro le sue parole, Se tu ti senti hora offeso, uien fuori adesso, adesso. Et si come se M. Faustino hauesse detto, Se ti senti offeso mi offerisco fra otto di, o un mese, o fra uno anno à difenderti con la spada l'atto mio per ben fatto, M. Pompeio hauerebbe hauuto termine di otto di, o di un mese, o di uno anno à richiederlo alla osseruan za della sua offerta: ne passato quel termine per uirtu di quella lo hauerebbe piu potuto chiamare con la spa=

da, cosi essendosi obligato Messer Faustino nel termi=ne di adesso, quello essendo scorso, è insieme tra=scorsa la obligatione della offerta: ne à Messer Pompe=io per uirtu di quella ne rimane ragion di attione con=tra di lui.

Mi risoluo io adunque quanto à questo capo, che anche quando Messer Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da Messer Faustino, non poten=do egli à quella in alcun modo hauer data nuoua for=ma, il termine ne è gia spirato: & Messer Fausti=no uiene à rimanere libero & sciolto da ogni obliga=tione.

Ne solamente quanto alla uirtu di alcuna accet=tatione è Messer Faustino libero da ogni obligatione. Ma ardisco io à dire, che fra'loro non è stata ferma=ta alcuna conuentione: anzi che Messer Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata: Che se ben pare che le parole debbiano stabilire i contrat=ti, questo è uero quando la intentione dello huomo non si puo prouare per altra uia che per parole: ma do=ue i fatti bisognano, le parole non bastano: Et Mes=ser Faustino disse, Se tu ti senti offeso uien fuori che ti faro dare una spada, & gli diede di mano per andar fuori con lui: Et se M. Pompeio si sentiua offeso, & uole ua usar della spada offertagli, doueua andar fuori, secondo la offerta; Et là doue i fatti alle parole so no contrarij à fatti si attende, & non alle parole, secondo che dalla dottrina di Paris si raccoglie: il quale trattando il caso di colui, che in isteccato com battendo, disse mi rendo, & nel medesimo tempo uc

cise il suo nimico, conchiude, che allo atto, & non alle parole si dee hauer risguardo. Ma & maggiormente è stabilita questa sentenza nel santissimo Vangelo: Che in quello è scritto, che al padre obidì quel figliuolo, il quale haueua ricusato di uolere andare alla uigna, & poi ui andò, & non colui che haueua detto di douerui andare, & non ui andò. A Messer Pompeio adunque si richiedeua uolendo usar del beneficio di quella offerta accettarla con opere, & non con le sole semplici parole: & consistendo la accettatione nello uscire, non essendo egli uscito al tempo nella offerta specificato, non ueggo come dir si possa che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascero di dire, che quando anche si debbia pur dire che Messer Pompeio habbia accettata quella offerta, dal procedere suo si mostra che egli non so come pentito quella sua accettatione habbia renunciata; Che domandando à Messer Faustino se era sodisfatto da lui, diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per il che egli si era quiui condutto, Quasi significando che se non era ben bene sodisfatto, egli era per dargli, o per lasciar che egli si prendesse la intera sodisfattione. Et che quando hauesse tale officio adempiuto, à lui non rimaneua altro che fare, come à colui, che perauuentura si riceueua quella bacchettata; & era per riceuere ogni altra cosa che à Messer Faustino fosse stata in grado; non per offesa; ma per giusta retributione: che cosi à me par che suonino le parole

di quella sua interrogatione.

Ne qui hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada; che Messer *Faustino disse che egli uscisse, che gli hauerebbe fatta dar la spada;* Et *appresso gli diede di mano ritornando à fargli il medesimo inuito.* Et *essendogli la spada offerta sotto la conditione dell'uscire, non uscendo egli, & non hauendo adempiuta la conditione,* M. Faustino *non haueua altra obligatione:* Ne *à* Messer *Pompeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli: ma secondo quella la doueua accettare, et haueua da uscire, & uscito che fosse stato, da domandare la spada; la quale quando nō gli fosse stata data, hauerebbe poi potuto dire quello, che egli scriue nel cartello: che essendo* M. Faustino *circondato dalla moltitudine de i parenti, non lo poteua sforzare à mantenere la offerta:* Et *hauerebbe potuto dire anchora che* Messer Faustino *alla parola sua, & all'honor suo fosse mancato.* Ma *hauendo* Messer Faustino *fatta quella offerta cosi honoreuole, & cosi honoreuolmente inuitatolo alla esecutione di quella: & appresso rinfrescato lo inuito: ne apparendo in parte alcuna che di uenire à quella per colpa di lui si sia mancato:* Et *non hauendo* M. Pompeio *mostrato quella prontezza di risentimento, che in tal caso pareua che si richiedesse, par che egli non di* M. Faustino, *ma di se stesso ragioneuolmente si possa dolere.*

Stante adunque che il tempo di quella offerta sia trapassato: Et *che* M. Pompeio *o quella non ha accettata o accettata hauendola quella ha renuntiata;* Ne *in* M. Faustino *apparendo segno di sospitione, che egli nel tempo offerto non fosse per mantenere la sua offerta; à me*

ditta la ragione, che egli habbia all'honor suo compiuta tamẽte sodisfatto, & che per occasione di tale offerta cõ Messer Pompeio à lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu matu ro giudicio.

RISPOSTA SETTIMA.

Iuulgasi per Napoli nel mese di Agosto del M. D. XLVI. che al Signor Cesare Pignatello sono state date bacchettate da un creato dello Illustriss. & Reuerendissimo Signor Don Fabritio Pignatello Bagliuo di S. Euphemia. Quattro, o cinque giorni dopo il dì, nel quale si diuulga tal uoce il S. Fabritio Pignatello à richiesta del S. Cesare ua à trouare il S. Don Fabritio, et si duole da parte del Signor Cesare, che di casa dell'Illustriss. Signor Duca di Monteleone fratello di esso Signor Don Fabritio sia uscita una tal fama, non essendo uero che à lui sia accaduta cosa tale, aggiungendo che egli è sempre stato, & uuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per uia lo saluta, & insieme trouandosi tiene conuersatione con lui. Poi sotto il di XXX. di Giugno del M. D. XLVII. publica un cartello indirizzato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopra notato il Creato del S. Don Fabritio uenutogli di dietro correndo à cauallo gli fece offesa: et che esso S. Dõ

Fabritio fu di quello atto auttore: & che pertanto lo richiede à battaglia, offerendosi di prouargli che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero, soggiungendo anchora, che negando esso di esserne stato auttore, con le arme gliele uuol prouare, & che tristamente lo nega: Et con questo cartello insieme publica copie di quattro patenti di campo dandone al S. Don Fabritio la elettione. Il Signor Don Fabritio gli risponde, che per non essere bene espressa la querela, non essendo spetificata ne la persona, ne l'atto fatto, non si puo risoluere à fargli spetial risposta: Et che pertanto parli chiaro, che gli rispondera. Il Signor Cesare replica che ha specificata la querela, dicendogli che gli uuol prouare che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero: Et che gli uuol mantener negandolo secondo che nel primo cartello si contiene. Et nel fine lo richiede ad honorata conclusione, protestandogli che à quella non uenendo, procedera contra di lui in tutto quello, che per istilo di caualleria gli sara conceduto. Il Signor Don Fabritio torna pur à dire che specifichi il nome dell'offenditore, & la qualita della offesa, se uuole che si risolua alla risposta: Et gli soggiunge che non uolendo uenire ad altra specificatione, gli propone sopra quel punto, che è in quistione tra loro, giudicio di caualieri. Il Signor Cesare non lo accetta, anzi gli notifica hauere accettato il campo concedutogli da' Signori Senesi, il quale è l'uno di quattro proposti: Et gli manda una citatione di que' Signori à douer comparire il sessantesimo nono giorno per dichiaratione della querela se è combattibile, o no: & il settan

tesimo per la diffinitione con le arme. Alla quale citatione non consentendo il S. Don Fabritio, & rifiutando quel giudicio, & per sospetto allegandolo, il Commissario de' Signori Senesi procede à sentenza dichiarando la querela combattibile, & il Signor Don Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritruoui l'uno, & l'altro de' caualieri di sopra nominati.

RISPOSTA OTTAVA.

Auendo io uisto il caso proposto dal lo Ill. & Reuerendo Signor Don Fabritio Pignatello & con quello insieme il lib. publicato dall'aduersario suo, à me pareua di uedere, che quanto sono grandi le ragioni del Signor Don Fabritio, tanto grande è la auttorita di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et percioche molti piu sono quelli, che si muouono per auttorita, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi, ho lungamente meco pensato se io douessi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante auttorita, temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra. Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla auttorita anchora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prencipi, Signori, caualieri, & dottori, da quali la uerita delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scri=

uer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo delle auttorita loro adoperare le arme delle mie ragioni. Le *quali se con animo libero da paßione saranno intese, io sono sicuro che & dalla moltitudine, & da' pochi elle uerranno ad essere approuate.* Et *per non perdere molto tempo in lunghi procmij, terrò nello scriuere mio un tale ordine; che prima parlerò della forma della querela dal Signor Cesare proposta, appresso del procedere tenuto da esso Signor Cesare, & nel fine della sentenza de' Senesi anchora dirò alcuna cosa.*

Dice *Messer* Paris *nel libro primo al cap.* IX. *che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio del ordinario se non nelle pruoue: percioche nel* Duello *si fanno con la spada di uolunta delle parti.* Et *confirma questa sentenza Messer* Claudio Tolomei *scriuendo per lo Signor Cesare.* Tutto *questo giudicio, dice egli, è formato, & composto di leggi, eccetto che la pruoua, la quale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme.* Alle *quali sentenze si come io mi conformo, così dico, che il formar la querela è altro che la pruoua, & percio secondo le leggi si dee regolare.* Or *i cartelli certo è che sono i libelli cauallereschi: & dice pure il* Tolomei *che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice, ma nel militar col cartello si fa alla parte.* Douendosi *adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda cauallaresca douerà prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali nulli, per conseguente i cartelli generali ueranno ad esser nulli.* Necessario *è uenire alla espression de' particolari, & che secondo la qualita delle cau*

se si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le perso=
ne, sopra le quali habbiamo da fondar le nostre richie=
ste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo ac
sato si possano risoluer delle risposte. Che per discende
re al particolare delle querele di arme, Tal forma po=
tra hauere la imputatione, che mi uerra data, che io ne
ghero il fatto: potra anche essere che io mi risoluero
à cōfessarlo, et à difenderlo p bē fatto: et potra esser il ca
so tale, che riconoscēdomi hauer mal fatto uorro sodisfa
re all' offeso: & potra anche auuenire, che ciuilmēte mi
offerirò di giustificar il caso mio, o faro alcuna altra di
uersa risposta. Et pertanto accioche altri si possa risol=
uere & uenire alla risposta speciale, chi intende di
muouer querela ha da uenire alla specialita del caso, se
non uuole mostrare hauer piu uolunta di disputare, che
di combattere. Et uergognosa cosa è à chi si fa attore
andare appresso alla generalita, & alle dispute, come
par che sia andato il Signor Cesare, non hauendo speci
ficata querela. Ma percioche si dice che hauendo egli
detto che il Signor Don Fabritio lo ha fatto assaltare,
& che essendo assalto offesa, essendosi di assalto fatto
mentione, la ingiuria è espressa. Io rispondo che il Si=
gnor Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offende=
re, & se lo assalto è quella cagione, per la quale esso in
tendeua di richiedere il Signor Don Fabritio, non acca
deua far mentione di altra offesa. Se lo richiedeua per
altra offesa, per la mentione fatta dello assalto ella non
è percio espressa. Et quando per quel nome di assalto
sia bene espressa alcuna ingiuria, non è specificata per
cio ingiuria che meriti abbattimento. Che per uenire à

battaglia la ingiuria uuole esser graue, & che apporti dishonore; che cosi testificano Paris, l'Alciato; & Iacomo di Castillo: il quale dice anchora tale essere la consuetudine. Et se tutti i caualieri, che sono stati assaltati, anchor che non habbiano riceuuta altra offesa, fossero dishonorati, di caualieri dishonorati sarebbono le corti piene. Dice anchora Iacomo di Castillo nel primo capitolo del quarto libro del suo trattato di Duello, che à gli abbattimenti si uiene per parole ingiuriose dette in presenza, o in absenza dell'aduersario; o per ingiurie di fatti nella persona: & ne' cartelli del Signor Cesare non è espressa ne ingiuria di parole, ne di fatti nella persona; Anzi tra suoi Consultori dice il Tornielo che non si sa che oltra l'assalto ui fosse percossa; & se percossa ui fu, certo è che ella non è espressa, dapoi che di quella non si ha notitia. Et il nome di offesa è tanto generale, che non si puo intendere, se ella fosse di fatti, o di parole. Et secondo che testifica Paris al capito lo XII. del libro primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che commuoue l'huomo ad ira. Et spesse uolte s'adirano gli huomini per lo riso d'altrui, non che per altra cagione. Di che io uengo in questa resolutione, che nello atto per lo quale par che il Signor Cesare sia uoluto entrare in Duello, o ui fu altra offesa: & se fu solo assalto, la querela non è cõbattibile; se ui fu altra offesa, non si puo dire che ella sia specificata.

Si allega in fauore del Signor Cesare che altri ha combattuto per querele di transfuga, di abbuttinatore, di traditore, & per altre tali: ne so à che fine;

che tutte quelle ſono querele ſpecialiſsime à riſpetto di queſta generaliſsima: & tutte ſotto nome di offeſa ſi comprendòno: che & il transfuga, & l'abbutinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, contra chi ſi abbutinano, & à cui fanno tradimento. Si che per eſſerſi combattuto per quelle querele ſi chiaramente eſpreſſe, & ſpecificate, non è percio da conchiudere che meritaſſe abbatimento queſta confuſa, & generale. Et ſe bene (come uien detto) non ſi dee uenire alle minutie di tutti i particolari, & non ſi dee diſcendere alle ſpeci ſpecialiſsime, non percio ſi ha da ſtare in ſu i generi generaliſsimi. Ne biſogna diſputare, ſe queſta eſpreſsione ſi habbia da fare al giudice, o alla parte, che à me dee ſpecificare chi uuol combatter con mè, ſopra qual coſa egli uuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da riſoluermi ſe mi ſento colpeuole, o no; & ſe io uoglio combattere, o cedere, & gia s'è detto che il cartello è il libello cauallereſco: & dice il Tolomei, che le parole ſi dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque ſi ha anche da ſpecificare la querela: & tanto maggiormente che (ſi come diremo nel ſecondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da eſſer conteſtata. Non uoglio dire io che non ſi ſia alcuna uolta combattuto ſenza la debita eſpreſsione delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partirſi dalla ſua ragione, cedere à quella, & pregiudicare à ſe medeſimo: Ne percio la altrui temerita dee alterare il uero ordine di caualleria. Et il Sign. Don Fabritio nel primo ſuo cartello non dice, che alcuno non ſia mai inconſide-

ratamente entrato in battaglia, ma che niun caualiero dee entrare in gaggio di battaglia senza uero fondamento di certa, & chiara querela. Si sono combattute anche delle querele, che non erano combattibili, & si è combattuto senza querela: Et altri ha espressa ne'cartelli una querela,& ha hauuto intentione di combatterne una altra. le quali tutte sono cose contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni diritto stilo di caualleria. Et dice Paris che le tali cose non hanno da essere tirate in esempio per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Et per uenire à dire quali siano le leggi, & quale il diritto stilo de'caualieri; Recita Vlpiano; l'Editto del Pretore che chi muoue attione di ingiuria dica cosa certa, quale ingiuria gli sia stata fatta. & soggiunge che quale muoue attione di infamia non dee andar uagando con pericolo della altrui fama; ma dee disegnar cosa certa,& dire specialmente quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per questa legge doueua il Signor Cesare esprimer cosa certa, & ispeciale:& egli è stato cosi in su l'incerto, & in sul generale, che non ha pur dichiarato se la offesa è stata di fatti, o di parole; come ho mostrato per lo detto del Torniello. Et se bene altri uuole che si intenda che ui sia stata percossa, questa uariatione de'suoi consultori mostra la incertitudine della querela, la quale se fosse stata formata certa, essi non sarebbono uarianti, come sono in questo. & in quello anchora, che quale forma la querela in su lo assalto, quale in su la offesa di fatti, quale in su lo ani=

mo di offendere, quale in su la temerita: & qual sopra una cosa, & qual sopra altra; segno manifestissimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando, Paris nel suo libro primo al Cap. iii. dice che l'offeso incontanente nel cospetto dell'offensore dee spiegare la offesa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal cosa particolare tristamente, & non giustamente; & al Cap. xii. del medesimo libro scriue, che quando i caualieri Napolitani sono offesi di alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, o fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & se mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et à queste cose che io ho fin quà dette si conformano anchora le sentenze de' caualieri: che il Signor Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del Signor Gio. Battista dalo Tufo, & del Signor Thomaso Gargano scriue in un suo parere in questa forma. Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga à stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi à modo suo, ma secondo che sta in fatto. fin qui il Signor Luigi. Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela à modo suo, & non la ha specificata secondo che sta in fatto, non hauendo espressa la qualita della offesa. Et il Signor Giouan Iacomo de Leonardi conte di Montelabbate dice queste parole. Giusta domanda fece il Gargano di uoler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano passate tra essi querelanti, giustissima fu quella del Signor

Don Fabritio trattandosi dell'atto fatto da una terza persona. Soggiunge esso Signor Gio. Iacomo. Se hauesse hauuto à combatter la insolenza, era necessitato il Tufo à chiarir quale. Et se la querela fondata in sul nome di insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non ueggo perche al nome di offesa, sotto il quale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione non si richiedesse.

Non lascero di dire che nella querela, la quale passò tra il Signor Cesare Fregoso & il Signor Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori, & di Prencipi fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui à difesa: Et de pareri di Prencipi ne è stampata una lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori di Italia, che non sia compreso.

Ma tra glialtri chiarissima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrissimo di Firenze, in una lettera scritta al Signor Cagnino; nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggierissimo peso rispetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espressione del particolare, che muoue; accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarissima regola il mouimento pare anchora nullo, cosi la mentita, che comparisce in Duello à similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalita, non ristringendosi à termini speciali par egualmẽte di nissun momẽto, atteso che fa che l'aduersario non possa, ne sappia diliberarsi per conuincerla à ualersi delle arme, o della istessa uerita. Il fondamento

adunque

adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa à V.S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, così non par che necessiti la S. V. alla defensione. fin qui il Signor Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella che habbiamo detta della generalita de' cartelli: appresso che se nelle cose ciuili si ha da uenire alla specificatione, molto piu si ha da uenire nelle cauallaresche per essere l'interesse maggiore; Et se le mentite per rispondere à proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno à dare sopra parole espresse, accioche altri intenda à che si risponde, non meno dee uenire à particolari chi è primo à parlare, accioche altri si possa risoluere à che cosa egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è che allo attore non è lecito quello, che non è lecito al reo. Et se il reo con parole generali non puo obligare l'attore à battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo maßimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le uie si uiene à concludere, necessaria essere la espreßione del particolare; Ne basta dire. Tu sai bene perche io ti richieggo: che quando cio bastasse, à questo modo si potrebbe richiedere, & constringere à battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione; & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è tropo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiungasi alle cose dette che hauendo gli anni passati il Signor Giouan Battista da Loffredo scritto al Signor Don Giouanni Caraffa sopra la forma di una

querela generale(come apparisce per un libro da lui fat to stampare).Egli dopo alcuni giorni tornò à specificar la, dicendo che era tornato à scriuergli per dargli oc= casione di piu deliberata risposta, uedendo che egli nòn rispondeua. Il che non è da dir che egli facesse per altro, senon che si auuedeua che à quella querela non espressa il Signor Don Giouanni non era pur obligato à rispon= dere.

Ne uoglio passar con silentio lo esempio del Signor Cola allegato in fauor del Signor Cesare: Ilquale ri = chiedendo à battaglia il Barone di Locomiso per una in= giuria fattagli da Monserrato formoso, nomina Mon= serrato, & ispecifica la ingiuria, che fu un pugno: & fu egli offeso nel cospetto del Barone. Di che è da dire che maggiormente doueua uenire alla espresione il Signor Cesare, che richiedeua il Signor Don Fabritio per of= fesa fattagli da un terzo, non essendo egli presente. Et se, come alcuno dice, il Signor Cesare, forse non sapeua il nome di colui, che lo offese, doueua dire che non lo sa peua, & esprimere la offesa, la quale non è da dire che egli non sappesse quale ella stata fosse. Et tanto mi ba= sti hauere detto in generale, sopra questa parte, essen= do le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) uengono compresi tutti gli altri particolari che si alle= gano in fauor della parte contraria.

Passo hora al secondo capo; Et dico che il Signor Ce sare in questa querela non ha seruato ne legge, ne con= suetudine di caualieri. Che prima egli ha richiesto il Si gnor Don Fabritio per una offesa, dopo la quale (se= condo il tempo allegato da lui) per otto, o dieci mesi

ha conseruata la amicitia con lui senza far dimostratione alcuna di essere stato offeso. Et se secondo il detto del giurisconsulto altri per infingersi, & per non mostrare incontanente risentimento uiene ad hauer la ingiuria rimessa, maggiormente si ha da dire, che la habbia rimessa chi la ha negata; o dopo quella ha mandato ambasciate di amicitia, o ha salutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di essere stato offeso.

Poi ha egli richiesto il Signor D. Fabritio per una offesa fattagli da un terzo, et non solamente non ha fatto apparir della commissione, ma non ne ha pur produtti indicij, quasi come il solo dire, che altri habbia sospetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia à richiedere senza altro fondamento ogni honorato caualiero. Et dice Paris nel libro primo al cap. xxiii. che gli indicij si hanno da prouare, et che altramente ogni desperato richiederebbe altrui à battaglia senza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli indicij essere necessaria. Et nel libro. viii. al cap. xxxiii. scriue che se alcuno si conducesse in isteccato, & che per forza di arme di bocca sua si confessasse colpeuole di quello, che gli fosse stato apposto, se prima gli indicij non fossero stati prouati, q̃lla confessione sarebbe nulla.

Et che diro che oltra le contradittioni, lequali dal s. D. Fabritio sono state notate ne' suoi cartelli, egli ne nel mandar di quelli, ne nello assegnare i termini, ne nel mandar le patenti de' campi non ha seruato ne forma, ne ordine di caualleria? Et cio ad ogni persona che habbia lume di queste materie puo chiaramente apparire.

Il proceder suo anchora contra il Signor Don Fa=britio dauanti il tribunal di Siena è stato fator di o=gni legge, & fuor di ogni usanza: che chiara cosa è, che lo attore ha da seguitar il foro del reo: & certissi ma cosa è, che il S. D. Fabritio per legge alcuna à quel foro non è soggetto, & che à quello non ha consentito.

Appresso Essendo nata differenza sopra la espreßio ne della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di caualieri secondo la usanza, & il Signor Cesare ha quello ricusato. & ha fatto elettione di un giudice da se contra ogni legge, & contra ogni usan=za. Et che il Signor Don Fabritio habbia proposto il giudicio secondo la usanza lo testifica M. Claudio auuo cato del S. Cesare, il quale nel primo articolo confessa es sere costume, & usanza de' querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qual che Signore, il quale si intenda di caualleria, ò almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il Signor Don Fabritio; & queste tutte sono parole di esso M. Claudio. Et nouellamente si è ueduto nella querela del Sauorgna no, & del Buzzacarini, che eßi si rimisero nel giudicio dell'Illustrißimo Duca di Ferrara; & che ne nacque no tabilißima sentenza; Et hora in Milano pende il giudi cio di una querela rimessa nel Signor Marchese di Ma=rignano, & nel Signor Conte Philippo Torniello, co=me in caualieri confidenti. Et tutto dì si sentono delle cosi fatte remißioni. Et io saro contento di ricor=darne una sola, che hauendo il Signor Don Giouan Ca raffa mandato al Signor Giouan Battista da Lof=

fredo patenti di campo con protestatione che ne accettasse una, o che esso hauerebbe eletto. Il Signor Gio. Battista rispondendo gli propose giudicio di caualieri sopra alcune sue difficulta. Et il Signor Don Giouanni cio ueduto dal perseguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se non percioche doue giudicio di caualieri si propone da essere eletti da amendue le parti, non dee esser lecito ad una ne parlar di campi, ne formarsi i giudici à modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il S. Don Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, cosi il Signor Cesare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Et per ragionar particularmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena ho da dire, Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi, & speciali à coloro, i quali non haueuano modo da prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i Signori à sudditi loro, si è uenuto da' caualieri à questa forma, che l'attore propone tre campi al reo; che de proposti ne elegga uno, o ne proponga tre altri, & in caso, che la querela, o la persona non patisca eccettione, questo partito non si puo ricusare, & il reo ha termine di sei mesi o di eleggere esso uno de' nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi lo attore ad accettarne uno de' nominati da lui, il reo ha da far di uno di quelli elettione: Et non la facendo, lo attore con le debite richieste, & protestationi ne fa egli la

elettione. Quando ueramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimettersi à giudicio di arbitri; si come ho dauanti detto. Et dopo la determinatione delle differenze ha da cominciare à correre il termine de' sei mesi: ne sono quelli aßegnati per diffinire dubbij, & quistioni, & articoli, che nascono (come par che uogliano dire alcuni) che questo è contra ogni ragione, & cõtra la dottrina della schuola de' caualieri. Che prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) non è ragioneuole che il tempo trapasſi in pregiudicio del reo. Poi dice Paris al cap. XIX. del libro primo, che di consuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice. Et il medesimo replica egli nel lib. III. al cap. II. Et nel trattato suo uolgare al lib. primo, & al cap. XIIII. dice che di cõsuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi. Non dice egli che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice, presupponendo sempre che la querela sia contestata. Che scriue il medesimo al libro II. nel cap. X. che hauendo un gentilhuomo sfidato uno altro à battaglia per essergli mancato di fede, colui rispose non esser uero che gli fosse mancato: fin quà la querela è contestata. Et dopo tale contestatione il richieditore tornò à scriuere, che in termine di sei mesi doueſſe eleggere arme, luogo, & giudice competẽte. A' questo che dico io consente anchor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano; che egli dice queste parole. Il termine de' sei mesi non aggraua il sudetto S. Thomaso, il qual termine sono io di parer

in cõformita di Paride del Pozzo, come appar nel. II. C. del terzo lib. il qual nõ prefige il termine di sei mesi, ma dice di sei, & di otto, secondo la distanza del luogo, & la esigenza del tempo; Il qual termine si dee credere, che incominci dal di che la parte non ha altro peso, che di dar il cãpo, et non mentre che contende della qualita della querela. Et il S. Bartholomeo Martinengo Conte di Villachiara pur sopra la medesima querela scriue in questa forma, Il termino comincia passar formata la querela, et quando non resta altro che mandare i cãpi: & non so anche come ben siano ne sei, ne otto mesi. Et M. Honofrio Buonuncio scriue cosi. In questo caso io nõ ueggo doue sia contestata la lite: ne credo che incominci à correre istanza mentre che le parti sono in controuersia della querela: ma quando non resta piu altro che mandare i campi. le quali cose par che propriamente siano scritte sopra il caso nostro. Et sono queste sentenze anchora stabilite dal S. Iacomo Cõte di Mõtelabbate; Il quale pur sopra quella querela afferma non esser in arbitrio altrui di poter stabilire que' termini, che piacciono à lui, & non uolere anche chiarir le querele.

Da queste cose tutte si raccoglie che il S. Cesar nõ ha in modo alcuno potuto far tale elettione, et che tempo alcuno non puo esser corso in pregiudicio del Signor Don Fabritio, ne poteua cominciare à correre se non dapoi che sopra la nata difficulta fosse stato giudicato. Oltra che per una altra cagione dir si puo che non sia corso tempo alcuno, che il Signor Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo commodo al Signor Don Fabritio, secondo il costume de' caualieri, & non

ritenerle à Firenze: Et *poi doueua mandarglie le à lui: dapoi che egli seppe lui essere uenuto à* Beneuento, *essendo quel luogo libero & atto à poterse ne fare la appresentatione: che così usano di fare i caualieri.*

Per le *ragioni gia dette è stata nulla quella sua elettione, & per una altra anchora: che quando egli fosse stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma della elettione usata da caualieri: che à lui si conueniua tornare à mandare (quando anchora le hauesse una altra uolta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il* Signor Don Fabritio *ad accettarne una con protesta che non la accettando fra un certo termine farà la tale elettione; il che si pruoua con la testimonianza di que' medesimi caualieri, i quali da chi scriue per lui sono allegati.* Si *uede ne cartelli del* Signor Cola Mont'aperto, *che egli haueua da* Milano *mandate à* Genoua *tre patenti di campo richiedendo il* Barone *di* Locomiso *à mandarne à pigliar una, per non essere stato lecito mandare ad appresentarle in* Sicilia: & *il* Barone *scrisse al* Mont'aperto, *che mandasse le sue risposte à* Roma, *perche egli in questa maniera gli rispose.*

Hauendomi *uoi scritto che io ui debbia mandar le mie risposte à* Roma *à* Ro. *ho mandato le patenti originali de' campi & sono in mano del* S. Hieronımo *di* Philiberto *in casa dell'*Ill. S. Prencipe *di* Macedonia: Et *ui protesto, & riprotesto che in termine di trēta giorni cōtinui dopo la publicatione di questo cartello in* Roma, *de quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secondo, et dieci per ultimo, & perentorio termine, che uoi debbiate accettar ne una, dandone insieme la lista delle arme, che siano da*

gentilhuomo à colui, che dara la patente: Et cio facendo uoi, io aspettero di condurcermi al campo ottanta giorni dopo la accettation uostra: & non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, & ho per accettata la patente dello Ill. S. Carlo Gonzaga. Et quel che segue. Qui si uede che il Signor Cola haueua gia una uolta mandate le patenti, & che tornò à mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale. Et il Signor Don Francesco Lasso pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mandate le patenti originali al suo aduersario, tornò pur à mandargliele richiedendolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse delle altre. Et in fine conchiude. In caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcuna di queste resolutioni, infino da hora io ui notifico, & protesto, che io accetto, & ho per accettata la patente dello Ill. Signor Conte di S. Fiore. Tale è adunque lo stilo delle accettationi cauallcresche. Et questo aggiungero, che le patenti de' campi mandate dal Signor Don Francesco furono prima appresentate al suo aduersario à XVIII. di Febraio del XLVI. & la elettione del campo fu fatta al fine di Luglio del XLVII. Il che fu piu di XVII. mesi dapoi: accio che si intenda che il solo corso de' sei mesi senza altro non è quello, che doni incontanente la elettione senza seruar regola, ne stilo. Or che il Signor Cesare non habbia seruata la diritta forma della elettione si comprende dal suo cartello: che queste sono le sue parole. Poi che ui ho mandati quattro campi franchi, & che alcun di essi

per uoi non è stato accettato, ui chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelsi Signori Dieci conseruatori della liberta, & dello stato della Repub. di Siena. Questa è la sua accettatione, nella quale nõ ci è ne nuoua richiesta, ne nuoua protesta, ne nuoua intimatione, o pur notificatione de' campi, ma la sola incompetente elettione del giudice. oltra che secondo quello, che gia s'è detto, non si puo dire che i campi siano mai stati mandati. Vero è che con questa sua accettatione ui era una citatione, come se propriamente lo hauesse richiesto in giudicio dauanti il Reuerendiss. gran Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo difensore confessa la forma del proceder caualleresco esser quale io ho detto. Che parlando egli nello articolo nono dello scriuere del S. Cesare dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello: & non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non mi mandando i uostri in tempo debito, io eleggero il tal campo, doue saro: ma non lo hauendo fatto da principio ragioneuolmente lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, che egli haueua à tenere: La quale se egli habbia tenuta o no, credo che sia ageuole à giudicare. Io in alcun luogo non lo so uedere. Se egli potesse, o non potesse far tale elettione nel suo primo cartello qui non accade disputarne.

Da chi nomina in fauor del S. Cesare i due caualieri di sopra allegati uiene nominato anche un Cesare da Napoli: del quale per non hauerne io mai uisto il processo non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che il procedere sia stato il medesimo, essendo stato il Signore di quel cam=

po caualiero Illustre & di ualore. Ne à me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che il proceder del Signor Cesare è stato tutto lontano dalla uia, per la quale usano di caminare i caualieri, che sono ueramente gelosi, & disiderosi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sentenza de' Senesi, la quale à me par che per molti rispetti si possa dir ueramente nulla, & i principali sono: la qualita della persona dello attore, di quella del reo, & di quella de' giudici, Il proceder dello attore, & il proceder de' giudici; la recusatione fatta di quel giudicio: la appellatione interposta, & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uuo in uno, & dal primo incominciando.

E' da dire che per legge di caualleria il Signor Cesare non era persona atta à richiedere il Signor Don Fabritio à battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra persona, se la offesa fu tale, che meritasse abbattimento; egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa; che come altri è da altrui incaricato non gli è lecito richiedere à battaglia altro caualiero di honore, in fin che con colui, da cui ha riceuuto il carico non si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il S. Don Fabritio come auttore della offesa; Rispondo che la offesa per sua confessione è certa: & che non apparisce che il Signor Don Fabritio ne sia stato auttore. Et certa cosa è che dal non liquido al liquido non si fa compenso. Hauendo egli adunque macchia di honor douea richiedere colui, che tal

macchia gli haueua impressa, se si uoleua non dare; & contra colui risentendosi, & à lui dando castigamento era certo di douere hauere all'honore sodisfatto, o lo haueße colui offeso come principale, o per ordine altrui: ma risentendosi contra altra persona, non apparendo euidentemente del mandato, l'offensore puo sempre dire hauergli esso fatto quello atto per suo intereße particulare, là onde ogni suo tentamento uiene à rimaner nullo.

Oltra di questo se il Signor Cesare prendeua la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli essergli stata fatta da un creato del Signor Don Fabritio, uolendo egli stare alla ambasciata uenne à mentir nel cartello & uolendo stare al cartello menti nella ambasciata, di maniera che in ogni maniera egli si uiene à condannare per mentito: & essendo la mentita macchia di infamia; non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Non poteua il Signor Cesare richiedere il S. Don Fabritio, ne poteua il S. Don Fabritio essere à battaglia richiesto. che essendo esso religioso, & frate, certo è che per gli stabilimenti della sua religione non puo entrare in Duello, & che à secolari giudicij non sottogiace. Di che atteso alla qualita della persona sua, & il S. Cesare lo ha mal prouocato, & il tribunal Senese ha mal giudicato. Et per piu che per un capo si uede esser nulla quella sentenza; che prima giudice secolare ha giudicato del religioso, poi ha condannato il religioso di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli uoleße à tal priuilegio renuntiare, far non lo puo p esser quello dato nõ alla persona sua, ma alla de

gnita,& alla religione. Et per questo aggiungero ancho ra; che se altri secolare essendo hauesse accettato di uenire à Duello,& poi si facesse religioso,pur che cio non fosse fatto in fraude,contra di lui per uia cauallaresca piu non si potrebbe procedere. Il che essendo, che si douera dir del Signor Don Fabritio il qual si truoua in religione per ben dicesette anni auanti questa prouocatione?

Quanto ueramente alle persone de' giudici antico prouerbio è.

Adopri ogniun quell'arte,in che egli è esperto;

In materia di querele di arme si ha da ricorrere al giudicio di persone, che di quelle habbiano scienza, & esperienza,& cosi è lo stilo. Et Paris nel lib.primo al cap.X V I. dice che i giudici de' Duelli debbono hauere esperienza della arte della guerra, & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar disciplina lungamente esercitati. Se tale è uno stato popolar Senese, come è stato quello di quel giudicio lascero giudicarlo altrui. Et per non dirne altro solamente alleghero quello che essi dicono nella loro citatione; che si offeriscono di proceder con consulto di persone nobili,perite, & honorate: Il che (al parer mio) uuol dire che essi tali non sono; & che in queste cosi fatte materie di consulto hanno bisogno.

Del proceder del Signor Cesare s'è parlato di sopra copiosamēte,che ne nel formar, ne nel mādar i cartelli, ne nel mandare i campi,ne in quella sua elettione egli nō ha seruato ne legge,ne stilo,& per tanto qui non accade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Senesi è stato piu legittimo di quel

lo del S. Cesare. che hanno dato patenti di campo senza indicij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme à richiesta di una parte, si hanno ampliata la giuriditione à giudicio ciuile: & hauendo assegnato per la patente termine 40. giorni, ad istanza pur della parte, contra ogni stilo lo hanno prolungato à 69. & 70. Oltra di cio, se bene il S. Don Francesco Lasso & il S. Cola sono andati al campo, & hanno accusata la contumacia de gli auuersarij, non percio sono corsi i Signori di que' cãpi à condannar per sentenza i caualieri, che non ui sono uenuti. Che il Signor Cola corse bene il campo, ma non ne pote riportar sentẽza. Il S. D. Frã. nõne riportò ne sentenza, ne fu lasciato correre il cãpo, cõ tutto che ne l'uno, ne l'altro di que' Signori de' cãpi fosse stato giurato sospetto, ne fosse stata interposta appellatione. Vero è che quelli sono caualieri Ill. ꝑ ualor d'arme notabili, & che di leggi di honore, & di caualleria hanno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal S. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato sospetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che in fin che sopra tal sospitione non era dichiarato, à loro era uietato il passar piu auanti. Et cio essendo di ragione, tutto quello, che hanno fatto stante tale allegatione di sospitione di ragione uiene à rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del Signor Cesare si dice che il giudice non si puo allegare sospetto, io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale openione. Che se ne' giudicij ciuili doue si trattano uilissime matarie à comparatione dell'honore, hanno luogo le recusationi de' giudici, &

le allegationi delle sospitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, & pretiosa. Ne *in questo caso uale lo esempio addutto che il* Signor Luigi *Gonzaga, essendo allegato sospetto, procedesse à sentenza: che chi lo allegò sospetto lo haueua prima accettato per giudice:* Et *si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, cosi al* Signor Don Fabritio *è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto.* Et *alla quistione, che uiene allegata di* Paris *di un nobile prouocato rispondo, che colui non mandò ad allegare ne sospitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice:* Et *il giudice non si sentendo fare oppositione alcuna non haueua da sospendere il giudicio.* Si *che quanto il caso sia diuerso è piu manifesto che sia mestiero di disputarne.* Senza *che il comparare questo à quel giudicio è un far comparatione da una confusa ragunanza di un popolo seditioso; al legittimo tribunale di un* Re *supremo, & glorioso.* Poi *dice* Paris *nel li. primo al cap.* XVI. *per istilo di arme douersi elegger giudice cōpetente, che à niuna delle parti sia sospetto.* Et *il* Tolomei *scriuēdo pur p lo* S. Cesar *dice, che si propōgono tre giudici da una parte, de' quali l'altra se ne elegge uno, se gia nō hanno tutti qualche cagion legittima da potersi rifiutare.* Et *se proponēdosene piu si posson rifiutar tutti maggiormente se ne dee poter rifiutare uno, essendo massimamente proposto solo, contra ogni stilo.* Et *bene dice anchora il* Tolomei, Che *si puo rifiutare il giudice, ma non il giudicio; che cosi ha fatto il* S. Don Fabritio, *ilquale ha rifiutato il giudice, non legittimamente eletto,*

hauendo egli gia offerto giudicio secondo il costume de' caualieri. Nulla adunque uiene à rimaner quella senten za per essere stata pronunciata senza che sopra le ca= gioni della sospitione sia stato giudicato. Ma percioche rispondono, che non ui hauea sospitione legittima, anche à questo faro risposta. Et dico che sospitione legittima diede al Signor Don Fabritio quel proemio della paten te di Senesi. Doue si dice, che per far cosa grata allo Il lustrißimo Signor Duca di Fiorenza amico, & confide derato loro diedero quel campo. Ne con questo mio dir liberamente quello, che io sento temo di offender quel ma gnanimo Prencipe, al quale io non sono meno seruidore, che molti altri, i quali ne fanno professione. Et per dire alcuna ragione del detto mio, dice il Tolomei queste pa= role; Il Signor Duca interuiene in questa causa, come auuocato, & fauoreggiatore. Et quanto all'auuocato, di co certa cosa essere che gli auuocati difendono molte uol te delle cause di coloro, à quali quando eßi sedessero in tribunale, darebbono la sentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il Signor Don Fabritio quando non hauesse pensato che il fauor di un tanto Prencipe douesse à lui far pregiudicio, & giouamento alla parte contraria. Gran differenza è nella per sona di un Prencipe da considerarla come di Signore, et giudice, & come di amico, & parte; che si come nel giu dicare l'occhio è uolto alla giustitia, cosi nel fauorire è intento à fare a' suoi beneficio. Et io sempre al S. Don Fa britio hauerei dato per consiglio che nelle mani di uno Prencipe cosi uirtuoso egli douesse hauer rimessa la co= gnitione di tutto questo giudicio; ma che come di parte

egli doueſſe hauer temuto uno auuerſario coſi potente. Et ſe mai in alcun tempo fu da temere il ſuo fauore ap preſſo Seneſi, fu al tempo di queſta protettione preſa del Signor Ceſare: che ſapendo quello ſtato popolar di Siena di quante colpe egli foſſe reo appreſſo lo Impera dore: & non hauendo Prencipe della cui interceßione piu ſi fidaſſero, ne delle cui forze piu temeſſero, che di quelle del Signor Duca di Firenze, non ſi doueua aſpet= tar da loro ſenon un giudicio tale, quale poteuano pen ſare, che nella gratia di lui gli poteſſe conſeruare. Or ſe queſta foſſe cagione di ſoſpitione legittima non credo che ſia da mettere in diſputa.

Vna altra cagione anchora di ſoſpitione legittima è ſtata quella, che à richieſta della parte ſi uede eſſere ſta ta formata la citatione con nuoue forme, cõ nuoue pro rogationi di giuriditione, & ſecondo che dalla parte medeſima fu preſcritto. là onde ſi poteua argomentare che ſecondo il uoler di queſta ſarebbe nata la ſentenza; la quale io ſtimo che fu data ſcritta al commiſſario pri ma che egli ſi partiſſe da Siena. Et cio dico percioche nella commißione ſua ſtampata ſi fa mentione che egli ha ueua in nota, cio che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimoſtratione.

Non laſcero di dire anchora che à richieſta del Si= gnor Ceſare uien citato il Signor Don Fabritio per la deciſione ſe la querela ſia combattibile à comparir per ſonalmẽte. Del che poi che il Tolomei ſi è faticato aſſai per renderne la ragione, ſi riſolue à dire che non ſa la mente di que' Signori, ne qual cagione gli habbia moßi: il che non ſo che uoglia dire, ſenon che ſi ſono moſsi ſen

za ragione. Et soggiunge egli anchora, che ageuol co= sa sarebbe stato far moderare tal citatione: il che signi fica che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si rimuouono. Et se dalla ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il Sign. Don Fabritio che con ingiustitia douessero terminare.

Le sospitioni adunque erano legittime, & hanno al S. Don Fabritio data cagion legittima di appellatione; et quella stante non doueuano passar piu oltra ad atto alcuno: & essendo proceduti ogni atto uiene à rimaner nullo. Et piu diro che per tale atto non solamente la sen= tenza uiene ad esser nulla, ma la auttorita dello Impera dore ne uiẽ ad esser stata offesa; che la appellatione è un ricorrere alla protettione di colui, à cui si appella: & quella riuerenza della quale Senesi sono debitori à tan ta Maesta non gli ha potuti ritenere che non siano uolu ti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del po= polo Senese, quanto di quella del Signor Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giudicio à tale appellatio= ne si oppose, come à non legittima negando la superiori= ta dello Imperadore: quasi come Senesi da lui non ricono scano la liberta per priuilegio, o come ad eßi debbia es= ser lecito farsi giudici tra due sudditi dello Imperado= re, & eßi allo Imperadore non possano ricorrere: o co= me al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di ca= ualleria, & lo Imperadore, che è supremo Prencipe di caualieri, non possa esso farne giudicio. Caualleresca= mente ne parla l'Illustrißimo Duca di Vrbino nel pa= rer suo dato pur in fauore del Signor Cesare, che con=

tra una ingiusta sentenza si puo hauer ricorso anche ad alcuni de' piu principali caualieri della religione dell'honore. Et se anche ad altri caualieri si puo hauer ricorso, maggiormente si dee potere hauere al Signore, & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma & la appellatione del Signor Don Fabritio da Paris nell'ultimo libro uiene approuata: & la openione che ho pur dianzi recitata del Signor Duca uiene chiaramente confermata.

Vengo hora alla sentenza nella quale si giudica la querela esser combattibile. Et lasciando da parte le leggi, & costitutioni canoniche; per lequali à gli abbatimenti è dato del tutto il bando, dico che io non so trouare ne nelle leggi ciuili, ne nelle costitutioni di Federigo, ne in quelle di Othone, & di Corrado, ne in tutta la longobarda, o in altra legge scritta che ne' cartelli passati fra questi due caualieri ui sia querela combattibile. Et se della consuetudine uorremo parlare, faremo questa diuisione, che di tutte le querele, le quali uengono in pruoua di arme, due sono comunemente le forme: che si combatte o il fatto, o la qualita di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli uiene apposto. Et la qualita, quando il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è. Tu hai ucciso Antonio; Non l'ho ucciso. Della seconda; Hai fatto tristamente à percuotermi: Non ho fatto tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Ne anchor si sa quale sia la forma della querela proposta dal Signor Cesare. Che il Signor Don Fabritio non ha anchora

*negato, ne il fatto, ne la qualita di quello; & à tal ri=
sposta non essendo uenuto, la querela non è anche conte
stata; & contestata non essendo non si puo dire tra lo=
ro combattibile.* Ne *qui ha luogo quello, che alcuni di=
cono, che il* Signor Don Fabritio *non hauendo negato di
hauere offeso il* Signor Cesare, *lo ha tacitamente con=
fessato; che non si puo dire che altri tacitamente con=
fessi quello, di che rispondendo ne domanda la dichiara
tione.* Due *querele ha proposto il* Signor Cesare. *Che il*
Signor Don Fabritio *lo ha fatto offendere; & che ha
fatto male à farlo offendere.* Et *uorrei sapere io dal
giudice qual delle due sia la combattibile.* Certo *è che
egli non puo giudicare l'una esser piu combattibile del=
l'altra, infin che il* Signor Don Fabritio *non uiene al=
la contestatione dell'una, o dell'altra.* Ne *si puo dire che
amendue siano combattibili, che nel contestar l'una, l'al
tra uien tolta uia.* Et *che non si possa dir che tra loro
sia stata querela combattibile si pruoua con la auttori
ta dello* Eccellentissimo Vicere *di* Napoli, *il quale nel
parer suo dato nella querela del* Signor Cagnino, *&
del* Fregoso *dice, che per non hauere il* Fregoso *ben di=
chiarate, & specificate le parole sue, & per non haue=
re il* Cagnino *ne accettato, ne negato, non si forma con
tesa; che è apunto il nostro caso:* Nel *quale non hauen=
do il* Signor Cesare *bene specificata la querela, ne il* Si
gnor Don Fabritio *accettato, ne negato, non si for=
ma contesa; & contesa non formandosi, non si uiene à
contestar querela; & querela non contestandosi, non si
puo dir combattibile.* Il *che essendo come è ueramente,
per concludere anche questa parte non mi rimane altro*

da dire se non che aggiungendosi à tante nullita che di sopra ho allegato questa anchora di hauer dato senteza auanti la contestatione della lite, la medesima sentenza per se stessa si dichiara esser nulla & di niun ualore.

Dalle cose di sopra dette io mi risoluo che stante la forma dello scriuere; & del procedere del Signor Cesare, & stanti le tante nullita, che in quella sentenza si ueggono esser cosi manifeste, non si puo dire che ne il Signor Cesare sia rileuato da offesa, o carico, che egli habbia riceuuto; ne che all'honore del Signor Don Fabritio sia in parte alcuna pregiudicato.

Et questa dico intorno le cose dette di sopra essere la mia openione Rimettenmi, &c.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO QVARTO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Ignore Eccellentißimo ho riceuuta la lettera uostra de VIII. *& con quella le altre scritture insieme espedite; dalle quali io raccolgo, che trattandosi pace fra il* Conte Her*cole da Sarego, &* M. *Marsilio* Lauagniuolo *sopra le cose fra loro passate; & essendo state proposte parole di sodisfattione da douersi dire dall'una parte, & dall'altra,* M. *Marsilio uorrebbe che il* Conte *dicesse che egli è suo pari: & al* Conte Hercole *non pare che di dirlo gli si conuenga. Questa (se io non mi inganno) è tutta la somma: & sopra questo mi comandate che io risponda.*

Or occorrendo tutto di delle cosi fatte differenze, nel le quali dell'esser pari & non pari tra' caualieri si suol dubitare, Io primieramente dirò alcune cose in generale à questa materia appartenenti: & appresso della proposta quistione tornerò à ragionare. Et per cominciar da *un capo, dico che à me non par molto probabile quella*

openione, la quale quasi per uniuersale consentimento uiene ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli si sia, cosi uuole esser incontanente tenuto pari di nobilta anche à coloro che seggono nelle altezze de' Prencipati: & dice se esser tanto gentilhuomo, quanto il Re, et quanto lo Imperadore. Questa sentenza come che ella sia assai uulgata, & da priuati gentilhuomini uniuersalmente abbracciata, non percio io (anchor che priuato) mi rimarro di dire che per uera nō la posso approuare. Percioche non so cō qual ragione dir si possa che per esser alcun nato gētilhuomo, debbia esser tāto gētilhuomo, quanto que' Signori, i quali danno altrui priuilegij di nobilta, & titoli, & gradi à' quali i nobili uēgono ad esser sottoposti. Noi ueggiamo in questo nostro uiuer ciuile molte essere le conditioni, et i gradi delle persone. Ci sono i contadini: ci sono gli artefici: ci sono i cittadini: et ci sono i gētilhuomini: Et di tutti questi che ho nominati i gentilhuomini senza alcun dubbio tengono il piu alto luogo. Et quando alcuni de' piu bassi à loro si uogliono agguagliare, essi hanno molta ragione di non lo douer comportare. Ma dall'altro canto hāno anchor da cōsiderare, che essi nō sono nel sōmo grado della nobilta costituiti: anzi sono come un mezano stato fra gli oscuri et gl' Ill. et di quāto uoglion che à loro sia ceduto dagli inferiori, di altrettanto debbono anche essi cedere à' superiori. Ma p passar un passo piu auāti: io saro nato gentilhuomo, et co' miei studij, o col mio ualore mi hauro acquistato il grado del dottorato, o della caualleria. Con questi titoli douero io dire che alla mia nobilta naturale ci sia fatto accrescimēto, o che io sia pur rimaso

fra que' termini, ne' quali io era prima che io gli haues si conseguiti? Io fermamente mi istimero di essere molto piu nobile con quelli, che senza. Che se uno non nato nobile con que' gradi uiene à nobilitarsi, non so perche io con quelli alla nobilta del mio nascimento nõ debbia aggiungere essaltatione. Et, *per uenire anchora à piu certa determinatione di questa quistione; Chiara cosa è che altro non chiamiamo noi gentilhuomo, se non quello, che latinamente è detto nobile:* Et *nobile altro non uuol dire, che degno di essere conosciuto.* Or *che diranno qui i nostri gentilhuomini?* Diranno *forse che ogniuno è tanto degno di esser conosciuto, come ogniuno?* Questo *non potranno essi dire: Che pur è piu degno di essere conosciuto colui, il quale essendo nato nobile con le opere uirtuose si heuera acquistato honore, & pregio; & il quale con gli essempij suoi risueglierá de gli altri al bene operare, che quello altro, il cui nome non sara mai uscito fuori de domestici pareti, ne altro hauera di nobile, che il nascimento.* Se *adunque negar non si puo, che uno piu di uno altro sia degno di essere conosciuto, sara conseguẽte anchora, che chi sara degno piu di essere honoratamente conosciuto, sara piu nobile, & piu gentilhuomo.*
Et *perche non dee egli esser cosi?* Noi *in tutte le cose, che di altrui usiamo di dire con lode o con biasimo habbiamo per usanza di farle o maggiori, o minori secondo i meriti di coloro, di chi parliamo.* Che *diremo di uno, che egli è dotto; & di altro, che egli è piu dotto;* Diro *di costui che egli è piu ignorante di colui.* Altri *hauera pregio di ualente, et altri di piu ualente.* Lodero *uno come liberale, o lo dannero come auaro:* Et *di uno altro*

diro che egli è piu, o meno liberale, & piu, o meno aua ro. Et cosi de gli altri di mano in mano. Il che se è uera mente detto, & conueneuolmente detto, non intendo per che non mi sia lecito di dire, che un huomo di uno altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa uoce non pa tisca ne alteratione, ne diminutione. Io diro pur questo liberamente, che con tutto che io non sia de' piu ambitiosi huomini del mondo, pur si come per la grandezza de' ti toli, per la degnita de' gradi, per la chiarezza delle fa miglie, & per le molte loro uirtu io mi conosco à molti essere di nobilta inferiore, cosi da altra parte io soglio sentire consolatione, istimando che non men molti siano quelli, a' quali se io mi credero di esser superiore non forse douero essere biasimato di alcuna temerita, o pre sontione, hauendo io uisto per pruoua, che molti per no me hauendomi conosciuto, uedēdomi appresso hanno mo strato di sentirne consolatione. Et sapendo anchora che molti senza hauermi ueduto mi amano, & mi disidera no. Il che altro non è, se non essere stimato degno che al tri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobile uiene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamento seguitan do; Con sicuro animo ardiro io di affermare, che non tanto si debbono contentar gli huomini di esser nati no bili, quanto hanno da faticarsi non solamente di mante nersi tali, ma di accrescer la nobilta loro con le loro uir tu. Che pur douerebbono sapere, che la nobilta non è co sa, la quale in alcuna spetial famiglia sia, diro, come un carattere impressa; & che da quella nō si possa cancella re, & in altre non si possa imprimere. Che noi pur ueg giamo molti nati nobili per li loro difetti essere come nō

nobili ributtati: & de gli altri da' Prencipi con perpetua infamia di nobilta digradati. Et molti allo incontro usciti di famlglie non nobili, cosi per la loro uirtu, come per testimonianza di Signori anchora, fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobilta mancare in una parte, & germogliare in una altra? Grande è la forza della uirtu nella esaltatione della gloria, , & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la uirtu fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò à fare distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna usurpandosi la Signoria delle humane prosperita. Or se la uirtu con la auttorita sua tolse di mano alla natura (diro cosi) lo scettro della egualita, & ci fece diseguali: Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dalla uirtu. Se, dico, quella come Reina, & questa come Tiranna hebbero forza di insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormente si douera concedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono, debbiano anchora la loro giuri ditione andar continuando? Quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbassando? & questa in alto leuando quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facendo traboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, uedendosi maßimamente molte famiglie, che furono un tempo alte, & copiose, hora essere abbassate, & distrutte; & molte signo=

reggiare, che gia seruirono; & molte inalzarsi che che gia giaceuano. Et cio non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo pruouare, ma con quel la anchora, con la quale si considerano tutte le alte=rationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, se=condo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchina no, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con que' mouimenti hanno principio, mezo, & fine le citta, & i regni. Con quelli le religioni, con quelli le scien ze, con quelli le lingue, & con quelli tutte quelle al=tre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno non dee parere cosa strana, se la nobilta del le famiglie à quella legge sottoggiace, alla quale tut=te le cose che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni gior=no si uaria, si alterà, si inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Ma io peruuentura in questo suggetto mi sono di=steso uie piu che la quistione proposta non richiedeua. Benche non tanto per la proposta quistione (come di so pra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento, quanto per dire quello, che io sento di questa uol=gare openione di uolersi ciascuno istimare nobile al pa=ri di ogni nobile. Poi allargandomisi non so come il cam po della materia ho lasciato alquanto correre la penna à suo diporto.

Douendo hora uenire al trattar della pace, Dico che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche,

quella fra le altre si raccoglie, che per essere altri gentil huomo, egli non uiene incontanente ad esser pari ad ogni grande; Perche essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui che è nel grado minore non dee uolere agguagliarsi al maggiore. M. *Marsilio è gentilhuomo:* Et *l'aduersario suo è gentilhuomo: fin quà sono pari.* Poi *l'aduersario suo è* Conte, *il che non è* Messer Marsilio. Là *onde ne uiene à rimaner non pari, ma inferiore.* Et *cio che dico io si mostra per confessione di esso* Messer Marsilio: *il quale in una lettera sua dice, & nelle parole della sodisfattion conferma che egli è* Conte, *& gentil huomo;* Et *nello scriuer loro* M. Marsilio *chiama lui* Conte: Et *il* Conte *chiama lui gentilhuomo.* Oltra *che in una lettera* M. *Marsilio dice hauer tenuto il* Conte *da padrone.* Per *le quali cose tutte si mostra la disaguaglianza:* Et *si mostra anchora che* M. Marsilio *domanda cosa souerchia, & cosa che al* Conte Hercole *fare nõ si conuiene, ne per honor suo, ne per non pregiudicare à de gli altri, che di titolo di* Conte *sono illustrati.* Et *questo uoglio io aggiungere, che o* M. Marsilio *tiene che un gentilhuomo sia pari di un* Conte, *o no.* Se *tiene di si, gli dee bastare che il* Conte *dica che egli è gentilhuomo.* Se *tiene di no, non dee cercar cosa la quale egli istimi non cõ ueneuole.*

Ma *forse* M. Marsilio *si muoue per quelle parole che egli scrisse al* Conte, Che *esso gli haueua mandata una lettera da non mandare ad un pari suo. & che poi il* Conte *nella risposta disse, che uolendo dir di essere suo pari ne mentiua.* Et *per esser fra loro passate queste parole, gli par di sentirne alcun carico. Al che io rispondo:*

che per hauer esso detto che quella non era lettera da mandare ad un pari suo, non ha percio detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualita, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i Signori anchora scriuono à seruidori à qual con piu rispetto, à qual cõ meno. Et potra auuenire che seruidore si dorra che il Signor suo gli scriua non come à pari suo sarebbe conueniente. Ne percio sara da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte. Et non hauendolo detto, non puo esser mentito: & mentito non essendo non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno ne sopra le uolunta, ne auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mẽtita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe à riuocarla, & à mentir se medesimo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola affermatiua di alcun carico, non ueggo perche anchor con piu lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, & di quelle contentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto: nel quale io non so Signor mio come ui hauro ben sodisfatto: che dal di, che ultimamente mi uedeste in fino al riceuere della uostra lettera sono quasi di continuo

ſtato in letto. Ne ſo nella debolezza del corpo quanto poſſa l'animo eſſere ſtato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratiſſime mani.

RISPOSTA SECONDA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Ra il Signor Giouan Battiſta dallo Tuffo & il Signor Thomaſo Gargano naſce differenza per cagione di giuoco: Se ne domanda il giudicio ad un ſeruidore del Signor Paolo dello Tuffo intendente di giuoco: et egli dice che la ragione è del Signor Gio. Battiſta. Dapoi meglio informato, dice che il Signor Giouan Battiſta ha torto; Et il Signor Paolo gliele torna à dire. Quindi paſſate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tuffo non gliele uuol dare; Et dicendo colui; me li darai o uogli, o no; l'altro riſponde; cercameglı; Et il Gargano prende lo Tuffo per lo braccio, & dice andiamo, & ua fuori. Il Tuffo non lo ſeguita: il Gargano torna dentro; il Tuffo dice ricordateui bene di quello che hauete detto; riſponde il Gargano; Quando uorrete: Come? non ſono io huomo da hauere il mio da uoi? & da qualunque perſona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare. Il Tuffo ſoggiunge, Nõ ho detto coſi; & il Gargano Se uuoi dir che non hai detto coſi, menti per la gola; & il Tuffo dice à quello, che

prouar si puo, non ui ual mentita; & dapoi richiede il Gargano, & gli manda patenti di campo dandogli termine di uenti giorni di accettarne una, o di pigliar egli il carico di mandarne delle altre: & il Gargano rispon de che risponderà in termine conueniente à cose tali.

Hora si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace, & si domanda il modo che si haurebbe da tenere.

Sopra questo caso rispondendo dico che primieramente si dee, per parer mio, considerar la qualita della querela, & appresso in qual grado di honore, & di dishonore si truoui l'uno & l'altro, per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque che quanto alla causa principale, essendosi eßi una uolta rimeßi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene, percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quanto ueramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quanto è graue la ingiuria, & quanto à quella pruoua di arme si conuiene. & qui non ci è parola di alcuna euidente ingiuria, di che non ci dee ne anche essere obligatione di uenire à battaglia; Potrei io dir qui, che ella fu data anchor sopra quella negatione, & con conditione, & sopra il uerbo uolere; le quali cose tutte le leuano la forza; ma cio lasciando, dirò solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono, non si debbiano riducere in proua di arme: & hauē do il Tuffo al Gargano fatta questa medesima risposta;

Et potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesimo Gargano confessa) con testimonianze se il Tuffo disse quelle parole, non ueggo che in modo alcuno quella mẽtita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che nõ douendosi combattere se non per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, Se il Tuffo habbia, o nõ habbia quelle parole dette, non ci è ueruna necessità, che costringa à cercarne.

Piu diro io anchora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tuffo non richiede il Gargano come mentito, ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta; & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita hauesse hauuto intentione di richiederlo, non bisognaua che facesse mentione della promessa, che quella non obliga sopra quello, che è passato dapoi. Si che hauendo egli la mentita passata come quella, la quale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta che fece à quella) ne da noi dee ella esser posta in consideratione. Et pertanto passeremo alle altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domãdare i danari, l'atto del chiamare, il non andare; il dir che si ricordasse, l'obligarsi all'altrui richiesta, & che parendo al Tuffo che in quello atto ui andasse dell'honore suo, si è condutto à richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto ne dirò io, che se colui si sentiua obligato à douere uscire, sentendosi chiamare non doueua trouare scusa per li circostanti; che questo è un uolere esser sauio là doue bisogna essere animoso. Egli uscir doueua

& se ne fosse nato impedimento, per lo quale alla diffinitione non fossero potuti uenire, egli nondimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare à domandarlo à tempo, & in luogo piu cõmodo: là doue non essendo uscito, la obligatione uenne à rimaner sopra di lui. Or à questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano, & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da concludere che à lui altro carico non debbia rimanere.

Or si come alla chiamata del Gargano par che il Tuffo non interamente sodisfacesse al douere, cosi alla richiesta del Tuffo non par che il Gargano si sia risoluto come douea, che essendosi obligato di andare à richiesta dello aduersario, mandãdogli colui patenti di cãpi, & prefigendogli termine di uenti giorni à risoluersi, egli non doueua rispondere, che in termine conueniente à gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto, che questo non ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' uenti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti à lui mãdate, o prometter di mandarne egli delle altre. Il che non hauendo fatto, & essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine di ogni obligatione, che fosse tra loro di uenire alle arme; che il Tuffo non è piu tenuto à richiedere il Gargano: Et quãdo il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tuffo non sarebbe piu obligato à perseguir la querela: che come è passato il tempo prescritto alla obliga

tione, così è passata la obligatione. Et se di questo per= auuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & ri= sentir se ne uolesse, ne questo gli si douerebbe concedere, che altri si ha da risentir contra altrui di que' carichi, che altri gli fa, & non di quelli che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo non ha fatto quello, che gli si conue= niua, à lui dee essere imputato. perche io dico, che di questo il Tuffo non ha da rispondergli, ne da dargli so disfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di so pra dette, & uedendosi che la dichiaratione del giuo= co fu fatta prima in fauor dell'uno, & poi dell'altro: Et che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quel= la mentita, qual che ella si sia: Et che uno non è uscito al la chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è resoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compen= so, et che col dimostrare à ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter condurre alla pace, non essen do maßimamente fra loro querela ne di cosa che richieg ga necessaria inquisitione di uerita; ne di ingiuria, alla quale risentimento di arme si conuenga.

O ho infino à qui Signore Eccellentißi= mo considerato le cose passate fra que' due caualieri secondo che da uoi mi è stato comandato: Et mi sono risoluto, così dittandomi la ragione, che tra lo= ro si possa uenire à quella pace che si disidera; della

quale prima che io uenga à dire altro particolare; dapoi che la benignita uostra mi è cosi larga in uedere; & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et *pertanto io diro alcune cose, le quali à me occorrono degne di consideratione in generale nelle materie delle paci, le quali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso gia proposto.* Et *in cio faro io quello, che si suole assai spesso fare: che altri potendo ridurcersi allo albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura si prende diletto di dare una uolta per torti, & herbosi sentieri.*

Si come molti sono quegli abusi, i quali per regole di honore sono stati introdutti, & in gran parte si usano fra caualieri in diffinir con le arme le differenze loro, cosi non poche sono quelle openioni, che nel trattar delle paci per caualleresche sono riceuute, anchorche in loro fondamento non ui sia di alcuna ragione. Et *cio non altronde procede, se non percioche queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, senza la superiorita di alcuna grande auttorita col giudicio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è inganneuole, sono state gouernate.* Et *anchorche & quegli abusi, & queste openioni sieno in fresca osseruatione, non percio istimero io mai che da persone intendenti à quelle si debbia andare appresso, saluo se non uogliamo anchor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, et conoscēdo egli la buona, debbia dietro à quegli altri andar in dispersione;* Io *si come sēpre direi*

che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che se=
guitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto piu
lodeuole col lume della ragione dimostrare a' caualie=
ri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando
starsi insieme con gli altri inuolto in una perpetua not=
te di errore. Per questa uia ho io adunque in queste
materie meco proposto di uoler caminare. Et anchor
che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute tro
uate alcune strade perauuentura non cosi battute da
ogniuno; pur mi sembra di hauer sempre scorto, che
quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate,
tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tan
to piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uul=
go, quanto io truouo, che quello, che la ragion mi dit=
ta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser
piu da Christiano. Or percioche la uolgare openione
è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non
è capace, o se pure altri la intende, uuole anzi errar co'
molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, pertan=
to ho io detto alcuna uolta Signore Illustrißimo, che in
trattando le paci alle parti non si debbono dir tutte quel
le cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che
ben fatto è talhora lo ingannargli. Che se io uor=
rò consigliare altrui à douer fare contra quello,
che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mo=
stri, che la ragione il porti, egli però non uorra
cosi di leggieri acconsentire, come se io faro buone le
sue ragioni, & fortifichero quelle in modo, che io gli dia
à uedere, che per la comune openione egli sia in su lo
honore: che questo se bene è un modo di ingannare, è

lodeuole & salutifero inganno, non altramente che si sia quello del dare le medicine a' fanciulli ungendo la bocca del uaso con alcuna cosa dolce. Ne so qual mi-*glior comparatione di questa à questo proposito si pos-sa adducere in mezo; che molti quantunque graui di anni in far distintione del bene dal male, dell'honesto dal dishonesto, & del giusto dallo ingiusto sono cosi poco giudiciosi, che ueramente dir si possono fanciulli.* Si *come adunque in dar la salutifera medicina à coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenza del modo, cosi per riducere questi altri alla sanita non dee l'huomo rimanersi da far loro ogni piaceuole in-ganno; che questo è un trasuiargli dal loro cattiuo ca-mino, & riducergli à buono albergo.* Nelle *materie cauallaresche io non so ueder cosa ueruna di piu fatica, che il trattar delle paci; & si come in difendere una parte in* Duello *perauuentura mi assicurerei di do-uerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ra-gioni, cosi in trattar concordia io confesso liberamen-te, che io non ho quella bilancia, la quale in tale ope-ra uien richiesta: cioè di fare, che la openione dell'ho-nore dell'uno, & dell'altro ui rimãga eguale.* Ma *se be ne io mi sento tale, douero io percio rimanermi da trat-tar delle paci?* Non *ueramente, che prima questa è san-ta, & honoreuole fatica: poscia honesta cosa è che qua-le ha altrui offeso debbia dar conueneuole sodisfattio-ne; & diritta cosa è, che à colui, il quale è stato in-giuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, accioche* In *giusta parte la sentenza cada.*
Et *quando io so quello, che la ragion mi mostra do-*

uersi fare, io sono sicuro di far piu il douer mio, che se io cercaßi di proceder pur secondo la openion del uulgo; il che non so se in cento anni io il mi sapeßi fare. giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi *diro io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la comune openione. Comunalmente si tiene, che come alcuno ha detta o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia; egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla.* Et *con questa legge chi hauera fatto oltraggio non douera uoler dare alcuna sodisfattione, & per cõseguente non si potra uenire à pace.* Et *la ragion ci insegna, che il caualiero dee far profeßione di difender la uerita, & la giustitia; & pertanto sentendosi hauer detto, o fatto cosa rea douera piu tosto riconoscersi, et rimanersene, che uoler nella mala openion cõtinuare.* Et *cosi doue il uulgo istima cosa disshonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il contrario.* Et *là doue io lodero per atto honoreuole che altri uoglia ammendare il suo fallo, da altrui uerra tenuta opera di uilta.* Fra *queste due uie adunque uolendosi caminare ci fa mestiero di esser bene accorti: & à uoler peruenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato, ricoprẽdo la ragione sotto la maschera della openion uulgare, & con ragioni di fuori apparenti persuadere altrui à quello, che ueramente si richiede.* Et *questo che dico, ho da applicare io alla differenza del* Tuffo, & *del* Gargano. Nella *quale se si uolesse dire;* La qui-

ſtion uoſtra è per cagion di giuoco; & ſi come delle coſtali differenze il tribunale ciuile non ſe ne impaccia, coſi non ſe ne de uenire alla diffinitione per uia di arme, & pertanto potete liberamente uenire alla pace. chi coſi diceſſe loro, & delle altre coſe, che in tal materia ſi potrebbono dire, anchor che loro ſi diceſſe il uero, eßi perauuentura ne farebbono le riſa. Biſogna adunque metterſi la maſchera & all'uno, & all'altro ſeparatamente moſtrare, che lo honore è dalla parte ſua. Et che egli puo uenire alla pace. Che allo Tuffo ſi hauerà da dire quanto alla remeßione fatta, che eſſendo una uolta ſtato dichiarato in ſuo fauore, egli non era obligato à ſtare alla ſeconda ſentenza. Et oltre à cio, che hauendolo il Gargano domandato fuori, & da poi obligatoſi ad uſcire ad ogni ſua richieſta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; ſenza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattando il caſo, habbiamo toccate: Poi che tenendogli egli i danari mentita non ha luogo di carico: & appreſſo ſi douerà aggiungere, che hauendo egli richieſto il Gargano, & quegli non ſi eſſendo in tempo riſoluto, egli non ha altra obligatione, & pertanto con honor ſuo alla pace puo acconſentire. Al Gargano poi ſi potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, ſi uede chiaramente la ragione eſſere dalla parte ſua: & che hauendo domandato fuori il Tuffo, & non eſſendo egli uſcito, eſſo honorato ne rimaſe: Poi che ſe bene colui tiene il danaio, egli ha anchora il peſo della mentita; la

quale hauendo egli data al Tuffo, il Tuffo non piu so=
pra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richieder
lo: il che fatto non hauendo, esso non è obligato à pren
re altra resolutione; & puo honoratamente uenire alla
pace. & cosi à ciascuno facendo conoscer le ragioni sue
& quelle dell'aduersario nascondendo, si puo cō lodeuo
le inganno uenire allo effetto della mascherata, la quale
io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee
senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue non
è atroce ingiuria, ne cosa, à cui inquisition di uerita ne=
cessariamente si richiegga: che in quelle si ha non da ugne
re il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che
ui si habbia ad operare.

RISPOSTA TERZA.

AL SIGNOR GOVERNADOR DI COMO.

Hieri hebbi la lettera uostra de XXIX. del passato, & hauu=
ta diligente consideratione sopra il caso mandatomi, ho da dire prima,
che se di quelle persone, tra le qua
li la cosa è accaduta uno facesse
professione di arme, & altro no, si douerebbe hauere
risguardo alla diuersita delle loro conditioni, hauendo
sempre piu rispetto alla qualita di colui, di cui cosa pro
pria fosse l'esercitio delle arme. Ma dapoi che quello
non è mestiero ne dell'uno ne dell'altro, si ha da hauere

una simil consideratione, come se fossero amendue solda ti. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme lo offeso, non dee cercar cosi sottilmente la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non essere egli huomo di arme non dee assottigliarsi cotanto in dargliele. Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno, si puo anche dir dell'altro. Appresso à me pare, che non in ultimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti, & chi sia lo auttore della discordia, cosi si uiene à piu giustificata diliberatione del modo, il quale si habbia à tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore à colui, dalla cui parte si truoua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramẽte risoluermi, come io uorrei: ma pur rispõdendo sopra le parole proposte dico, che per sodisfattione di Alfonso à me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o si dicessero con quelle molte risposte, o in un tratto solo, io non ne farei molta differenza ma uorrei che in somma fossero tali.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni passati à farui ingiuria. & quando io la haueßi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci foßimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente, non sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, ui prego che ui piaccia riceuere questa mia confeßione per sodisfattione, & perdonarmi. Et quando di questa non ui contentiate, mi offerisco di ri-

mettermi al giudicio del S. Tale. per fare quanto egli mi ordinera. Queste parole uorrei almeno che si dicesʃero, le quali qunatunque portino alquanto piu di sodisfattione allo offeso, non percio sono tali, che l'offenditore non le possa dire senza dishonore.

RISPOSTA QVARTA.

Ve sono le conditioni a' caualieri principalmente appartenenti, & queste sono la giustitia, & la magnanimita. Ne ualoroso caualiero dirittamente si puo chiamar colui, nel quale una di queste uirtu si senta mancare; che essendo stata la caualleria istituita à difesa del douere, & della ragione, & essendo l'huomo animal di ragione, come si potra dire che non manchi al grado del caualiero colui, il quale contra la ragione, & contra il diritto prende le armi in mano? Et richiedendosi molte uolte per difesa della giustitia adoperar la forza, come si douera dire, che habbia fatto l'officio suo colui, il quale per uilta di animo di porre mano alla spada nõ sara stato ardito? Arme di giustitia, & di fortezza è la spada; là onde è da dire, che chi quella ingiustamente, o uilmente adopera, contra l'honor cauallaresco commette difetto. Con questo fondamento è il parer mio che di tutte le operationi de' caualieri si possa fare diritto giudicio. Et percioche in querele di ingiurie sono ricercato à douer rispondere diro con breuita quello che in altre mie scritture ho gia detto piu copiosamente, pur in conformita della sentenza, la quale di sopra ho proposta. Dico adunque che è da cõsiderare quale sia colui, il quale hab

bia ingiustamēte, ò uilmēte adoperato: che potro io in alcun modo hauere hauuto ragione, & essermi dimostrato uile: & potro da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato segno di generoso cuore: et potro anchora hauere usato tale atto, che per ingiusto, & per uile meriteró di esser condannato. Et come altri in uno di questi mācamenti è caduto, il uoler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere stimata opera di iniquo, et di mal caualiero, & di colui il quale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, dapoi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per uilta nō dee rimanersi da difender le cose giuste, cosi per uoler mostrarsi corraggioso non dee combatter contra le giuste; che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimita, è temerita manifesta; conciosia cosa che la magnanimita cōtra la giustitia non opera, non essendo le uirtu una ad altra contrarie, ma piu tosto insieme congiunte et catenate, anzi pur una cosa istessa. Come adunque altri hauera alcuna cosa o uilmente o ingiustamente adoperata, egli douera uolere anzi cofessando il fallo suo rimaner giusto, che in quello cōtinuando diuenire ingiusto. Et la giustitia uuole che se io hauero alcuna cosa uilmēte adoperata, io nō debbia cercar da altrui sodisfattione del mio mancamento. Ma se altri à torto, o con mal modo mi hauera offeso, di questo mi douera bē egli dar la conueniente sodisfattione.

Or percioche nelle querele delle ingiurie due sono le cose, che possono uenir in cōsideratione, et queste sono il carico, & l'offesa, anche di questo diremo alcune poche parole, hauendone copiosamente ragionato altroue.

Ogniuno sa che sia offesa; che sia carico non forse è cosi inteso da ciascuno, & io il diro in due parole. Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha malamẽte adoperato; Et *colui à cui è fatta l'offesa, dee prender l'arme per mostrare che esso nõ ha mãcamẽto cõmesso, anzi che l'aduersario suo ha fatto atto cattiuo.* Et *ogni uolta che cosa manifesta è, che egli nõ ha adoperata cosa degna di biasimo: & che l'altro non è cauallerescamẽte proceduto, carico alcuno, cio è obligatiõ di pruoua non gli rimane. Che il uoler uenire alle arme per cosa chiara sarebbe uoler prouar la cosa prouata.* Il *che in alcun modo non dee esser comportato che si habbia à fare.* Adunque, *doue sopra altrui non cade sospitione che egli habbia commesso mancamento, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane:* Et *carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi per cagione di honore.* Et *solamente gli rimane la semplice offesa.* Della *quale io soglio dire, che se* Domenedio *per tante offese, che noi uilissimi uermini tutto di gli facciamo, si contenta, che noi pentendoci gliene domandiamo perdono, non ueggo perche noi tra noi dimandandoci altri perdono, di questo atto di humilta non debbiamo rimaner sodisfatti.* Questo *mi occorre di dir sommariamente in materia di ingiurie di fatti in generale:* Et *al caso particolar uenendo de' due cugini, de' quali l'uno all'altro ha fatto affronto di bastone, dico che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, & appresso domandargliene perdono, aggiungendoui di quelle parole, che per istilo di caualieri si soglion dire in somiglianti casi.*

Et percioche il caso è stato contato à me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto dimostratione di sentirne carico, essendo per adietro stati congiuntissimi di amore non meno che di sangue, l'uno di essi uno altro giorno ben à cauallo fece all'altro la offesa che detta s'è, non si pensando colui che egli gli fosse nimico: Et che l'offeso non mancò di far dimostration di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire, Io confesso che non hauendoui io fatto segno, per lo quale uoi da me guardar ui doueste, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho; Et che quãdo come da nimico da me ui foste guardato, sareste stato nõ meno per offender me, che io uoi: Et pertanto conoscendoui caualier di honore ui priego, che mi perdoniate. Et stando il caso secondo che io lo ho qui sopra formato, chi in duello conducerlo uolesse sarebbe per rileuar l'offeso da sospition di uilta, & per mostrar che l'offenditore non fosse cauallerescamente proceduto; Et le parole da noi proposte uengono à rileuare l'offeso da ogni obligation di pruoua; Perche le parole da noi proposte par che à bastanza facciano per questa pace: Che l'offenditor ne in questo, ne in altro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero: Et dell'offeso il parere mio è, che egli debbia di tal sodisfattione contentarsi, essendo egli in tutto liberato da ogni oppositione di mancamento, & essendogli della offesa chiesto perdono. Et quando anchora per piu intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'offenditore aggiungesse: Et ui priego che uoi di questa sodisfattione siate contento: Et quando questa non ui basti, mi offerisco di darui tutta quella, che da

honorati caualieri sara giudicata conueniente. Queste parole si come all'offeso possono esser di conforto, cosi all'offenditore nõ debbono esser di noia: il quale quãdo sopra quelle facesse difficulta ueruna, parrebbe che fuggisse la ragione; ne sarebbe percio necessario di ricercarne altro giudicio.

Et questo è sopra questo caso il mio parere rimettendomi non dimeno sempre à piu purgati giudicij.

Nell'altro caso ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per castigar lui, & cento pari di lui: Et sopra queste parole l'altro ha data mentita, Et si uorrebbe che colui, il quale data ha la mentita dicesse non hauerla data: Et che l'altro poi gli desse sodisfattion di quelle parole, io rispondo, che non darei mai parere, che altri senza macchia di honore potesse mentendo negar la sua mentita: che ogni altra cosa à me par che far si debbia da caualieri prima che parlar contra la uerita. Et quando io haueßi data mentita altrui, uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non possar questo caso senza alcun rimedio, diro quello che mi occorre; Il che se parra approbabile si potra o seguitare, o da questo prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io hauerei caro di intender da uoi con quale animo mi diceste i passati giorni le parole, sopra le quali io ui risposi con mentita: Et colui haurebbe à rispondere, Io le dißi trasportato dalla colera & non per intentione che io haueßi di farui carico. Et il primo douerebbe tornare à dire. Da poi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro

che la intention mia non fu di darui mentita ſenon in caſo che uoi dette le haueſte con animo deliberato di farmi carico. Et dico che la mentita mia non lega, & che ella è nulla, & di niun ualore. Et che quando haueßi ſaputo che uoi non haueſte hauuto animo di incaricarmi; hauendoui data mentita, ui haurei mal mentito. Con queſto ſcambiamento di parole ſi potrebbe perauuentura peruenire alla pace, che ſi cerca, ſenza che carico ne rimaneſſe ad alcuno. Et intorno à quelle non penero à far lungo diſcorſo per non hauer piu tempo: et percioche il peſo dell'une & delle altre mi par che da intendenti caualieri ageuolmente poſſa eſſer compreſo.

RISPOSTA QVINTA.

ESSER Gio. Battiſta Gazaro porge al Signor Marcheſe una ſupplicatione di accuſa contra il Capitano Gio. Battiſta Cruciano. Se ne forma proceſſo, & auanti che ſi uenga à ſentenza Il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar perdono al Capitano Giouan Battiſta. Si domanda ſe egli con honor ſuo poſſa perdonargli, & far con lui la pace.

A queſto riſpondo, che eſſendo certa, & eſpreſſa l'accuſa, ſi come nel proceſſo è manifeſto, per dire il Gazaro ſemplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non percio il Capitano Gio. Battiſta puo con honor ſuo uenire alla pace, ſe prima contra di eſſo accuſatore non ne naſce ſentenza, o che eſſo per la confeſ-

sion sua non si condanni. Percioche altri puo ben dire di hauer fatto male hauendo detta alcuna cosa, anchor che ella sia uera: che ci sono de' rispetti, i quali fanno che anche la uerita dicendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandosi puo per timore domandar perdono. Perche ne segue che il dir di hauer fatto male, & il domandar perdono non è fermo argomento, che uere nõ siano le cose, le quali sono state apposte altrui. Et pertanto à giustificatione dell'accusato è necessario che ui sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice, ò la libera, & espressa confessione dello accusatore. Et dico libera, che si conuiene che l'accusatore senza conditione, ne conuentione, che gli debbia esser perdonato, la habbia à fare. Et dico espressa, per richiedersi che mentione si faccia delle cose, le quali egli confessa. Che se il Capitano Gio. Battista tenesse hora trattato col Gazaro, che douesse disdirsi, che egli gli perdonera, questo sarebbe quasi un dimostrare, che egli hauesse paura che se ne uenisse alla cognitione del uero; & l'honore suo non so come ci potesse esser intero. Et se il Gazaro dicesse solamente, io ho detto il falso, & ui prego che mi perdoniate, potendosi intendere quel falso di diuerse cose, & di cose da questo caso separate, il Capitano Gio. Battista non percio ne uerrebbe à rimaner giustificato. Si uuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confessi false esser quelle accuse, che nel processo si leggono essere state apportate contra esso Capitano Gio. Battista; & uere quelle cose che contra esso Gazaro sono state addutte. Et fatta questa confessione, & domandandone perdono, la openione mia è, che il Capitano Gio. Battista possa con

honor

ſuo perdonargli non meno che ſe in uno ſteccato lo haueſſe condotto à diſdirſi,& à chiederne perdono.

RISPOSTA SESTA.

VCIANO *uenuto à differenza con* Hortenſio *gli da una mentita, & mette mano dicendo che gliele uuole ſoſtenere.* Hortenſio *allhora non fa altro motto,ma dopo paſſati alcuni giorni, eſſendo* Luciano *cõ un altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in compagnia,& di dietro gli da una baſtonata,& ſe ne fugge.* Sopra *queſto caſo ſi cerca ſe ſi poſſa uenire alla pace. & come.*

Per *hauer io in altro luogo copioſamente trattato di quello, che à queſto propoſito ſi puo accommodare, con breuita mi riſoluero in quel ch'io ſento in concluſione.* Et *dico,che l'officio dell'huomo da bene, del gentilhuomo, & del* Caualiero *è di guardarſi da commetter mancamento.& che uergogna non gli puo uenire ſe non da quelle coſe,che egli malamente adopera.* Et *dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera uergognoſa:* Ma *non è gia in me il guardarmi che altri con ſoperchiaria, o in altro modo triſtamente non mi offenda.*

Appreſſo *dico,che eſſendo fatto altrui carico per cõto di honore,à uoler l'honor ſuo ſeruare, honoreuolmente ſi dee riſentire.* Et *chi con uno atto uergognoſo penſa di diſcaricarſi di carico,che honoratamente gli ſia ſta*

to fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico che gli è stato fatto, ma sopra quello si aggiunge nuoua uergogna.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor gliene possa uenire. Che prima (secondo la scrittura à me produtta) ragioneuolmente si mosse à dar quella mentita. & appresso potendosene star di tanto con suo honor sodisfatto, mise mano alla spada per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa che meriti biasimo, ma che ha adoperato anchor piu di quello, che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauendo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella à lui non puo far uergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato. Che la uergogna è di colui, che fa la opera uergognosa, & non di quell'altro, uerso il quale ella è fatta, potendo il facitor della ingiuria & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il potersene guardare. Et ad un Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo è in podestà di ognuno di fare una cosi fatta offesa.

A queste cose aggiungo, che hauendo Luciano data ad Hortensio quella mentita cosi legittima, & hauendogli offerto commodita da potersene honoratamente risentire. & hauendo appresso Hortensio di dietro data

à lui quella bastonata, & poi fuggitosene, non si puo dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che con uno atto malamente fatto si uendica bene un'atto fatto malamente, & con una soperchiaria si uendica una soperchiaria: ma ad un carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole à douerla rileuare.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, à Luciano non ne rimane ne carico, ne obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato non sia, ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento. Et si come la ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione, così il carico è quella obligatione, che si mette altrui addosso. Che tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa; & l'altro porta uergogna. Et ogni Caualiere di honore uorra prima rimanere offeso, che incaricato. Et la ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, là doue del carico per legge di caualleria altri senza esserne scaricato non puo uenire à pace, ne à compositione. Et nel trattar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui basta confessar la qualita di quelle, & domandarne perdono. Et percioche openione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per openione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee uergognare di hauer malamēte operato che di esse re malamente stato offeso. Poi humiliādosi l'offenditore

& confessando il suo mancamento; Questa humilta, et confeßione cancella & leua uia tutta quella macchia, che negli animi altrui potesse cadere openione che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne' trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domandare che l'ingiuriante si rimetta liberamente nelle mani dello ingiuriato. laqual remißione ogni uolta che sia libera in maniera che non ui sia sospitione che fra le parti non sia promessa di non ne fare altra uendetta, ella è cosi compiuta sodisfattione, che non ui è ingiuria cosi horribile, che con questa non si possa sodisfare. Ma come à tal remißione si possa uenire io non so di leggieri imaginarlo. Ben'è il parer mio, che anche senza questa remißione la pace si possa fare. che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata à Luciano di dietro, & non se ne auuedendo esso, & con soperchiaria, & che pertanto glie ne domanda perdono, per parer mio egli si puo uenire alla pace. Conciosia cosa che confeßando eßo il mancamento suo, rileua Luciano di ogni sospitione di mancamento. & domandandogli perdono, con tale humilta uiene à compensar la offesa.

Ma percioche fatta la sodisfattione della ingiuria non percio è rileuato il carico di Hortensio, anche à quello si dee hauer risguardo, accioche nuoua querela non ne habbia à resultare. Et percio stanti le cose nel modo, che à me sono state produtte, Hortensio douera pagare lo intero debito, confessando di hauere hauuto il torto, che in cotal guisa si discarichera, dimostrando di uolere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potra dire che gli rin=

cresce di hauere hauuto occasione d'hauergli data quella mentita, & che lo riconosce per gentilhuomo da bene. Ne *sopra questa parola si ha da far punto di difficulta. che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da bene, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda.*

Et *tanto mi occorre di dire sopra questo caso, concludendo tale esser la openione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, et piu intendente.*

RISPOSTA SETTIMA.

Ancilotto sta appoggiato ad una finestra di una bottega con le spalle uolte uerso la strada: T*ristano uiene di dietro, & cō la spada lo feririsce in su la testa. Sopra questo caso si cerca di far la pace, & si domanda del modo.*

A *questo rispondo, che l'honore del gentilhuomo è in lui stesso, & non in altrui.* Et *cio dico io per significare, che ogni gentilhuomo uiene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose.* Et *se io fo un'atto uituperoso cōtra di alcuno, il uituperio è mio, & non di colui, à cui egli è fatto:* Percioche *io mi posso ben guardare da farlo, & non guardandomene opero uergognosamente. ma egli perauuentura non si puo guardare, che io non gli usi quello atto brutto, & pertanto à lui non dee essere*

uergogna,che gli interuenga cosa,dalla quale non si pos sa guardare. Io sotto la fede,o con tradimento fo altrui una ingiuria. Qui uorrei io sapere da ciascuno, quale egli uolesse anzi essere: il mancator di fede, & il tradi tore,o uero lo ingiuriato. Certo sono io,che ogni perso na honorata uorra prima riceuere la ingiuria, che esser uituperato di nomi di cotal biasimo. La uergogna adun= que è di colui, il quale fa la mala opera,& à lui ne ri= mane la infamia, & all'altro la semplice offesa. Dico semplice, percioche non ui è carico,ne obligatione di ri sentirsi,chiamando colui alle arme. Che questi risentimen ti si hanno da fare nelle cose dubbiose,& che hanno biso gno di pruoua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto,per quello non si ha da cõbattere,che cio sareb be un uoler prouare la cosa prouata.

Stanti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è, che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che quel lo fu tale,che non so come dir si possa che Lancilotto se ne potesse guardare. Et pertanto di lui non si puo di re, che egli habbia cosa alcuna uilmente,ne uergognosa= mente adoperata. percioche à lui ne rimane la semplice offesa, & la uergogna è di Tristano: in maniera che per rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo à lui alcun biasimo, ne carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, à me pa= re che leggiermente possa fare honorata pace con ho= sta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quel la, per la quale altri non cerchi di aggrauare l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna à quella, che honore à se. Anzi mi pare che atto honoreuole sia

ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, et amicitia con hono norata persona, & non con infame.

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male & tristamente. la qual cosa à me non sembra che sia necessaria, bastando à Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giustificatione sua è, che si intenda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei io adunque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente, ma che stãdo Lancilotto come detto s'è, egli il ferì su la testa. Et confessando il modo, col quale egli lo offese, ogniuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauendo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confessione per la bocca dello offenditore, egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente non accresce giustificatione à Lancilotto, ma carica bene di uergogna Tristano. A questa dichiaratione del modo che detto ho ui si puo dire appresso, che gli rincresce infino all'anima & che ne è pentito, & che se fosse à farlo non lo farebbe, & che se lo hauesse incontrato à faccia à faccia non saria stato per offenderlo, se non come esso lui, & delle altre parole cosi fatte. Et tanto puo bastare allo honore di Lancilotto. Ma quanto alla sodisfattione della offesa, io direi che douesse essere assai, che Tristano solamente gliene domandasse perdono. che questo è uno atto di humilta tale, che è bastante à placare la ira di Dio

contra di noi per mille offese che gli facciamo ogni gior no. Et tutti i piu ualorosi caualieri sono sempre stati al perdonar pronti. Et le piu generose fiere chi à loro si humilia non gli fanno alcuno oltraggio. Si che uedendosi questa prontezza di perdonare in Dio, & *ne gli animali rationali*, & *ne' bruti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per sodisfattione, che altri ci domandi perdono.*

Di Tristano *ueramente dico, che l'esercitio delle arme è tanto honoreuole, quãto egli è honoreuolmẽte esercitato:* & *uirtuosamente lo esercita, chi per difesa del diritto della giustitia, della uerita,* & *della equita adopera la spada.* Et *percioche la terrena nostra natura è pure inchinata al male,* & *al far de gli errori, come ci sentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuole atto non possiamo fare, che pentirsene, ritirarsene,* & *ammendarsene,* & *condannar noi medesimi di hauere errato.* & *chi cosi fa, fa opera di animo sincero,* & *innocente, mostrando che la intention sua per innanzi è di douersene guardare.* Et *chi uuole ostinato mantenere, che tutto quello, che egli ha detto,* & *fatto, è ben detto,* & *ben fatto, si mostra di essere di natura incorrigibile,* & *fa officio di mal caualiero, contra la giustitia adoperando la spada, la quale è arme di giustitia.* Et *pertanto* Tristano *non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, et farne la ammenda conueniente, essendo sicuro, che quanto egli dara piu piena sodisfattione allo offeso, tanto l'honor suo sara maggiore.* Che *il confessare la qualita dello errore,* & *dannarlo per errore,* & *come di errore doman*

darne perdono, laua & leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre à me di dire intorno à cio del mio pare re; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre uol te, & in altri luoghi piu à pieno discorso in simili mate rie. Il tutto rimettẽdo ad ogni meglio risoluto giudicio.

RISPOSTA OTTAVA.

ACCIACA da Terani si appre senta in campagna dauanti al Si= gnor Nicolo Secco luogotenente del lo Illustrißimo Signor Fabritio Co lonna, & dice; Posso io dir due pa= role con licenza di V. S. Al quale egli risponde: Ditene quattro, chi ui tiene? ma parla= te honesto. Et replicando colui, posso io dir con licen= za; il luogotenente torna àdire, Dite: ma auuerti= te al parlare. Et soggiunge, Io non ho spada, & se ne fece dare una, poi disse. Hor dite, & auuertite à' casi uostri. Allhora Pacciaca incominciò. Qui è un gentilhuomo che ha hauuto à dire, che io ho hauuto da far con un ragazzo, & cio disse con parole dishone= ste. Gli rispose il Luogotenente: chi ue lo ha detto? Disse Pacciaca. me lo ha detto costui, mostrando un Messer Camillo Piscians anti. Et Messer Camillo ha= uendo confessato di hauergliele detto, domandato dal Luogotenente chi l'hauesse detto à lui, rispose che l'ha= ueua udito da Nicolo da Reggio. Vn Capitano Bar= tolomeo Spiriti Zio di Nicolo disse à Messer Camillo. Non hauete fatto da buon gentilhuomo à riportare & metter queste zizanie. Et Messer Camillo gli rispose; Tu

menti per la gola, & mise mano alla spada. Et il Luogo *tenente subito anchor egli pose mano à quella, che si ha=ueua fatta dare .* Et uoltandosi Messer Camillo *uer=so un prato (che erano in campagna) correndogli il* Luogotenente *dietro gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla.* Et *nel medesimo punto che fu data la mentita, anche il* Cap. Bartolomeo *pose mano alla sua spada, & fu appresso à* Messer Camillo, *& gli die=de una altra ferita.* Et *correndo* Messer Camillo, *& dicendo, Ah Signor* Nicolo, *ah Signor* Nicolo *io ui sono seruidore. quegli rispose. Io ui sono stato buono amico.* Et Nicolo Reggio *correndo anche egli appresso à* Messer Camillo, *gli diceua, Tu menti per la gola che io ti habbia detto, che* Pacciaca *l'habbia fatto; fermati, uoltati, che io mi uoglio ammazzar con te .* Et Messer Camillo *si fermò impugnando la spada.* Et *correndo contra di lui anchora il Capitano* Bartolomeo, Il Luogotenente *sgridandogli & minacciando, gli fece star quieti.* Et *si cacciò* Pacciaca *dauanti. poi hauendo ordinato che fosse incarcerato non si trouò.* Et Messer Camillo *fu posto in prigione. il quale promettendo di douer andare à tro uare il Signor* Fabritio, *fu licentiato.* Et *uscito dello stato del Signor* Fabritio *cominciò à cartelleggiar con tra il Secco richiedendolo à battaglia .*

A tutte queste querele si uorrebbe metter fine: & per cominciar da quella di Messer Camillo *col* Luogo=tenente, *si domanda quale sia intorno à cio la ragione dell'una parte, & dell'altra, & come tra loro si possa ue nire alla pace .*

Sopra il proposto caso, & alla domanda di sopra

fatta douendo io rispondere, procedero di questa maniera: Che primieramente dimostrero Camillo non hauere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbattimento si conuenga. Appresso esaminero se il proceder dell Secco è stato leggittimo o no; & ultimamente diro quali siano que' modi, i quali per parer mio tenere si possano per risolutione di ogni difficulta. Et il primo capo prendendo dico, che

In tutti coloro, i quali sostengono carico di meastrato, o di alcuna superiorita, & maggioranza, che da altrui sia stata loro commessa, due conditioni di persone uengono in consideratione. Et la una è la propria loro, & l'altra quella dello officio. le quali sono tra se molto diuerse & differenti. Che se io saro da alcuno Prencipe posto à gouerno di citta o di stato, mi trouero non solamente precedere, ma esser superiore à molti, i quali à me, come al Mutio, precederebbono di molti gradi. Et nondimeno se bene prendo la persona del maestrato, non percio mi spoglio di quella di me priuato, se non come farei, se io fossi mascherato, che sotto la forma di un Re, o di un Villano, o di una femina ci sarei pur io ne Re, ne uillano, ne femina. Or si come nello officio essendo, io sostengo due persone, cosi fo anchora due maniere di operationi: percioche quelle, le quali al gouerno si appartengono, le opero come gouernadore, & come publica persona; Et le bisogne mie priuate le opero come il Mutio, & come persona priuata. Et secondo che gran differenza è dalla publica amministratione alla priuata operatione, è medesimamente diuerso il modo del render ra

gione di quella,& di questa. Che di quella mi bastera as
sai il giustificarmi col Prencipe;& di questa saro debito
re di sodisfare anche à coloro,co' quali hauero fatto al=
cun contratto,patto,o conuentione,che dir la uogliamo.
Il che si come è uero nel reggimento ciuile,cosi nelle osser
uanze de' caualieri ha da essere approuato; douendo lo
stilo di caualleria essere secondo le leggi,& conforme alla
ragion ciuile & naturale. Et io sopra questa regola son
dãdone uno esempio dico:che qual hora auuenisse in una
compagnia di soldati,che alcun commettesse delitto mili
tare,et che il Capitano con fatti,o con parole graui lo
castigasse,anchorche à colui paresse che il castigamẽto fos
se stato maggior del peccato, non percio gli sarebbe leci
to di richiedere il suo Capitano à Duello, hauendo egli
fatto quello atto come superiore, & per conseruatione
della militar disciplina. ma douerebbe colui, offeso te=
nendosi,richiamarsene al superiore,& à lui domandar=
ne giustitia. Ne percio sarebbe da dire,che il soldato fosse
dishonorato, saluo se il delitto non fosse tale, che egli
per quello ne uenisse à rimanere infame. Se uera=
mente un Capitano messosi à giocar con alcuno de' suoi
soldati, per cagione di gioco lo offendesse di fatti o di
parole, essendo questa operatione fuor dello officio
del Capitanato,ogni ragion uorrebbe che o il Capitano
al soldato desse la debita sodisfattiõe,o che da lui richie
sto per uia di arme gli hauesse à rispondere in quella
forma, che per legge di Duello gli fosse prescritto.
Che qui non sarebbe da far comparatione da Capita=
no à soldato, ma da giocatore à giocatore. Et fa=
cendo le carte & i dadi pari le ragioni di questo & di

quello, non è da dire se non che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose che tutto di ci auuengono, o ci possono auuenire.

Hora al proposito caso discendendo dico chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauanti al Secco, & con lui, come con Luogotenente del Signor Fabritio Colonna, & come con superiore di coloro, tra quali si contendeua. Ne in quelle cose si uede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare. anzi era pur quella cognitione dello officio, che egli teneua, & propria del Luogotenente, & non del Secco. Il quale anche haueua protestato che si parlasse honestamente. et haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto hauesse. delle quali cose niuna si apparteneua à lui come à persona priuata. Et pertanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella liberta di lingua, & messo mani all'arme, quello atto suo non uiene in nome di carico, ma di punitione. della quale se egli si tiene in alcun modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, et da domandargliene giustitia.

A questo intendo che da Camillo si risponde, che egli era gentilhuomo del Signor Fabritio, & non soggetto al Secco. Et che percio le ragioni, che della sua maggiorãza si dicono, non hãno luogo contra di lui. La qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rendere honore à suoi go-

uernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando cio si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prencipe potrebbe nello stato di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente, che quegli è persona priuata, & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo, & costui di Prencipe. Et per tãto mi risoluo io pur à dire che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiedere il Luogotenẽte.

Ma percioche da poi sono passati cartelli, per li quali Camillo ha richiesto il Secco à battaglia (lasciando hora da parte il disputare di cui debbia essere la prima querela con Camillo, hauendone egli in questo caso piu di una) Dico anchora che questo non pregiudica à quello, che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, del quale la cognitione dirittamente al Prencipe si appartiene. Ne è lecito altrui hauendo un giudice ordinario, & legittimo, uoler tirare una causa à uia straordinaria, & dannata dalle leggi. essendo massimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne manca nel caso nostro.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno à questa differenza. Sopra la quale ogni uolta che egli uoglia heuer diligente esaminatione, à me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente in castigar colui fu piu da Capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli esserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, et de' popoli, oue

i tribuuali de'giudici secondo le leggi hanno da esser go uernati, et doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, & gli altri ministri di giustitia per punire i nocẽti legittimamente et cõ maturo giudicio si ha da procedere. Là onde non ueggo come difender si possa, che egli in q̃sta parte nõ habbia trapassati i termini dell'officio suo, et che egli dal Prencipe nõ meriti correttione.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto à Camillo, che nõ haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual ragione egli si douesse anzi muouere contra Camillo, che rispose alle ingiuriose parole, che contra il Cap. Bartolomeo, il quale presente esso Luogotenente si uolle far giudice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Cap. saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare, cosi Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza risponde re. Et da che il Cap. Bartolomeo facendo ingiuria à Camillo non fu punito, meno douea esser punito Camillo, che la ributtaua, et che nõ era primo ad offendere, anzi che offeso si difendeua. Il che par che sia cõ ragion detto. Che quantunque questo nome di mentita paia altrui cosa cosi graue, non è ella percio per sua natura parola ingiuriosa, anzi è ripulsa di ingiurie. Et pertanto è piu iscusabile colui, chi con mentite risponde à chi gli dice ingiuria, di colui che gli dice la ingiuria, quanto è degno di maggior fauore chi si difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia anchora caduto in uno altro errore, che hauendo grauemente punito Camillo, non ha castigato colui, il quale non meritaua minore

castigamento di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo non solamente rispose con la mentita, ma mise anchora mano alla spada. il che fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente à metter mano alla sua piu che la mentita.

Bene è uero che hauendo esso gia castigato Camillo nō doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel cospetto suo lo assaltasse, ne ferisse. Che doueua ben bastare la punitione che egli data gli haueua, senza che colui di sua mano se ne hauesse à pigliare altra sodisfattione. Oltra di questo se per hauer Camillo data mentita, & messo mano alla spada fu dal Luogotenente ferito, non si uede perche à Nicolo Reggio debbia essere stato lecito di dar mentite à Camillo, & di prouocarlo alle arme nella presenza di esso Luogotenente. ne perche il Capitano Bartolomeo, & Nicolo non douessero essere anche essi incarcerati, da poi che pur Camillo si incarceraua.

In tante maniere adunque par che si possa dire che il Luogotenente habbia dato occasione à Camillo di querela. il che si come non si nega, cosi si dice che al Signor Fabritio si appartiene tutta questa cognitione. Et se il Luogotenente suo ha errato, à lui si richiede di farne contra di lui giusta dimostratione. Quale ueramēte ella habbia da essere non ho io da farne giudicio. Ben diro che due uie per mio parere tener ui si possono. & l'una è ciuile, & l'altra cauallaresca. Et la ciuile è, che con consulto di giureconsulti contra il Luogotenente si proceda per quella uia, che si trouera conuenirsi per leggi, o per statuti. La cauallaresca, che esso dia à Camillo quella sodisfattione, che per consulto di caualieri sara determi=

nato, che in tal caſo ſi richiegga.

Non laſcerò già di dire per tornare alla diſtintione delle due perſone, della quale di ſopra ho parlato, che eſſendo l'atto del Secco, del quale ſi tratta, ſtato fatto come da Luogotenente, la perſona priuata di lui in queſto caſo non entra in conſideratione, ma quella del Luogotenente. Et come Luogotenente ha da ſodisfare à Camillo: ſe pur queſta uia piacerà di tenere al Prencipe. Et quantunque di ſopra detto habbiamo, che eſſendo la offeſa fatta dal Luogotenente, quella à Camillo non mette addoſſo carico di honore, & per conſeguente paia che ſodisfattione non ſi richiegga, dico queſto eſſer uero, quanto per cagione del riſentimento di Camillo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente ſuo queſta punitione, tale atto ha da eſſer poſto per eſecutione di giuſtitia, al quale il Luogotenente che ſi truoua hauer errato non dee ricuſare di douer ſoggiacere.

Et tanto ſia detto per uia di parere ſopra il caſo di ſopra propoſto rimettendomi ad ogni meglior giudicio, & principalmente di chi per ragione ne dee hauere tutta la cognitione.

IL FINE.

REGISTRO.

ABCDEFGHIKLMNOP.

Tutti sono Quaderni, ecceto P che

è Quinterno.

IN VINEGIA APPRESSO
GABRIEL GIOLITO
DE FERRARI
E FRATELLI.
M D L.

Dassi quelle robe
A Guicia A s. comm
cino quello del
fine nomi il libro